C. F. GABBA

# IL DIVORZIO

NELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

PISA
PRESSO G. G. A. UEBELHART
LIBRAJO-EDITORE
6, Lungarno Regio, 6
1885

C. F. GABBA

# IL DIVORZIO

NELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

PISA

PRESSO G. G. A. UEBELHART

LIBRAJO-EDITORE

6, Lungarno Regio, 6

1885

ALLA VENERATA MEMORIA DI MIO **PADRE**

E ALL' ADORATA MIA **MADRE**

CHE IL CIELO

MI CONSERVI ANCORA PER LUNGHI ANNI

DEDICO E CONSACRO

QUESTA APOLOGIA DEL MATRIMONIO INDISSOLUBILE

---

# PREFAZIONE

Se c' è libro, il quale non abbisogni di prefazione, questo è certamente, che io presento ai miei connazionali. La ragione sua e l' opportunità sono abbastanza dimostrate dal titolo, e da circostanze e condizioni di fatto note a tutti gli italiani. I cosidetti precedenti del libro, e il posto che gli appartiene nella recente bibliografia italiana in materia di divorzio, sono dichiarati nelle prime pagine. Due sole cose prima di ogni altra io ho bisogno di porre sott' occhio al mio lettore. L' una si è, che con questo mio libro io non intendo di riempire, come si suol dire, una lacuna, ma piuttosto di aggiungere un grido di allarme di più ai non pochi già emessi da me e da altri scrittori, per iscuotere dalla apatia il nostro popolo, e sollevarlo contro la minaccia di un

male gravissimo, e di una vera rovina Grido tanto più necessario, in quanto che, se la maggior parte degli italiani sonnecchiano mentre così gravi danni loro si preparano, neppure i macchinatori di questi hanno un chiaro concetto, nè rendono esatto conto a se medesimi di ciò che dicono e fanno. L'altra cosa è che, se in questo mio libro si alternano frequentemente le analisi minuziose e calme, e le passionate invettive e i sarcasmi, io non credo che l'imparziale lettore debba maravigliarsene, nè farmene un addebito. Certi argomenti non si possono trattare senza che il sentimento e l'affetto vibrino anch' essi, come corde sonore, all' unisono colla ragione. Che anzi in argomenti del genere di quello del divorzio, l'ufficio della ragione non è che di applicare le generali leggi dell' umano sentire, per iscoprire anticipatamente quali effetti morali produrrà sulla generalità dei cittadini un dato fatto o provvedimento legislativo. Di guisa che in tali argomenti il razionale discorso cammina parallelo coi responsi del sentimento, di cui è soltanto una astratta rappresentazione, e nel proprio linguaggio del sentimento si può e deve quindi alla fine tradurre, e ripetere, e confermare. Di certo a non poche righe di questo mio libro conviene il dettato: *facit indignatio versum.* Ma chiunque non solo ca-

pisce, ma anche sente, e sente propriamente quanto capisce, può egli accontentarsi di un mero dissenso scientifico e accademico, di fronte ad errori della specie di quelli che costituiscono il Progetto di legge italiano sul divorzio? Errori non già teorici soltanto, ma pratici eziandio, e tanto importanti nella pratica, quanto lo sono il matrimonio, la famiglia, e la legge; errori commessi da chi, avendo in custodia i più sacri interessi della nazione, non può addurre neppur la scusa, che non sarebbe ancora assoluzione, nè di essere stato trascinato da stolto e infrenabile clamor di popolo, nè di essersi ingannato nonostante il più grande impegno messo ad acuire l' ingegno, ad approfondire l' argomento, ad estendere e precisare le indagini, a rimuovere prevenzioni, ad emanciparsi dall' autorità dell' esempio altrui. Del resto di mezzo alla scettica mollezza, con cui tuttodì si fanno e si lasciano fare o tentare in Italia le cose buone e le cattive, le piccole e le grandi, non parmi di quando in quando sgradevole stonatura, l' accento appassionato della lode o della riprovazione, del giubilo o dello sgomento.

Che se, contro la mia intenzione, le frasi e il tuono di questo libro fossero talvolta riusciti aspri e forti oltre misura, il mio lettore me lo vorrà perdonare, riflettendo che io non ho però mai

preso di mira nessuna determinata persona. Da questo punto di vista io non ho proprio rimproveri da farmi, nè da subire, e prego il mio lettore di farvi speciale attenzione. Io non ho mai indicato per nome nessun ministro, nè deputato italiano, di cui è opera il Progetto di legge che mi sono proposto di attentamente studiare, e di completamente confutare e demolire. Per me l'autore del Progetto non è che il Ministro di giustizia del dì tale, del mese tale, dell'anno tale; e i deputati commissari, complici del primo, non sono che i deputati firmatari della Relazione tale, cioè presentata alla Camera l'anno tale, il mese tale, il dì tale. La personalità di tutti questi rispettabilissimi signori non ha nome per me, non compare davanti ai miei occhi, sicchè personali simpatie o antipatie non entrano, nè possono entrare per nulla fra i criteri e i moventi delle mie censure.

E a buon diritto mi pare di avere eliminato dalla scena quei personaggi, per non affissarmi che nella parte da loro rappresentata. In realtà quel ministro e quei deputati non hanno fatto che una parte, la quale avrebbe potuto essere affidata indifferentemente a moltissimi altri uomini del loro partito. Essi non furono che organi e strumenti di dottrine partigiane, e propriamente delle dottrine di un partito che

trascende di gran lunga i confini d' Italia, nonchè quelli del Parlamento italiano. Perchè dunque avrei io rivolta la punta degli occhi e degli strali agli uomini anzichè alle opinioni, agli ambasciatori anzichè al messaggio? Sarebbe stata una così ingiustificata personificazione, più che una figura rettorica fuori di proposito, una vera e soverchia indiscrezione. Avessero gli autori del Progetto messo fuori studi propri, argomenti propri e nuovi, di qualche rilievo; fosse la loro autorità scientifica in Italia, propria davvero e non comune, io sarei stato obbligato di chiamarli per nome, di citarli, come dicono i proceduristi, in persona propria. Ma neppure una ragione di tal fatta mi impediva di dare alle mie considerazioni e alle mie censure un' aspetto del tutto impersonale; e non è soltanto un mio giudizio codesto, ma di molti altri, anzi di tutti coloro i quali esaminarono il Progetto prima di me. E così mi si può ben credere, quando io assicuro che nessun' altra *ira* nè *studio* mi fece scrivere, fuorchè l' *ira* del male, e lo *studio* del bene, e nessuno vorrà, spero, non accogliere benignamente almeno gli intendimenti che ispirarono questo libro.

Pisa 27 Gennaio 1885

C. F. GABBA.

| | ERRATA | CORRIGE |
|---|---|---|
| Pag. | 2. nota (2) Fu tradotta ecc. | Il mio scritto citato a pag. 1. nota (1) fu tradotto ecc. |
| » | 63. nota (1) *Law divorce legislation* | *Lax divorce legislation* |
| » | 110 rubrica — *Gli asserti scandali de' conjugi divorziati con figli* | *Gli asserti scandali dei conjugi separati con figli* |

*Ego quidem detestor divortium.*
MARTIN LUTERO.

Quattro anni fa, in uno scritto intitolato *La propaganda del divorzio in Italia* (1), io insorsi contro la minacciata abrogazione dell' articolo 148 del Codice civile (2), e con un breve, ma, quanto più potei, stringente e colorito discorso, mi adoperai a dimostrare i gravi pericoli e i funesti effetti, la erroneità e la insufficienza degli argomenti addotti a sostegno di quella pretesa riforma. Non prevenzioni di nessun genere, non partigiana intolleranza, nè personali antipatie, guidarono il mio pensiero e la penna; che se a qualche altra cosa, fuorchè alla verità e ai veri interessi del paese, io avessi potuto por mente, l'amor proprio mi avrebbe forse suggerito di tacere, per non render palese la contraddizione della mia opinione di oggi con quella che ebbi ad esprimere quando ero ancor troppo gio-

**Mia prima opinione intorno al divorzio.**

(1) *Annuario delle Scienze giuridiche*, pubbl. da Hoepli, Anno 1.° Milano 1880, p. 1-33.

(2) «Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi».

vane d'anni e di esperienza [1]. Collo stesso animo e cogli stessi intendimenti io riprendo oggi la penna per nuovamente combattere lo stesso errore, e stornare dal nostro paese, per quanto le mie forze lo consentono, lo stesso pericolo, che or si è fatto più vicino e più minaccioso. Non importa che la mia voce, quando la prima volta io l'alzai, sia stata avvertita in un estero paese più che in Italia [2]. La disattenzione del pubblico è motivo di ripetere più forte il grido d'allarme. D'altronde io non son solo a propugnare quella causa; rammenterò qui soltanto gli ottimi scritti del Pieraccini [3], del Cenni [4], del Tempia [5], e del Prof. Salandra [6]. I quali scritti renderebbero superfluo ogni altro dello stesso genere, se in Italia ci fosse costume di leggere cosiffatte pubblicazioni, nè fosse mestieri che molti scrittori attaccassero l' inerte massa del pubblico, e ciascuno si imponesse l' improba fatica di conquistarne, o almeno risvegliarne una più o meno piccola parte. Si protesti e si riprotesti dunque da capo, si dia e si ridia quest' esempio ad altrui. Per questa via potrà venir siffattamente ingrossando in numero e in autorità, lo stuolo dei dissidenti dalla esiziale riforma, da esautorare e fors' anche disingannare coloro i quali in sì grave argomento,

**Recenti scritti italiani contro il divorzio.**

---

(1) *Studi di legislazione civile comparata, in servizio della nuova codificazione italiana*, Milano 1862, p. 232 e segg.

(2) Fu tradotta da Miss Mason Baum nella *New Church Review di New-York*, 1881.

(3) *Il divorzio*, Pisa 1879.

(4) *Il divorzio considerato come contro natura e antigiuridico*, Firenze 1881.

(5) *Rassegna delle scienze sociali e politiche*. Fasc. XIII, XIX, XX, XXIII. Pubblicato a parte col titolo *La Riforma del Matrimonio*, *Studi di legislazione civile*, Firenze 1884

(6) *Il divorzio in Italia*, Roma 1882.

come in tanti altri, si arrogano di parlare in nome del popolo italiano, disconoscendone e contrariandone i reali bisogni e le vere tendenze, soltanto perchè quel popolo tace, e non presta nessuna attenzione a ciò che essi vanno almanaccando e arzigogolando.

**Vicende del Progetto italiano sul divorzio fino ad oggi.**

Quando scrissi la mia prima memoria intorno alla propaganda del divorzio in Italia, io non conoscevo ancora il Progetto di legge e la Relazione del Ministro italiano di Grazia e Giustizia del 1 febbraio 1881, nè, molto meno, la Relazione del 23 gennnaio 1882 dei nove Commissari della Camera dei Deputati intorno a quella proposta di legge. Il quale Progetto e le quali relazioni rimasero finora basi inalterate della futura legge (1), non ostante il succedersi di tre nuovi ministri di Giustizia dopo quello che primo se ne fece promotore. Oggi purtroppo quei documenti devono formare oggetto precipuo della mia polemica contro l' introduzione del divorzio in Italia, non già in vista della loro scientifica importanza, ma perchè gli inesperti, che sono i più, potrebbero attribuirgliene alcuno, e perchè nel fatto essi sono un passo di più, anzi due, verso una meta, a mio giudizio, infaustissima. Bisogna cercare di convincere il pubblico che quel Ministro di Giustizia e quei Deputati non hanno tolto un iota, nè un atomo di peso, alle gravi ragioni addotte da me e da altri contro la riforma in questione, ed anzi non hanno neppure avvertito le più importanti di quelle. Bisogna sopratutto additare

(1) Il primo Progetto del 1881 venne poi ripresentato alla Camera dal Ministro di giustizia del 30 aprile 1883. Ed oggi si dice che una nuova relazione favorevole stia preparando il deputato Giuriati, fautore anch' egli del divorzio nel suo libro *Le leggi dell' amore.*

al popolo italiano la gravità pratica delle proposte da quei signori; dimostrare che il Progetto del Ministro, emendato dalla Commissione dei nove deputati, oltre a doversi condannare in generale per l'oggetto che si propone, deve ripudiarsi più particolarmente altresì come il *peggiore e il più funesto di tutti quanti i sistemi finora immaginati e praticati in materia di divorzio.*

Spiacevoli cose a dirsi, ma pur verissime! Per dimostrarle però, convien rifarsi un po' da lontano, cioè dalle più remote premesse a cui mette capo il pensiero di quei legislatori.

**Il Dottrinarismo liberale e il divorzio.**

Chi abbia sott'occhio e mediti il Progetto ministeriale e la Relazione parlamentare intorno al divorzio, non può desiderare al certo altra prova più chiara, e più convincente, della miseria speculativa, in cui versa il liberalismo odierno, sospeso in aria fra il conservatismo e il radicalismo, e studioso di non compromettersi nè da una parte nè dall'altra. Il suo carattere più sporgente è un assoluto difetto di senso del reale, del reale umano s'intende, sia di quello comune a tutti i popoli e tempi, sia di quello proprio di singole epoche e nazioni. In luogo di tutto ciò, e a dispetto dei bisogni e delle condizioni di fatto dell'uomo e della società, un continuo rappresentarsi il civile consorzio come una massa di astratte unità individuali, come un mero risultato di relazioni e contratti da individuo a individuo, e una continua e vana pretensione di rifar l'ordine sociale col solo ed unico criterio della astratta libertà dell'individuo, e della esteriore compatibilità di ogni singola libertà individuale con tutte le altre. Il fattore *società,* il diritto di questa, contrapposto alle individualità singole, e alla astratta libertà indi-

viduale, non trovano posto in così fatte speculazioni. E per tal guisa, il dottrinarismo *liberalesco,* per chiamarlo con frase giustiana, oltre ad essere negazione di ogni arte di Stato e di governo, è anche decomposizione della società umana nei suoi primi e greggi elementi; che se talvolta questo suo effetto tardi a manifestarsi, o meno rapidamente proceda, ciò è dovuto a forze conservatrici, che i dottrinari non mettono nè possono mettere in conto, ma di cui tuttavia sanno fare lor pro, anche mentre a parole le ripudiano. Di tal sapienza è frutto, di tal sistema di governo è parte, di tali vizi d'origine è affetta, fra le altre odierne riforme liberali, la minacciata introduzione del divorzio in Italia. E veramente la personale responsabilità sia del Ministro della Giustizia italiano del 1.° Febbraio 1881, sia dei nove Commissari parlamentari del 1882 non è molta, nè rispetto alle premesse, nè rispetto alle conseguenze. Per loro bocca ha parlato lo spirito dei tempi, come avrebbe parlato per quella di centomila altri. Ed anzi non si può disconoscere che essi hanno cercato di attenuare con espedienti del tutto nuovi i manifesti pericoli della riforma; se non che il pratico risultato che per quella via si conseguirebbe, è ben lontano dal corrispondere all'intenzione, e veramente gli scolari di un cattivo maestro hanno peggiorato l'opera di questo, anche mentre si proponevano di emendarla.

**Il contratto eretto a ideale.**

Comincia la Relazione ministeriale la sua apologia del divorzio col premettere, fra le altre cose, che: „ il contratto è la meta verso cui tende la famiglia moderna, come è il più alto ideale della moderna società „. Per verità se nella famiglia, e quindi nel matrimonio, non si deve vedere che un contratto, facile è il passaggio da tale premessa alla

illazione: che nel contratto, e quindi nella famiglia e nel matrimonio si debbano soltanto aver di mira le *convenienze* e gli *interessi* dei *contraenti;* d'onde l'ulteriore illazione alla libertà del divorzio è davvero facilissima ed evidente. Se al matrimonio si può applicare, come a tutti gli altri contratti, il dettato romano: *" nihil tamen naturale, quam eo modo quo quidquid colligatum est, eo etiam modo dissolvi "*, la questione del divorzio è subito e con trionfale sicurezza risoluta in senso affermativo [1]. È questo veramente, ciò che il Ministro della Giustizia italiano del 1.° febbraio 1881 ha voluto dire con quella sua premessa? È questa la vera quintessenza dell'apologia di quel Ministro in favore del divorzio?

Certamente, ma ad insaputa di lui [2]. In nessun

---

[1] L'idea del contratto è stata l'unica premessa razionale del divorzio nella filosofia e nella rivoluzione francese del secolo 18.°. Il Robin, relatore della legge del divorzio il 7 settembre 1793, diceva: « il Comitato ha creduto dover concedere la massima latitudine sulla facoltà di divorziare a cagione dell'indole di contratto del matrimonio ».

[2] Ciò che il Ministro non dichiarò, forse neppure abbastanza a sè medesimo, non si peritò di mettere in luce il Conte A. Deforesta nel suo infelicissimo libro: L'*Adulterio del marito*, Milano 1881, che il Cenni chiama a buon diritto: « forse il più superficiale, il più destituto di serietà e di valore scientifico, fra quanti libri sul divorzio mi sono capitati fra mano » (l. c. p. 81, nota 2). Più volte avrò a far notare le strane opinioni e le contraddizioni di questo scrittore. Ora subito accennerò a pag. 203, dove si legge: « dal momento che la legge civile... considera il matrimonio puramente e semplicemente come un contratto, contratto solenne, se si vuole, circondato di forme e precauzioni speciali, ma avente pur sempre per unica base il libero consenso di due persone,.... non vi è, nè vi può essere dubbio che quel contratto debba seguire la sorte di *tutti* gli altri contratti, che possa, cioè, essere rivocato, o per *mutuo consenso*, o per cause determinate dalla legge.... ». Tutto il volume è ispirato da siffatta filosofia morale e civile, ed è volume preziosissimo davvero, perchè racchiude tutto il credo del dottrinarismo liberalesco in fatto di matrimonio, e in pari tempo ne dà, a dispetto dell'autore, la più completa confutazione *per absurdum*.

luogo del ministeriale discorso trovasi l' esposto ragionamento in tutto il suo rigore, in tutta la sua nudità; il Ministro dà anzi a se medesimo pel primo l' illusione di giustificare il divorzio con ben altre ragioni, spettanti a più concreta e più larga sfera di considerazioni. Ma quelle ragioni, come chiarirò più sotto, sono sofismi, sia per ciò che esse affermano, sia per ciò che negano o dimenticano, e la chiave del sofisma non in altro consiste che nella prevenzione dell'idea di contratto, la quale prevenzione sparisce agli occhi di chi se l' è creata, quando per altre strade egli crede di trovare la conclusione anticipatamente stabilita. È un ingannarsi inavvertitamente da se, quale tien dietro ad ogni specie di equivoci, quale si riscontra in ogni specie di dottrinarismo, cui base è sempre e perpetuamente l' equivoco. Il dottrinarismo liberale non fa eccezione alla regola; esso è in sostanza nel tema in discorso un equivocare perpetuo intorno ai concetti di matrimonio e di contratto.

Il contratto in generale.

Il matrimonio è un contratto; il fondamento razionale della famiglia è il contratto, dice il Ministro, e veramente a così generali dichiarazioni non è lecito contraddire, nè mai nessuno ha contraddetto. Ma sono quelle appunto generali dichiarazioni, e soltanto nella generalità loro applicabili indifferentemente, come pure il Ministro ha fatto, e molti fecero prima e dopo di lui, alla famiglia, al matrimonio, alla società civile, e persino alla società internazionale. Avvicinamenti codesti e analogie, che per se sole non hanno nessun valore scientifico, e risolvonsi in meri modi di dire, anche talvolta assai poco felici, come quello dello stesso Ministro, che il contratto sia il *più alto ideale* della moderna società. Povero e gretto ideale davvero, e ben poco

idoneo a riscaldare gli animi e le fantasie, a moltiplicare gli uomini virtuosi, non che i martiri e gli eroi!

Che cosa c' è di vero in quelle frasi, che cosa c' è di concreto in quelle generalità? Non altro che l' idea di reciprocità e di uguaglianza di diritti e di doveri; questa reciprocità ed uguaglianza si additano come ugualmente indispensabili al matrimonio, alla famiglia, alla società umana, alla società internazionale, quando a tutte queste istituzioni applicasi il concetto di contratto, e tutte quante si rappresentano somigliarsi fra loro nel carattere contrattuale. Ma non più che tanto si vuole nè si può dire con quella espressione, non altri nè maggiori punti di contatto e di somiglianza si additano, nè additar si possono fra tutte quelle istituzioni, chiamandole genericamente contratti. Tutto ciò che è proprio e distintivo del contratto, non in lato e generico senso inteso, ma in senso strettamente giuridico-privato, non è inteso nè sottinteso nel discorso, e rimane al di fuori del paragone. Talvolta però si infiltra e frammischia nel primo senso qualcosa del secondo; e questa confusione è appunto il germe fecondo degli equivoci e delle false illazioni.

**Il contratto in senso proprio e speciale.**

Contratto infatti, in più ristretto senso inteso, o giuridico-privato, include, oltre alla idea di reciprocità ed uguaglianza di diritti e doveri fra differenti persone, quelle altresì di interessi individuali da raggiungere e da soddisfare, e di piena signoria di quelle persone così nel porre e foggiare la relazione fra essi intercedente, come nello sfruttarla e nel dissolverla. Il contratto, come figura giuridica, non è altra cosa che la libertà dell' individuo, la quale libertà, nel dar opera ad un bene individuale, si mette in armonia con altre libertà consimili, rivolte a

consimili fini, e così, da libertà e padronanza di un solo, diventa libertà e padronanza di due o più congiuntamente, in ordine ad un oggetto e ad un fine comune. Nulla di più vi ha nel diritto contrattuale, che non sia nel diritto individuale; quello è una forma di questo, laonde il contratto viene collocato dai giuristi nella cerchia del diritto privato. Ora che ogni e qualunque istituzione, nella quale si possa in generale riscontrare forma contrattuale, debba per ciò solo anche reputarsi tale, in cui i criteri direttivi, e il modo e la misura della libertà degli individui si desumano unicamente dall' interesse di questi, non è davvero illazione fondata. Talvolta invece ella è assurda illazione, come se p. es. dal contratto sociale si volesse desumere la libertà di disciogliere la società civile, ripristinando la primitiva barbarie; talvolta è semplicemente una illazione ingiustificata e prematura, come appunto il desumere dal carattere contrattuale del matrimonio il diritto al divorzio. Ma tanto quell' assurdità, quanto questa ingiustificata illazione, sono purtroppo possibili a chi, applicando alla società civile e al matrimonio il concetto di contratto, scambia il significato generico di questa espressione con quello particolare o specifico, e passa, equivocando, troppo presto dal primo al secondo.

**Errori ed equivoci nello applicare il concetto di contratto.**

La quistione del divorzio sta tutta nel verificare quella illazione, che pare tanto facile al Ministro della Giustizia italiano, l' illazione cioè della dissolubilità del matrimonio dal carattere contrattuale di questo. La quistione sta nel precisare il senso e la misura in cui al matrimonio possa applicarsi la dottrina giuridico-privata del contratto. Imperocchè non solo non approda a nulla la generica contemplazione del carattere contrattuale del ma-

**Problema circa il carattere contrattuale del matrimonio.**

trimonio, ma essa suscita immediatamente il bisogno di sceverare il contratto matrimoniale da tanti altri, che, pure avendo comune la forma con quello, ne diversificanó affatto, od anche gli ripugnano nella sostanza. È infatti, generalmente parlando, un contratto anche il concubinato, ed anche il matrimonio a tempo, usato nell' Isola di Giava, ed è contratto, oltre al così detto contratto sociale, anche il patto di dedizione di un popolo ad un sovrano, o di un popolo ad un altro. Se qualcosa di concreto devesi dire con buon fondamento di ciascheduna di queste disparatissime specie di pattuizioni, bisogna considerar ciascheduna separatamente dalle altre, e poichè la dissolubilità del matrimonio in particolare sembra avere per sè l'analogia dei contratti privati, ragion vuole che quell'analogia venga verificata e dimostrata idonea e fondata. Potrebbe essere infatti tale e tanta differenza fra il matrimonio e i contratti del giure privato, da negare addirittura ogni valore alla formale analogia che fra l' uno e gli altri intercede, nel giudicare sia della dissolubilità, sia di qualunque altro carattere od elemento di quelle relazioni, che ne trascenda l' esteriore aspetto e la generica denominazione.

Or bene, bisogna proprio avere la mente aliena e dissueta da ogni men che superficiale considerazione, ignara affatto delle leggi fondamentali del viver civile e della stessa umana natura, per non iscorgere nel matrimonio niente altro che un affare individuale, un oggetto della contrattuale libertà. Di questo *immenso contratto,* come giustamente lo chiamava Balzac, le cui ultime ragioni stanno addentro riposte nella umana psicologia e nella sociologia, in queste scienze sovrane della speculazione contemporanea, non è lecito ragionare e dogmatizzare,

astraendo del tutto da quei riguardi, se non a chi non è penetrato per nulla degli odierni intendimenti, dei metodi, e degli scrupoli di tutte quante le scienze morali [1]. Non mai la filosofia liberalesca apparve così bene quale essa è, povera, leggiera, arretrata di almeno mezzo secolo, in tanta boria, e sicumera, e contentezza di se, come nei due miserandi documenti che io mi assunsi il penoso compito di analizzare. Liberale ella potrà ben dirsi, perchè liberaleggia con ciò che vi ha di più prezioso e di più difficile, la scienza vera. Ma in realtà essa ha pervertito e isterilito le menti, ha seminato il di-

---

[1] Veramente non risalgono soltanto alla filosofia francese del secolo scorso gli errori del liberalismo e individualismo di cui fu imbevuta la francese rivoluzione, e poi lo fu il dottrinarismo francese del 1830, di cui è figlio postumo, benchè legittimo, quello di molti italiani contemporanei, specialmente parlamentarii. Essi risalgono più in là. Acutamente osserva il Cenni (l. c. p. 54 e 95.) che fu proprio del protestantismo una spiccata tendenza analitica, favorevole di sua natura, nelle scienze giuridiche e sociali, alla prevalenza dell' individuo e della libertà privata sui concetti dell' ordine sociale e dei diritti dello Stato. Dal che egli deduce, fra le altre cose, il favore che incontrò l' idea del matrimonio contratto e del divorzio presso molti celebri scrittori tedeschi dal secolo 16.° al 18.° fra i quali ricorda Grozio (De J. B. et P. II, V, XV), Pufendorf (De F. N. et G. VI, I, XX), Cristiano Tommasio, il quale tutti sorpassò, predecessori e posteri, nell' arditezza e nell' assurdità delle illazioni dal matrimonio contratto, come in seguito avrò migliore occasione di far notare, Kant, e Fichte. Vero è che Leibniz non era di quella scuola, e che ben altre sono le idee dei filosofi tedeschi del nostro secolo intorno al matrimonio, e allo stato; alla testa di tutti l' Hegel. Checchè del resto si pensi circa il carattere nazionale e religioso della scienza giuridica tedesca nei secoli scorsi, pare anche a me non dubbio che gl' insegnamenti dei citati scrittori contribuirono la loro parte a dare un corrispondente indirizzo all' opinione e alla legislazione, sia in Germania, sia in Francia. Ed oltre a quella autorità, sembrami pure avere aiutato il detto indirizzo quella dei sensisti inglesi e francesi del secolo 18.° Locke infatti fu campione del divorzio, come più tardi lo fu in Italia il suo scolare Melchiore Gioja. Non lo fu però il Bentham (*Traité de legisl.* Bruxelles 1840, p. 109).

sordine e la dissoluzione non meno nel campo della legislazione matrimoniale, che in tutte le altre parti del sociale regime, sia interno, sia esterno o internazionale. Causa od effetto della decadenza civile, dell' impotenza e del vuoto che oggi dominano nella mente di tanta parte di Italiani, e di altri popoli? Non è questo il luogo di risolvere siffatto problema. Ella è però certamente carità di patria lo additare e il correggere quella fecondissima sorgente di errori e di mali, e di ciò porge appunto ottima e massima occasione la quistione del divorzio e il modo erroneo in cui la filosofia in discorso la pone e la risolve. Vengo ora all' opera, e mi faccio *in medias res.*

**La libertà individuale e la legge etica nel matrimonio.**

Non la sola libertà astratta dell' individuo, non l'individuo abbandonato a sè stesso, non quindi un mero proposito di utilità privata, mediante scambio di uguali e reciproci servigi, presiedono al matrimonio e al matrimoniale diritto, e vengono significati da codeste espressioni. Ciò che muove la libertà nel conchiudere il matrimonio è una necessità superiore a lei, e che pur non la esclude, perchè necessità etica, dovere di impero dell' uomo sopra sè stesso, di subordinazione del senso alla ragione, di perfezionamento umano nel più ampio senso della parola, in se ed in altrui, anzi di attuazione completa della stessa idea di umanità nell'intima e vicendevole compenetrazione di due persone di sesso differente. Nel matrimonio la libertà umana è, quanto al fine, concreta e determinata come la stessa idea dello scopo etico di quel contratto; mentre ognuno di noi può astenersi dal matrimonio, a nessuno è lecito intenderlo e foggiarlo in modo diverso da quello preferito dalla legge dello Stato,

la quale in questo argomento non è che espressione della legge etica [1]. E quanto alla subbiettiva determinazione, la libertà di conchiudere il matrimonio è pur concreta e determinata, cioè limitata, nel senso che essa non è libertà di scelta fra cose od atti indifferenti, ma è libertà di fare il bene, o di rimanere nella inerzia, epperò è libertà, la quale viene a cessare del tutto, se rimanga senza freno l'appetito di quei materiali vantaggi, che l'etica ha condizionati ai fini etici del matrimonio, ma che pur sussisterebbero e potrebbero venir soddisfatti anche disgiunti da quelli. Nel matrimonio ognuno dei contraenti ha certamente di mira il proprio bene, e niente altro che questo; ma qual bene? Un tal bene, che sia vera profanazione il chiamare coll'appellativo di utilità; poichè è interna e totale armonia dell'essere umano, è subordinazione, più o meno faticosa sempre, delle inferiori facoltà alle superiori, cioè del senso alla ragione, della materia allo spirito, dell'egoismo al bene in se, cioè in pari tempo proprio ed altrui. E tale è di sua natura ogni bene etico, il cui proposito è proposito di lotta interiore, e il conseguimento è prezzo non di una sola,

**Il bene e l'utile nel matrimonio.**

[1] Questo medesimo concetto è avvertito da due recenti scrittori italiani, veri pensatori, epperò avversi entrambi alla odierna propaganda del divorzio. Dice il Cenni (l. c. p. 30): « l'essenza del matrimonio non risiede nel consenso di quelli che lo contraggono, ma nello stesso ordine naturale.... Il consenso non fa che *introdurre* il matrimonio tra gli uomini, ma non è la virtù che lo *conserva*,.. nel mentre per qualunque altro contratto il consenso è causa efficiente in tutto, sì come introducente che conservante. La causa governante il matrimonio è l'ordine naturale... ». E il Tempia (l. c. p. 283): « La libertà dell'essere che si unisce ad un altro, sembrata illimitata all'età trascorsa, si riduce ai più stretti confini nel pensiero contemporaneo.... l'opera dei compagni non consiste tanto nell'eleggersi avanti, quanto nell'adottarsi in appresso l'uno all'altro, così da potersi convenire ».

ma di ripetute vittorie interiori. Tutti caratteri codesti, i quali non soglionsi davvero associare, nè hanno attinenza alcuna col comune concetto della utilità. E finalmente nel matrimonio, appunto perchè lo scopo di ciascuno dei contraenti non è nè tutto materiale, nè egoistico, nè in loro soli finisce e si consuma, e più a loro si impone, che essi non se lo impongano da sè medesimi, neppure può essere sempre ragione e misura di ogni singola prestazione l'esatta equivalenza sua con altra reciproca. La generosità e il sacrificio sogliono essere invece il movente e il criterio degli atti di ciaschedun coniuge verso dell'altro.

Chi ora il fin qui detto raccolga e tenga presente al pensiero, non deve dire che di libertà, di autonomia individuale, di utilità o interesse privato, di contratto, non è lecito ragionare rispetto al matrimonio, se non in un significato tanto diverso e lontano da quello assegnato a tutte quelle espressioni nell'ordinario linguaggio giuridico privato, che il volere in virtù di quei nomi annoverare il matrimonio ai contratti privati ordinari, sia confusione di idee, abuso di parole, quali possono ugualmente avere per causa la mala fede e la superficialità delle vedute?

Nel matrimonio campeggia e domina l'etica più del diritto, la sudditanza più dell'autonomia della volontà, l'interesse sociale e umanitario, più dell'individuale convenienza, la legge dello Stato più del volere e dell'arbitrio dei privati. Epperò il matrimonio fu sempre detto base e pietra angolare della società civile. Essendo questa infatti cooperazione di tutti gli uomini al perfezionamento di ognuno, è sua condizione una tale disciplina delle individuali relazioni, per cui le basse passioni e

l'egoismo siano tenuti in freno, e in loro vece prevalgano fra gli uomini vicendevole rispetto, protezione e fratellanza. Ora il matrimonio appunto attua queste vitali condizioni del vivere sociale, nei due massimi ordini delle umane relazioni, che sono quella dei sessi e quella delle età, facendo dell'uomo il protettore della donna, dei genitori i protettori dei figli, sicchè la società civile trovi il suo primo fondamento, e la massima sua guarentigia nella società coniugale e parentale, in un complesso di famiglie, in cui coniugi, genitori e figli, intimamente uniti nei sentimenti e negli affetti, si propongano e si procaccino mutuamente il maggior bene di ciascuno e di tutti.

**Il matrimonio e la storia della civiltà.**

E appunto perchè tale, il matrimonio è ancora in certo senso un prodotto *artificiale* dell'incivilimento. Più s'inoltra l'analisi di questo tema, e più si assottiglia e si dilegua il fantasma del matrimonio *privato* e *contrattuale*. Nei primordi del genere umano regnava sovrana la libertà dell'individuo; libertà selvaggia bensì, mossa e misurata dal senso, dall'egoismo e dalla forza. Il matrimonio non esisteva, come l'intendono i popoli civili; ne teneva luogo una società dell'uomo e della donna, leonina davvero, in cui l'essere più debole era in piena balìa dei sensuali capricci e della prepotenza del più forte. Poco alla volta la bestia umana si venne ammansando; i costumi si ingentilirono, e per gradi lenti e vari, là dove la civiltà fu capace di continuo svolgimento, dal matrimonio selvaggio si venne ad una sempre meno imperfetta società coniugale, fino a quella dei Greci, fino a quella dei Romani, fino al matrimonio cristiano, che fu l'apice del progresso ideale in tale argomento. Ma il giure matrimoniale era ancora lontano dalla sua ultima

fase, quando il giure contrattuale e il commercio dei materiali interessi nulla più serbavano della primitiva rozzezza e povertà. Fra quei due lati del sociale sistema non avvi purtroppo necessità di parallelismo e di armonia, ed anche adesso noi vediamo l' Italia e molte altre nazioni prosperare nel secondo, quanto decadono nel primo. Di ciò la causa qual fu, qual' è? Non altro se non che per intendere e convenientemente regolare gli individuali e privati interessi, l' uomo ha bisogno soltanto di accorgimento, frutto dell' esperienza; chè del resto l'instintivo impulso all' acquistare e al godere non permette mai che l' azione non secondi subito ogni proposito di tal genere. Tutt' altra, e ben più difficile impresa è il comprendere e il ricercare beni superiori a quelli additati dai naturali istinti, il frenare ed anche il soffocare il senso e l' egoismo in omaggio a quei superiori beni, in una parola il perfezionamento etico. Quì vi ha una interna lotta da combattere ogni giorno, da ogni uomo, in qualunque più progredita società, e in ragione della difficoltà, incomparabilmente maggiore, il progresso non può non essere più lento e più malsicuro, di quello che in qualunque specie di pratiche attitudini e abilità. Ma appunto perchè tanto più difficile, il progresso morale del genere umano ha eziandio bisogno di estranei sussidi, i quali non hanno affatto i loro corrispondenti nel perfezionamento materiale. Autorità ed esempio di uomini migliori, magistero di religione, e sopratutto coazione diretta e indiretta delle leggi dello Stato; senza il concorso di tutti questi fattori non sarebbe stato possibile trarre il genere umano dall' originaria barbarie alla civiltà, nè conservare e trasmettere ai posteri, da aumentare, il patrimonio

di educazione e di civiltà, sudato e accumulato a stento attraverso a tanti secoli. Or ciò che dissi della educazione morale in generale, vale di certo rispetto al matrimonio in particolare, poichè questo è germe e guarentigia prima di tutta quanta la moralità del vivere civile. Esso è *artificiale* nel senso, in cui tale può dirsi tutta quanta l'umana costumatezza, anzi la stessa civiltà; nel senso che, come dianzi io dicevo, non già i meri naturali istinti, nè il solo spontaneo accorgimento, frutto della esperienza, trasformarono il vago concubito, e l'ignominiosa schiavitù della donna selvaggia, nel matrimonio umano e poi nel cristiano, ma eziandio veri costringimenti della libertà per opera di varie forze, intrinseche ed estrinseche, massime fra le quali la religione e le leggi. Chi può negare che i buoni costumi siano per la maggior parte degli uomini, più imposti che spontanei? O che nessun pericolo sia maggiore per l'ordine privato e pubblico, di quello che la impunità del mal fare, nel più lato senso della parola? [1]. A che si ridurrebbe l'onesto

[1] La insufficienza della dottrina del contratto a render ragione di qualsivoglia ordine di moralità, nella convivenza umana, e quindi la ragionevolezza dell'indissolubilità legale del matrimonio, considerata anche soltanto come un ajuto esteriore all'attuazione dell'ideale del matrimonio, raccomandato e imposto già dalla morale, non isfuggirono ai bravi Cenni e Tempia. Dice il primo: « uno dei migliori mezzi di impedire le passioni, è di sbarrar loro la via in guisa insuperabile;.... ciò avviene per tutte le umane passioni, massime per la principale e più potente, quella che nasce dall'attrattiva dei sessi » (l. c. p. 106), e il secondo: « è un grandissimo ajuto quello che la legge fornisce all'uomo, obbligandolo a separare con una barriera incrollabile una delle affezioni da tutte le altre » (l. c. p. 585). — Il conte Deforesta invece, nulla intendendo di quelle delicate cose, esclama: « rispetto all'amor dei figliuoli, ostacolo al divorzio, può la legge imporre ai parenti l'amore pei figli se non lo risentono? » (l. c. p. 246). E le idee di questo signore intorno all'amore fra coniugi sono della stessa risma e levatura (v. p. 60-90).

vivere, che cosa accadrebbe del matrimonio, se gli alti e difficili ideali che loro presiedono, fossero unicamente raccomandati all'autonomia piena e incondizionata degli individui, all'individuale difesa dei propri interessi e diritti? Le quali guarentigie sono di gran lunga meno insufficienti per distinguere nettamente il mio dal tuo, per custodire e aumentare il proprio, nella cerchia delle utilità esteriori e materiali.

Bando adunque, assoluto, irrevocabile, al proposito di discutere, sia il divorzio, sia un'altra parte qualunque del matrimoniale regime, col solo lume degli astratti concetti di libertà individuale, di uguaglianza e reciprocità contrattuale [1]. Ragionare di sì complessi e ardui problemi con premesse così semplici e anguste, è per verità facile intrapresa, e nella facilità sua seducente, ma inutile e vana, e vero fuor d'opera. Il problema del divorzio, come ogni e qualunque altro problema del matrimoniale regime, non è di diritto privato, come insegnano il Ministro e i Deputati più volte rammentati, ma, come sempre dai veri pensatori fu detto, è problema di diritto pubblico; in altri termini, non problema di *diritto individuale,* ma bensì di *diritto sociale.*

**Aspetto sociale della quistione del divorzio.**

Si tratta propriamente di investigare se la legge dello Stato possa accordare ai privati la libertà del divorzio, senza nuocere ai grandi interessi morali

---

[1] Dice ottimamente il Cenni (l. c. p. 30) « l'essenza del matrimonio non risiede nel consenso di quelli che lo contraggono, ma sì nell'ordine naturale stesso.... Il consenso non fa che *introdurre* il matrimonio tra gli uomini;.. . la causa che lo *conserva* è l'ordine naturale, la legge necessaria governatrice del mondo, in cui si ritrova la natura stessa delle cose;... il consenso è la causa perchè il matrimonio accada, non quella per cui sussiste » (l. c. p. 30).

della società, che nel matrimonio si compendiano, e a tutelare i quali, come ho dimostrato, il precetto e il costringimento della legge non è meno necessario della individuale libertà [1]. Si tratta di sapere se il rispetto del matrimonio nella pubblica opinione e nel costume debba fortificarsi, o non piuttosto vacillare e scemare, perchè ai coniugi si conceda, in certi casi e a certe condizioni, sciogliersi l'uno dall'altro totalmente e per sempre. Imperocchè, nella seconda ipotesi, anzichè invocare il divorzio in nome della libertà individuale e contrattuale, lo si dovrebbe certamente proscrivere in nome di un diritto e di un dovere superiore, del diritto e del dovere che ha lo Stato, di assicurare la moralità, diminuendo la libertà.

Tale è la vera indole, tali sono i veri termini della questione del divorzio, e questa è la prima conclusione, a cui io mi ero proposto di pervenire. In tal senso io diceva sopra che il problema in discorso è dei più elevati della psicologia e della sociologia, applicate al governo dell'individuo nella società.

Rettificate così le fondamentali premesse dei fautori del divorzio in Italia, sgombrata la mente dal nuovo feticismo del Dio libertà e del Dio contratto,

---

[1] Tale è pure la convinzione profonda dei valenti italiani più volte citati sopra, e la essenziale ragione per cui essi ripudiano il divorzio. Dice il Salandra: «nel proprio interesse lo Stato deve curare che la famiglia si conservi qual'è: una istituzione sociale, nella quale impera sovrana la sua legge sovrapposta all'arbitrio individuale, da cui non deve dipendere la stabilità del matrimonio, del *seminarium reipublicae*» (l. c. p. 30). E il Cenni: «Se, come concordano i giuristi e i filosofi del diritto, nessuno escluso, qualche matto a parte, il matrimonio è il fondamento dello Stato, pare evidente che lo Stato possegga una base tanto più ferma, quanto il matrimonio è più stabile; e che perciò attentare alla sua essenza sia portar la scure alla radice stessa del civile consorzio» (l. c. p. 68).

il seguito del mio discorso consisterà nello esplicare maggiormente la conclusione anzidetta, e nel farne concreta applicazione alle presenti condizioni della società italiana.

La libertà privata e la legge nel matrimonio.

Dire che il matrimonio, dire che il divorzio sono argomenti del diritto sociale, più che del diritto individuale; che in tutto quanto il matrimoniale sistema la libertà astratta dell' individùo e la legge dello Stato sono termini e forze antagonistiche, non significa già che l' individuo e lo Stato abbiano mire e tendenze opposte, cosicchè dei due prevalga il secondo soltanto per ragione di forza maggiore. Ciò è assurdo a pensarsi, e sarebbe impossibile a praticarsi. Nessuna legge infatti, per quanto esiga da chi ha conchiuso o sta per conchiudere un matrimonio, si è mai arrogata però, nè arrogar si potrebbe di imporre a nessuno la stessa conclusione di quel contratto. Gli ideali etici, onde è ispirata ogni e qualunque legge matrimoniale, sono il portato della civiltà del tempo e del paese, epperò sono capiti ed ammessi da ogni ragionevole persona, non appena ella si sollevi al disopra del senso e dell' egoismo. Soltanto la legge non affida totalmente alla libertà individuale, alla subbiettiva e privata responsabilità, il soddisfacimento pratico di quelle etiche esigenze, che pure in astratto nessuno ignora e disconosce. Siccome l' onesto agire incontra molti e gravi ostacoli nella stessa umana natura, la legge viene in aiuto della oscillante libertà, troncandone le esitazioni, spingendola coi suoi divieti e colle sue sanzioni a far quello che del resto la ragione di ognuno approva e consiglia. È questa l' indole, è questo il magistero di quel costringimento legale alla moralità delle sociali re-

lazioni, matrimoniali in particolare, di cui più sopra ho ragionato. Esso non crea un interesse sociale distinto dall' individuale, ma soltanto rende più manifesta la perfetta identità dell' uno e dell' altro. E per esso lo Stato e il suo diritto non si mettono già in opposizione colla libertà ragionevole dell uomo, ma soltanto con una libertà astratta, e tutta subbiettiva, la quale in sè medesima, e non altrove nè d' altronde, pretenda trovare e ricevere impulsi determinanti al bene piuttosto che al male. Forme legali del matrimonio, requisiti personali, impedimenti di vario genere, obblighi legali fra coniugi, condizioni e forme della separazione, divieto o condizionata concessione del divorzio, tutte queste leggi, qualunque esse sieno, devono in ogni paese ben governato, rispondere alla comune persuasione, trovar eco e conferma nella coscienza del più gran numero delle persone. Ma non inutilmente la legge colle proprie sanzioni scema negli uomini la libertà di venir meno agli stessi loro propositi morali. È quì il caso di dire con Cicerone: *servi legum facti sumus, ut magis liberi esse prossimus.*

A ben comprendere però l' ufficio della legge nel regime del matrimonio, il razionale significato e il pratico valore della precedente conclusione, importa premettere un' altra generale osservazione. Non soltanto ciò che è intrinsecamente disonesto, ma anche ciò che racchiude soltanto un prossimo pericolo di disonestà, può giustificare esigenze, precetti o divieti del legislatore. In altri termini, un atto, una libertà, per se medesima non ripugnante all' etica, ma che ne trarrebbe seco necessariamente altre meno innocenti o meno innocue, oppure il cui l' abuso non varrebbe il legislatore ad impedire, può essere non ingiustamente divietata o abolita dalla legge. Il contrario

si dice comunemente per verità, e ciò perchè sono per loro natura infrequenti i casi di ragionevole interdizione dell' uso pel timore di altri e maggiori mali o di abusi; eppure sono tutt'altro che pochi gli esempi di tal genere in ogni branca della legislazione. Dall' enumerarli mi dispensa al certo ogni cortese lettore. Ciò che tutti questi casi contraddistingue, ed è in pari tempo condizione affinchè in nome dell' abuso non ingiustamente si proscriva l' uso di una data libertà, è la reale esistenza di vicini pericoli, congiunti colla gravità dei medesimi. Di fronte a un pericolo lontano, o a un temuto danno di poca rilevanza, prevalgono di certo le ragioni della libertà, e gli interessi che gli individui annettono a un determinato uso della medesima. Or chi rifletta alla sociale importanza del matrimonio in particolare, non può disconoscere che il legislatore, nel regolarlo, oltre al dare nuova conferma e sanzione ai precetti e ai divieti dell' etica, ha diritto e dovere altresì di imporre nuove e proprie limitazioni alla libertà privata, di interdire cioè date facoltà, dati modi di agire, che taluno potrebbe in dati casi permettersi senza offesa della morale, ed anzi in armonia con questa, ove con buon fondamento egli ritenga che quelle facoltà, quei modi di agire, o sarebbero fomite invincibile di altre pretensioni consimili, ma non ugualmente plausibili, oppure verrebbero tanto facilmente abusati, quanto usati a dovere. Attesochè non vi ha abuso in fatto di relazioni matrimoniali e famigliari, che non sia piaga sociale, incomparabilmente più grave di sua natura, di qualunque diminuzione della individuale libertà.

**Pratico aspetto della quistione del divorzio.**

Il divorzio adunque deve o non deve essere reputato nocivo ai fini etici del matrimonio, e quindi

argomento di divieto per parte del legislatore, considerandolo non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione ai prevedibili suoi effetti pratici nelle condizioni generali della società. Colle quali parole io non intendo mettere in dubbio la tesi, universalmente ammessa e propugnata dai più sapienti filosofi e teologi, che, per sè medesimo considerato, il matrimonio sia un vincolo indissolubile e quindi il divorzio ripugni per sè medesimo al matrimonio [1], e debba venir ripudiato come contrario ai veri interessi della società, perchè contrario alla morale. Imperocchè ciò che nelle umane relazioni alla morale ripugna, è perciò stesso indubbiamente antisociale. Ed è certamente inconseguenza dalla parte dei fautori del divorzio il convenire, come fanno, nella opinione dell' intero mondo civile, che l' uomo e la donna non possono porre in essere fra loro una intima società di mutua assistenza e perfezionamento, altrimenti che perpetua e indissolubile, e l' affermare in pari tempo che quello sia un ideale da non potersi nè doversi colla forza imporre agli uomini dalla legge dello Stato. Ciò che per la natura delle cose e pel vero bene dell' umano consorzio la morale insegna dover essere, non può la legge non assumere come proprio precetto, e non circondare delle proprie sanzioni, se a quello scopo intende essa pure, e da certi e

---

[1] Bellissime considerazioni fanno su questo punto anche il Cenni (l. c. 1-40), e il sacerdote G. Zinelli *(Sul Divorzio, Osservazioni critiche,* Verona 1883 *passim).* La teologia cattolica ha sempre insegnato che il matrimonio era indissolubile di sua natura anche prima che fosse elevato alla dignità di sacramento. Pio VI lo dichiarò esplicitamente in una lettera al Vescovo di Agria ( V. Zinelli. p. 167). Il Cenni cita in proposito il Sanchez *De matrim.* Lib. II, dissert. XIII.

sicuri principî deve essere guidata. Non ha senso quella scissione fra l' ideale e il pratico in materia attinente al pratico regime degli uomini; e qual culto è mai quello che all' ideale si professa, mentre si prescinde da questo nel dar norma alla realtà? La legge è essa medesima un ideale, bensì un ideale praticabile; ma tale è pur certamente ogni norma dell' umano agire, senza della quale questo non differirebbe da quello degli animali, e tale per eccellenza l' indissolubilità del matrimonio ([1]). Io voleva soltanto colla precedente conclusione significare che se, ammessa come indubitabile e imprescindibile la norma etica e giuridica dell' indissolubilità del matrimonio, fosse nondimeno in taluni casi eccezionali indiscutibile la giustizia e la moralità del divorzio, non sarebbe per ciò solo risoluta la quistione se questo istituto si dovesse o non si dovesse ammettere anche in quei casi soltanto. L' opinione affermativa non potrebbesi ancora abbracciare fintantochè non fosse escluso che, in virtù di concrete circostanze, tutte proprie di un dato popolo o tempo, o non fosse possibile restringere il permesso del divorzio a quegli eccezionali casi, oppure non potessero molte volte sotto le apparenze di quelli celarsi macchinazioni inique, contro le quali il legislatore non sarebbe in grado di premunirsi. Che se l' una o l' altra di tali cose, o, peggio, entrambe, si potessero con buon fondamento prevedere, il legislatore avrebbe certamente il diritto e il dovere di interdire il divorzio in modo assoluto e senza eccezione nessuna. Nè sarebbe questa oppressione

([1]) Dice benissimo il Tempia (l. c. p. 387): « la virtù deve essere forse all' infuori assolutamente dalla legge, oppure la legge deve darne le più favorevoli condizioni esterne, perchè essa venga ad animare i suoi precetti? ».

dell' individuo, ma sibbene imposizione all' individuo di un nuovo dovere verso la società, di un dovere etico altrettanto sicuro, quanto trascendente la sfera dell' egoismo e della privata utilità.

Sono questi gli ultimi e veri e propri termini della questione del divorzio; a questi io voleva pervenire per via di successive analisi e determinazione. In essi viemaggiormente apparisce quel carattere sociale che io venni sopra rivendicando alla quistione, e quel saggio contemperamento delle ragioni della libertà e della società, in cui feci consistere quel carattere. Nella questione del divorzio, più che in altra matrimoniale e sociale qualunque, l' azione dello Stato a difesa della morale apparisce in tutta la sua pienezza, cioè rivolta non solo contro le dirette offese della morale, ma eziandio contro non remoti pericoli delle medesime; coercitiva non solo di una libertà apertamente disonesta, ma di quella eziandio, che, lecita per sè medesima, è sulla via di diventare licenza. Sotto il primo aspetto, mera conferma della cosidetta etica razionale o naturale; sotto il secondo aspetto, ampliatrice della medesima, e fonte di quella che non impropriamente potrebbesi appellare *morale sociale,* od *etica civile.*

**La quistione del divorzio e la psicologia.**

Nella vera scienza sociale, ignorata affatto dai guastamestieri del dottrinarismo liberale, il divorzio è da reputarsi ammissibile o no: *a)* secondo la rispondenza che vi si riscontri, o no, coi morali sentimenti dell' uomo civile; *b)* secondo la virtù che gli si possa attribuire o negare, di scemare nella *pubblica opinione* il rispetto del matrimonio e dei coniugali doveri, e nel *pubblico costume* i molteplici trascorsi che perturbano la società coniugale, e forniscono le stesse cause del divorzio.

Propriamente quindi la quistione del divorzio è questione di *psicologia sociale,* delicata oltremodo e difficile a risolversi, come tutte le altre dello stesso genere. Le quali sono moltissime. Io direi anzi, senza tema di esagerare, che ogniqualvolta si disputa intorno alla pratica opportunità di una data istituzione, non tanto si ha di mira ciò che il legislatore chiaramente proponesi, quanto ciò che ne intenderanno, e gli impulsi dell' animo che ne ritrarranno gli uomini di un dato tempo e paese. Non ad altre infatti fuorchè a quelle arcane cause, riposte nell' intelletto e nel sentire dei popoli, vuolsi attribuire il frequente fallire di tante riforme, pur belle e buone in astratto, e il non infrequente raccogliersi dalle medesime risultati opposti a quelli voluti e sperati. E ciò il volgo capisce, poichè non di rado odonsi giudicare le sociali riforme col criterio della cosidetta *impressione* che esse fanno sul pubblico. Ma la scienza soltanto da poco tempo sa intendere e studiare a quel modo i sociali problemi; bensì in poco tempo la *psicologia sociale* è venuta acquistando dignità e nome di disciplina a sè, uno dei tanti rami di quella psicologia, che presso le più progredite nazioni è oggi prevalente indirizzo, e per così dire nota dominante in ogni branca di studi, di riflessioni, di discorsi intorno alle cose e alle vicende umane. Purtroppo il pensiero italiano di nulla è meno penetrato, che delle ragioni e degli uffici della psicologia; non ultima cagione codesta della sterilità e inferiorità nostra, non meno nelle scienze morali, e sociali, che nella letteratura, nella storia, e nell' arte.

**Il divorzio e le speciali condizioni dei popoli e tempi.**

Far dipendere l'ammissione o il rifiuto di una riforma dagli effetti che se ne devono aspettare nel sentire e nel costume del popolo, gli è lo stesso che

proporsi di studiarla, non soltanto in relazione alla umanità in generale, cioè alle leggi generali dell' umana natura, ma eziandio in relazione alle speciali condizioni dei singoli popoli, rinunziando in pari tempo a soluzioni universali e assolute. La questione del divorzio, appunto perchè psicologica, è anzitutto bensì question sociale generale, che si vuol discutere in relazione alle universali leggi del sentire umano presso tutti i popoli civili, ma ella è poi altresì quistione speciale per ciascuno di questi popoli, cioè italiana in Italia, inglese in Inghilterra, e così via discorrendo; sempre diversa e sempre nuova passando da un popolo all' altro, e da una ad altra epoca storica di un medesimo popolo (1). Chi adduca a favore del divorzio in Italia, l' esserne fatto uso in Inghilterra o in America, somiglia ad un medico il quale consigli ad un malato una data cura e medicina, soltanto perchè altri l' abbiano praticata con vantaggio nella medesima malattia! Eppure gli odierni apostoli del divorzio in Italia e altrove ragionano appunto a quel modo. E ciò è ben naturale. La prevenzione, il partito preso onde quelli sono dominati, fondansi in gran parte sull' autorità dell' esempio, poco diversa nel caso da quella della moda. Stimo necessario diffondermi alquanto a porre in chiaro la vanità di siffatto ar-

---

(1) Ciò pure non hanno mai capito i campioni del dottrinarismo liberalesco di cui io dissi altrove (*Le donne non avvocate*, Pisa 1884) che non ha discernimento di tempi, di razze, e neppure di sessi. Uno dei più recenti apostoli francesi di quella funesta eresia, il Renault dice: « La possibilità del divorzio è giustificata dagli istinti più legittimi della natura umana; e non vi sono due nature umane, una germanica scandinava, o slava, e l' altra latina » (ap. Salandra, p. 65). Come se minime differenze nei sentimenti e nella educazione non avessero talvolta rilevantissime conseguenze pratiche nel governo degli uomini!

gomento, così frequentemente adoperato, e tanto imponente agli occhi del volgo.

Francia nel 1792, nel 1799, e nel 1803, Germania, Alsazia-Lorena, Svizzera, Belgio, Russia, Danimarca, Olanda, Norvegia, Svezia, Haiti, Virginia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, New-York, Massachusset, Luigiana, Pensilvania, Illinois, Inghilterra, Grecia, Romania, e persino la Turchia; - tutta questa sfilata di nazioni moderne, tanto diverse sotto ogni rapporto, adduce il Ministro di Giustizia del 1.° febbraio 1881 in appoggio della sua proposta. Peccato che egli non potè aggiungere a quelle citazioni anche quelle della recente legge francese del luglio 1884. Altri aggiungono ancora gli antichi esempi degli Ebrei, dei Greci e dei Romani, formando così una tale massa di suffragi a favore del divorzio, che, dove questa istituzione ancor manchi, sembri ingiustizia l'imporne più a lungo la privazione, e ognuno sia tratto ad esclamare coll' Alighieri: *se già fosse, m' è tardi.*

In realtà quella lunga lista di popoli, così diversi per indole e civiltà, non può costituire un unico argomento. E poi gli invocati esempi sono tutt'altro che presentati nell'interezza loro; circostanze ed elementi essenzialissimi vengono passati sotto silenzio, senza cui quegli esempi non possono essere rettamente compresi e giudicati. Oltracciò, come tutti i fatti storici, anche quelli sono tutt' altro che definitivi, ed immutabili; in più di uno Stato la legislazione sul divorzio è in via di trasformazione, e può essere domani diversa da quella dell' oggi. Tutto ciò io chiarirò brevemente.

**Il divorzio nella Carolina del Sud.**

Accenno appena ad una inesattezza di fatto, sfuggita al Ministro della Giustizia nella foga di

enumerare e di accumulare nomi e suffragi di popoli; quella di asserire vigente il divorzio nella Carolina del Sud. Vero è al contrario che il divorzio non ha potuto mai essere introdotto in quello Stato, che pure, come osserva il mio amico Coudert, non è dei meno importanti dell'Unione americana, se si ha riguardo all'intelligenza e al coraggio dei suoi abitanti, al numero degli uomini valorosi che esso diede in ogni tempo all'armata e alla politica degli Stati Uniti ([1]).

Eterogenei esempi dissi quelli suaccenati. E di vero, cominciando dagli Ebrei e dai Turchi, popoli poligami, e i quali non il divorzio praticano, ma il maritale ripudio, l'esempio loro non può davvero mettersi in un fascio con quello p. es. degli Inglesi e degli Americani, e più che a suffragare, serve invece mirabilmente a sconsigliare la riforma in discorso presso popoli cristiani. Gli Ebrei, del resto, non hanno mai considerato il divorzio come una istituzione buona in sè; tutt'altro, e ne' tempi moderni, vivendo commisti a popoli cristiani, che loro consentivano eccezionalmente il libello di repudio, fecero assai meno frequente uso di questa libertà di quello che del divorzio facciasi uso fra i popoli cristiani che se lo permettono. Due circostanze codeste, che avrebbero dovuto distogliere i moderni divorzisti dall'addurre siffatto esempio, se le prevenzioni non impedissero a loro o di sapere, o di ricordare, o di riferire esattamente i fatti che stanno contro la loro tesi ([2]).

Il divorzio presso gli Ebrei.

---

([1]) F. R. Coudert, *Le Divorce*, Réponse à M. Dumas, New-York 1880, p. 46.

([2]) Nel Genesi (c. 2, v. 24) il matrimonio è rappresentato come indissolubile Si introdusse più tardi l'uso del divorzio fra gli Ebrei, come quello della poligamia, che pure nel Genesi non apparisce ammesso.

Non maggiormente si attaglia ai popoli cristiani l'esempio dei Greci e dei Romani, per la gravissima ragione che in Grecia e a Roma il divorzio, come in generale il matrimonio, non fu mai propriamente disciplinato dallo Stato come argomento di sua spettanza, nè mai il suo regime fu il frutto e l'espressione di una sintesi chiara, di un pieno ed esatto confronto delle ragioni pro e contro, dei vantaggi e dei danni, nella mente di nessuno. Basta leggere infatti il tante volte citato titolo *De repudiis* (lib. 5, tit. 17) del Codice giustinianeo, per vedere che anche ai tempi di Giustiniano il divorzio compievasi senza concorso del giudice tutte le volte che il marito o la moglie lo volevano. Gli imperatori Teodosio, Valentiniano, e Giustiniano medesimo, enumerarono bensì i casi di lecito divorzio, ma non già allo scopo di impedirlo, bensì a quello soltanto di infliggere pene a chi, all'infuori di quei casi, abbandonasse la moglie od il marito. E così la libertà, o meglio l'arbitrio dei privati predominava in quella materia, e non il pubblico interesse, il cui legittimo interprete è lo Stato.

**Il divorzio presso i Greci ed i Romani.**

Fu in vigore il divorzio in Francia dal 1792 al 1816, ma non venne ripristinato che nell'anno 1884,

**Il divorzio in Francia.**

---

Mosè permise agli Ebrei il ripudio, *propter duritiam cordis*, come dice il Vangelo. Ma che il ripudio non fosse atto onorevole pel marito, si rileva da *Malach. Prof.* (c. 2, v. 10). Onde i cristiani insegnarono fin dal principio che G. C., proscrivendo il divorzio, non sciolse, ma perfezionò la legge, e ricondusse il matrimonio a quella purezza che esso aveva in origine anche presso gli Ebrei: *in principio* non *fuit sic* (V. Zinelli, l. c. p. 60, 182, 165, e Cenni, l. c. p. 77, 79, e gli autori citati dal secondo, cioè Buxtorf, *De spons. et divort.*, Basilea 1652, e Bohemer, *Jus eccles. protest.* IV, p. 322). — Durante i *cinquant'* anni di signoria austriaca, fra la popolazione israelitica delle provincie venete, ascendente a circa *seimila* persone, si ebbero *due* soli casi di ripudio, dei quali uno in seguito a condanna criminale (V. Giuriati, *Le leggi dell'amore*, Torino 1881, p. 146).

dopo sessantotto anni di abolizione, dopo che per tre volte ebbe a votarlo la camera dei Deputati, e per tre volte a respingerlo la camera dei Pari durante il governo di Luigi Filippo; e dopo che la stessa camera dei Deputati della terza Repubblica aveva ripudiato nel 1881 ciò che tre anni dopo ella si risolvette a proclamare. E quel che più monta, e che è sfuggito ai nostri divorzisti, il favore del divorzio ha oggi ben altre e più impure origini che non avesse durante la prima Rivoluzione. Come ottimamente osserva il Tempia [1], non sono mere aberrazioni metafisiche le vere cause dell'odierno pervertimento degli intelletti in Francia e altrove, sia nella dottrina della famiglia, sia in quella della società, ma bensì i corrotti costumi, il poco rispetto della virtù, la crescente indulgenza verso i coniugali trascorsi [2].

**Il divorzio in Inghilterra e in altri Stati.**

È in vigore il divorzio in Inghilterra, nei paesi Scandinavi, nella Germania, in quasi tutti gli Stati Uniti d'America, in Russia, Grecia, Rumenia, Serbia e Bulgaria, ma, quand' anche da nessun altro punto di vista l'autorità di tali esempi si potesse revocare in dubbio di fronte alle altre nazioni cristiane che il divorzio non ammettono, vi osterebbe sempre la

---

[1] l. c. p. 587. Non a torto il Tempia, indignato del mal esempio francese, esclama: « non si maravigli la Francia se il mondo civile si schieri contro di lei, come contro la minaccia di un sovvertimento convulso di ogni legge sociale » (ib.). *Mala Francia*, diceva la povera Ingeburge, moglie di Filippo Augusto, (v. Legouvé, *Hist. mor. d. femm*), ed oggi pur troppo lo stesso grido è per consimili cause ancor più giusto e più generale.

[2] L'egregio avvocato Santoni De Sio nel suo dotto e accuratissimo libro *La Donna e l' avvocatura*, dice (p. 49): « che avrà detto il Gabba, ora che il Senato francese, col suo voto del 7 giugno 1884, ha approvato la seconda lettura della legge che ristabilisce il divorzio in Francia? » Ecco che cosa io ho detto: un Senato fa e l'altro disfà, e nessuno sa quando nè come questa vicenda finirà.

rilevantissima differenza di religione che fra gli accattolici e i cattolici intercede. La qual differenza produce due diversi effetti, naturalissimi entrambi, e di somma importanza nella quistione legislativa del divorzio. Imperocchè, come osserva benissimo il Tempia [1], nei paesi protestanti, non essendo soltanto ammesso il divorzio da entrambe le leggi, civile e religiosa, ma in generale mancando quel dissidio fra religione e Stato, che è proprio invece dei paesi cattolici, non solo la dissolubilità del matrimonio non ripugna al senso morale della miglior parte della popolazione, ma ad onta di essa non viene a mancare alla famiglia la guarentigia di profondi e generali sentimenti religiosi. Mentre invece nei paesi cattolici, e p. es. nell' Italia nostra, circostanze opposte alle anzidette mettono pur troppo in conflitto la legge del divorzio colla coscienza religiosa e morale del popolo, e lascian senza riparo, anzi accrescono i pericoli che quella istituzione già per sè medesima arreca dovunque alla famiglia. Ma su quest' ultimo punto io ritornerò più sotto in più comoda occasione.

**Differenze fra le legislazioni in materia di divorzio.**

Nulla poi di più vario del numero e della natura dei casi e delle condizioni, in cui il divorzio è ammesso nelle differenti legislazioni. Rispetto al numero dei casi, il Codice Napoleone, oggi ancora vigente nel Belgio e nell' Olanda, e con poche modificazioni rimesso in vigore in Francia dalla legge 27 luglio 1884, ne annovera *cinque; sette* ne annovera la legge Svizzera del 24 dicembre 1874, *undici* il Diritto territoriale prussiano. Invece la legge inglese del 1857, e quella vigente a Nuova-York, annoverano

(1) l. c. p. 584.

*tre* soli casi, e il diritto russo *due* soli. ([1]) Evidentemente tutte queste varie legislazioni non possono fare autorità col loro esempio, se non rispetto ad un minimo numero di casi di divorzio, che tutte ammettono, epperò non valgono di certo a suffragare una proposta di legge, come quella presentata al Parlamento italiano, che in numero di casi di divorzio sorpassa tutte quante le leggi conosciute, perchè tanti sono, nè più, nè meno, quanto quelli della semplice separazione.

Non vale del resto l'esempio altrui, perchè altri lo imiti, ove in pari tempo non si dimostri che chi si deve imitare, è veramente soddisfatto e contento del proprio modo di procedere. Ora anche questa essenzialissima circostanza non curano affatto gli odierni apostoli del divorzio, e se ne possono rallegrare davvero, chè altrimenti la loro fede sarebbe stata scossa non poco.

**Virtù moralizzatrice del divorzio, in Russia, in Prussia, in Inghilterra e agli Stati Uniti.**

E di vero chi non sa per esempio che, ad onta dell' istituto *moralizzatore* del divorzio, la costumatezza è assai poca in Russia, e in Rumenia, specialmente nelle classi superiori, che sono anche le sole a far uso di quel beneficio, come, fra i musulmani, della poligamia? Eppure ricorresi al divorzio in Russia raramente assai: 829 volte l'anno in tutto l'immenso impero, delle quali, dieci su cento per adulterio, le rimanenti per condanna o per abbandono del coniuge ([2]); sicchè non pare davvero che vi si attribuisca una gran virtù di prevenire e di riparare i matrimoniali disordini. — Nella Prussia invece si praticano più divorzi fra i protestanti che

([1]) Accennavano però i giornali dell'estate del 1884 a prossime modificazioni della legislazione russa sul divorzio nel senso di una maggiore *libertà*.

([2]) v. Salandra l. c. p. 33.

in ogni altro paese d' Europa, quasi 8000 nell' anno 1878, cioè trenta volte più che nell' Inghilterra, e la diffusione di quell' uso è venuto sempre crescendo in questi ultimi anni, mentre in pari tempo venne dovunque scemando la buona fama della prussiana costumatezza; sicchè il divorzio in Prussia apparisce fomite, anzichè ritegno della corruttela e della dissoluzione della famiglia (1). Non mancano del resto autorevoli voci in Germania fra i protestanti medesimi, le quali additano appunto come titolo di inferiorità dalla riforma luterana al cattolicesimo, la soverchia indulgenza verso l' egoismo e la sensualità a detrimento della santità del matrimonio. E questa censura è pienamente convalidata dalla storia del divorzio, dai primordi della Riforma fino al processo che ultimamente fu discusso e deciso tra Madama Kolemine e il Granduca di Assia Darmstadt (2) *. Nell' Inghilterra e negli Stati Uniti

---

(1) ib. p. 31.

(2) In Danimarca nel 1845 vi fu un teologo il quale caldeggiò il ristabilimento del dogma cattolico dell' indissolubilità del matrimonio (v. Zinelli, l. c. p. 156). E il pastore evangelico Sintenis di Magdeburgo disse in un sermone le seguenti parole: « come mai noi altri protestanti, e con qual diritto potremo più sostenere contro la Chiesa Cattolica, che noi non ammettiamo se non le sante scritture come misura della nostra fede e della nostra morale, mentre in materia di divorzio sono i cattolici, e non siamo già noi, coloro che si attengono fedelmente alle parole di G. C. e dei suoi apostoli? » (ib. p. 157) *.

* Fu grave scandalo tre secoli fa (V. la mia *Condizione giuridica delle donne*, 2.ª ediz. p. 602), che il Langravio Filippo di Assia prendesse una seconda moglie vivendo la prima, e precisamente vi riuscisse col soccorso di quel Martin Lutero, che pure aveva detto ciò che io riportai come epigrafe di questo scritto: *ego quidem detestor divortium ( an licitum autem sit, non audeo definire ).* Ma è scandalo appena minore il recente divorzio del Granduca d' Assia Luigi IV dalla sua seconda moglie morganatica, Contessa

d'America, prima delle recenti leggi che hanno reso

---

Alessandrina De Hutten-Csapska, chiamata prima Mad.ª Kolemine, pochi mesi dopo la conchiusione del matrimonio. La sentenza 22 luglio 1884 della Corte d'Appello di Darmstadt (v. *Allg. Zeit.* di Monaco 15 ott. 1884), che ha pronunziato quel divorzio, non è fatta dicerto ad onore di quel magistrato, nè della intiera nazione che permette ad un proprio membro, sia pure un Principe, di offendere in quella maniera quei due grandi principî della civiltà cristiana, che sono: la santità del matrimonio e la uguaglianza dei sessi e delle classi davanti alla legge morale e civile. Quali ragioni aveva il Principe di Assia di sciogliere il suo recentissimo matrimonio con Madama Kolemine? Non altra, a sua medesima confessione, fuorchè l'essersi accorto di avere fatto un grande sbaglio riprendendo moglie, lui vedovo con figli della compianta principessa Alice d'Inghilterra, e sposando una privata, lui Principe regnante, e imparentato con molte altre dinastie sovrane, cominciando da quella d'Inghilterra, e dalla nobilissima sua suocera Vittoria Regina. E che quello fu uno sproposito, lo dissero tutti prima e dopo che venisse commesso; ma quando e dove mai fu ammesso nel mondo civile che soltanto perchè spropositato, un matrimonio si possa disciogliere, e quanti matrimoni sussisterebbero, se cosiffatta causa di scioglimento si ammettesse? Non tanto però sorprende una domanda di tal natura e per tal ragione, da parte del Principe d'Assia, quanto il vedere che essa ottenne il suo effetto col concorso di un'alto consesso giudiziario. Fa sorpresa il vedere che anzitutto le stesse leggi vigenti in Assia e in altre parti della Germania protestante, facciano distinzione fra le cause di scioglimento del matrimonio, sufficienti pei Principi regnanti, e quelle richieste pei privati cittadini, e il sapere che la giurisprudenza di quei paesi è divisa e oscillante circa lo applicare quella distinzione in particolare al divorzio per semplice consenso dei conjugi. Quella distinzione e questo dubbio si apprendono dalla succitata sentenza giudiziale, e per sè sole rivelano una tal condiscendenza verso la persona del Principe, che mal si concilia coi fondamentali principî della morale e della civiltà moderna. Ma la sentenza medesima rivela anche più e peggio. La Corte invero di Darmstadt, dopo essersi dichiarata propensa all'opinione che il solo consenso non possa essere sufficiente motivo del divorzio neppure d'un Principe *(es möchte bedenklich sein)*, e avere anche riconosciuto che neppure una *invincibile avversione* sussisteva fra il Granduca d'Assia e la già Mad. Kolemine, credette nondimeno di potere e dovere pronunciare il chiesto scioglimento del matrimonio per *causa determinata.* Ma per qual causa?

tanto più facile il divorzio, il matrimonio era consi-

---

La causa è: *l' universale disapprovazione del paese, l' eccitamento della pubblica opinione*, e la conseguente *ripugnanza insuperabile* del Principe a convivere ulteriormente colla nuova sua moglie, e il consenso anche di quest' ultima ad uscire da un matrimonio, che essa pure riconosceva ormai destituito di ogni speranza di domestica felicità. In altri termini, la Corte dichiarò lo scioglimento del matrimonio in quistione, fondandosi sul *consenso* dei conjugi, avvalorato da una causa *politica*, cioè dall' interesse di Stato che il matrimonio si sciogliesse. Ma che signica ciò nel vero e proprio linguaggio del diritto matrimoniale? Significa anzitutto: disciogliersi il matrimonio di un Principe protestante tedesco, per *il solo consenso* dei conjugi; imperocchè le *cause determinate* del divorzio furono sempre intese cause private, e cause date da un conjuge all' altro, quali non sono davvero gli interessi politici e i suggerimenti della ragione di Stato. Significa poi anche un' altra e ben peggior cosa. Significa potersi anche oggi disciogliere il matrimonio di un Principe tedesco protestante per solo *consenso apparente* dei conjugi, cioè non solamente senza nessuna vera e propria causa determinata, ma eziandio senza che una delle parti, la più debole, abbia consentito altrimenti che per sottomissione alla volontà della più forte. Imperocchè quale altra ragione mai poteva determinare la contessa Alessandrina a separarsi da un uomo, al quale sarebbe a lei mancato persino il tempo di render male per bene, quand' anche di ciò ella fosse stata capace? Essa stessa dichiarò al tribunale che consentiva al divorzio nella persuasione di *dover fare questo sacrificio (im Bewusstsein, dass Sie dieses Opfer bringen müsse)*. Significa da ultimo quel responso, che anche al giorno d' oggi un Principe tedesco protestante può sciogliere un suo matrimonio, se per ragioni di Stato lo vuole, quand' anche la moglie nol voglia. È questa la vera morale della favola nel celebre divorzio del Principe d' Assia; l'abbiano o non l'abbiano intesa i giudici di Darmstadt, non la intende diversamente il mondo intiero, in Germania e fuori. Ma non è morale, come non è favola; è in sostanza lo stesso concetto del diritto del Principe, in fatto di matrimonio, che avevano Filippo Augusto di Francia ed Enrico VIII d'Inghilterra. Ma il paese dove è possibile ad un Principe, e sia pure a questo solo, il prendersi giuoco in quella guisa del matrimonio e della moglie, pubblicamente e sotto l' egida delle leggi e dei tribunali, non può vantarsi di certo di prendere abbastanza sul serio nè la santità del matrimonio, nè la dignità del sesso femminile. Peccato che su questi argomenti Martin Lutero non abbia dato migliori esempi, non abbia fatto a meno di riformare.

derato indissolubile (1), onde Madama Necker (2) spiritosamente osservava che l' attribuire al divorzio i costumi severi dei protestanti, sarebbe lo stesso che far merito della buona salute di una popolazione al medico che non è chiamato mai. Dopo che il divorzio è diventato in quei paesi più facile a ottenersi, e quindi più frequente, sono tutt' altro che persuasi coloro i quali ne conoscono davvicino le odierne condizioni sociali, e fra essi non pochi inglesi e americani, che la moralità pubblica e il sociale benessere abbiano progredito per quella causa. Molte testimonianze potrei addurre in proposito, ma basterà che io alluda alle comunicazioni recentemente fatte alla *American Association for the promotion of social science,* da due autorevolissimi membri, i signori Robinson e Dike, ed al non meno autorevole giudizio del Jannet intorno ai gravi pericoli procacciati alla società americana dall' attuale larghezza della legislazione intorno al divorzio (3).

---

(1) La legge inglese del 1857 ha creato una *Court of divorce,* e perciò, come pure con nuove regole di procedura, rese più facile il divorzio, ma non ha aumentato le cause di questo, ad eccezione della sola causa nuova dell' adulterio del marito, accompagnato dall' abbandono della moglie (v. Salandra, l. c. p. 27).

(2) Ap. M. Gioia, *Teoria civile e penale del Divorzio.* p. 52.

(3) V. *Journal of Social science,* November 1881, Boston et New-York 1881. — C. Jannet, *Les États Unis contemporains* 2.e ed. Paris 1876, p. 207, afferma che in quei paesi l'uso comunissimo del divorzio farà ben presto si che le nozioni di matrimonio, di fede coniugale, di adulterio, non avranno più nessun significato pratico. (ap. Sal. l. c. p. 24). — Il Carlier nel suo *Mariage aux État Unis* cita l' americano Bishop, il quale in un libro *On marriage and divorce,* dice rispetto allo Stato dell' Ohio: « non esservi legge, di cui siasi maggiormente abusato, che della legge del divorzio, cosicchè la maggior parte degli abitanti reputavano il matrimonio il meno obbligatorio dei contratti; quanto allo Stato di Indiana, esser costà così facile il divorzio, che da ogni parte vi si accorreva per ottenerlo » (ap. Cenni l. c. p. 103).

Ed anche l' opinione pubblica è tutt'altro che edificata in quei paesi dagli esempi che a noi si proporrebbero da imitare. Avvertasi p. es. che nella buona società inglese una donna divorziata, e peggio ancora rimaritata, non trova modo di penetrare [1].

In altri paesi finalmente, come p. es. fra i cattolici della Germania e della Svizzera, il divorzio è da troppo poco tempo introdotto, perchè l' esperienza fattane valga a confermare l'aspettativa di legislatori e popoli, oppure a farli ricredere. Osserverò soltanto rispetto alla Svizzera che difficilmente può ridondare a bene una riforma la quale, sottoposta ad un plebiscito, venne adottata con soli 7000 voti di maggioranza e con 250,000 voti contrarii.

Dove poi il divorzio regna senza la piena soddisfazione del popolo, e di coloro che ne conoscono a fondo le condizioni e i bisogni, chi può escludere che le relative leggi non abbiano ad essere più o meno presto abolite o modificate? E quando ciò accada, che figura faranno coloro i quali avranno raccomandato e fatto accettare altrove l' imitazione dello straniero esempio, non sopravvissuto alla copia? A cosiffatta sorpresa non va esposto soltanto chi i fatti e le costumanze di stranieri popoli non si accontenta di constatare, ma anche apprezza nel loro vero valore, esaminando minutamente le circostanze che le accompagnano.

**Conclusione circa l'argomento dell'esempio di altri Stati nella quistione del divorzio.**

In conclusione, sono così gravi le differenze sociali fra i vari Stati, passati e presenti, che ammettono o non ammettono il divorzio, tanto differiscono fra di loro le legislazioni dei medesimi su quell'argomento, e, quel che più e peggio è, tanto sono

---

[1] V. P. Féval, *Pas de divorce, Réponse à M. Dumas*, Paris 1880.

discordi le opinioni intorno alla utilità morale e sociale di quella istituzione, dove essa è in vigore, che il preteso argomento storico in favore della medesima si riduce ad una mera apparenza, si risolve in una petizione di principio. Onde giudicare se il divorzio convenga ad un popolo, perchè conviene ad un altro, o presso un altro è in vigore, bisogna anzitutto dipartirsi da una completa e accurata analisi delle condizioni proprie di ciascuno di quei popoli. Tant'è che per ciascun popolo discutasi l'opportunità della riforma, non avendo riguardo ad altri che a lui, e senza prevenzioni di sorta alcuna. Soltanto la conchiusione a cui per tal via si pervenga, può ricevere poi utile conferma dal confronto di altri popoli e leggi. È questo, e non altro, l'ufficio della legislazione comparata, della quale è tanto facile abusare, come della statistica.

Vorrei avere la penna di Paolo Féval, onde cogliere e ritrarre al vivo le tristi influenze psicologiche e il conseguente danno sociale del divorzio, in sè medesimo considerato, cioè presso ogni e qualunque popolo civile. L'eccellente libro di quel grande scrittore [1] è tutto uno svolgimento di quel tema, e in finezza di analisi e felicità di espressione sorpassa quanto fu scritto prima e dopo da altri, in ogni lingua e paese.

**Il divorzio e il sentimento.**

Anch'io penso con lui che, all'infuori di pochi ed eccezionali casi, il divorzio contraddice e ripugna a tali sentimenti dell'animo umano, che non sol-

[1] Godo di vedere così giudicato il libro di Féval anche dalla esimia signora Mason Daum in una sua nota alla traduzione del mio primo scritto sul divorzio. Qual contrasto coi sofismi declamatorii, colle ampollosità semiserie dell'autore della *Dame aux camélias!*

tanto la vita famigliare, ma il consorzio umano in generale ne debba venire pervertito e imbarbarito.

Non c' è nessuno che dubiti, dai Romani in poi, conchiudersi il matrimonio col proposito della indissolubilità, e da questo proposito desumere tutta la sua importanza morale e civile. Questa grande verità riposa sulle naturali leggi dell' umano sentire, è anzitutto una verità psicologica. Un uomo e una donna, che hanno per qualche tempo convissuto in una famigliarità, che ogni altra sorpassa, e che nessun confronto vale a far comprendere, non possono più diventare stranieri l' uno all' altro. Quand' anche non formino in due corpi un' anima sola, sono due anime che non si possono mai più separare del tutto, separandosi i corpi. È quindi il divorzio in opposizione colla psicologia, è tal violenza contro noi stessi, quale di certo nessuna persona di retto sentire può imporsi, fuorchè in ben pochi casi ed estremi. Che se il divorzio, diventando frequente e comune, cessasse di essere una violenza morale, ciò significherebbe di certo un generale e spaventevole pervertimento. Primo Augusto Comte addusse codesto riflesso contro la istituzione del divorzio, e gli parve gravissimo argomento per ripudiarlo; davvero egli fu positivista nel miglior senso della parola, avvertendo e debitamente apprezzando un fatto psicologico di tanta importanza [1]. Si comprende invero che un marito, tradito negli stessi primordi del suo matrimonio, possa trovare nel sentimento del proprio decoro tanta forza da scacciare del tutto e per sempre da sè una donna, che pur non dimenticherà mai di avere

---

[1] A. Comte, *Cours de phil. posit.* Vol. IV, p. 400, e V, p. 309 e seg., 479 e seg.; — e *Syst. de polit. posit.* II, p. 187.

amato. In questo caso la violenza fatta al più forte degli umani sentimenti è penosa, straziante, ma non è funesta al carattere, che ne ritrae invece maggior vigore e nobiltà. Ciò dicasi specialmente se non ci sono figli, il cui amore aumenta nel coniuge offeso la pietà verso l'altro e verso sè medesimo. Ma se, oltre all'essere la convivenza coniugale durata molto tempo, la qual cosa significa non soltanto invincibili abitudini dell'animo, ma quasi sempre altresì una qualche diretta o indiretta responsabilità in ciaschedun coniuge di ciò che l'altro fa o non fa, se, oltre ad una lunga convivenza, i coniugi sono anche circondati di prole, chi non vede e non sente che nel coniuge offeso, e per quanto gravemente offeso, la pietà verso se medesimo non può più separarsi del tutto dalla pietà verso altrui [1]? In questa seconda ipotesi il divorzio disdice tanto ad una retta coscienza, quanto la soddisfa nella prima. Giusta e salutare violenza morale nell'un caso, eccessiva invece e pervertitrice nell'altro. Or non vi ha legge, nè vi fu mai, la quale restringa il divorzio ai soli casi della prima specie, e nessuno dei propugnatori di quella istituzione, fu nè sarà mai favorevole a restrizione siffatta. E così la legge del divorzio, dovunque sia ammessa, e qualunque siano i limiti suoi, non può venire praticata senza che in qualche misura, fosse anche minima, ne vengano educati gli uomini a durezza e inumanità.

---

[1] Invece il conte Deforesta nella sua erculea lotta contro il senso comune, arriva a dire: « quando le rughe, etc. avranno cacciato l'amore dai sensi,..... vorremo imporre a questi disgraziati (vecchi coniugi) l'eternità del loro nodo? ..... La legge vuol essere più clemente e più arrendevole nello sciogliere un vincolo, che del resto deve durare ancora per poco ». (l. c. p. 237).

**Sensibilità germanica e sensibilità latina.**

Vario è bensì il pericolo di quel naturale effetto del divorzio, secondo la varia indole delle nazioni. Maggiore certamente presso i popoli latini che non presso i popoli germanici. Senza voler quì fare una digressione di psicologia sociale comparata, non parmi temerario l' asserire che quella facile impressionabilità, quella prevalenza dell' affetto sulla ragione, che sono dominanti fra i Latini, e specialmente fra gli Italiani, non sono comuni fra Inglesi e Tedeschi, e nazioni affini. Di qui provengono pregi e difetti propri di ciascuna di quelle grandi famiglie di popoli, differenze profonde, le quali fanno sì che i medesimi atti siano lodevoli o indifferenti per gli uni, e non siano possibili per gli altri, se non contraffacendo e guastando il carattere. Che un uomo o una donna inglese, olandese, o scandinava, trovi ragione non solo, ma potenza morale di staccarsi del tutto e per sempre da una donna o da un uomo, con cui ebbe per lungo tempo comune ogni più delicato interesse della vita, con cui avrà sempre eguali diritti e doveri verso la medesima prole, può essere, poichè il divorzio è praticato da quei popoli senza grave scandalo, e non è la sola feroce abitudine della loro vita pubblica e privata [1]. Ma che un italiano, un francese, possano altrettanto, non è a credere. Quel contrasto d' affetti onde il divorzio proviene, e che questo alla sua volta produce e propaga in più larga cerchia di persone, è

---

[1] Non di rado però si vedono anche fra questi popoli tener dietro al divorzio così tristi conseguenze, da doversi dire sproporzionato quel tremendo partito alla forza morale di molti di coloro che vi ricorrono. Soltanto nei mesi di maggio e giugno 1884, e nella sola città di Chicago, due mogli divorziate furono uccise dal primo marito per gelosia. In un caso gli ex coniugi chiamavansi Grubb, nell' altro non me ne ricordo il nome.

troppo forte pel temperamento morale dei Francesi e degli italiani (¹), e lo snaturerebbe, anziche ingagliardirlo come fantasticano taluni dottrinari. Introdotto il divorzio in Italia, io credo che, all'infuori di casi eccezionalissimi di matrimoni distrutti all'atto stesso in cui cominciarono, non oserebbero sulle prime prevalersene i buoni e onesti coniugi, che pure ne avessero tutte le ragioni contemplate dalla legge. Esso rimarrebbe per qualche tempo prerogativa delle sole persone di animo duro e insensibile, benchè oneste e innocenti. Poco nobile categoria di coniugi quest'ultima, la quale non farebbe onore davvero al divorzio, come del resto poca fiducia ispirano persone siffatte, sia quando contraggono matrimonio, sia quando se ne dolgono per torti ricambiati, e la colpa di questi in nessuna

(¹) La stessa osservazione fanno anche il Salandra (p. 71) e il Cenni (p. 23). E il primo cita un passo notevolissimo dal tedesco Hillebrand (*La France et les Français pendant la seconde moitié du XIX siècle*, Paris 1880), mancato non ha guari ai vivi, il quale istituisce un confronto, anche meno lusinghiero del mio per le razze germaniche, fra la famiglia germanica e quella latina. « La famiglia germanica, tedesca od inglese, dice l'Hillebrand, fondata sull'istituto della generazione, nobilitato, mantenuta dai bisogni dei figli, si scioglie naturalmente per effetto dell'emancipazione di costoro, e per lo stabilirsi di nuove case, ovvero si regge soltanto per virtù di vincoli fiacchi. Al contrario la famiglia francese, opera di una ragione ordinatrice, ed istituziene sociale, perdura per lungo tempo in una intimità eguale. È commovente spettacolo il vedere fra quel popolo quale affetto consacrano alla loro madre i figli fatti uomini ». — Il Cenni, richiamandosi alla profonda osservazione del sommo Gioberti che: « l'amorosità delle stirpi è proporzionata alla loro capacità nell'incivilimento », osserva che i Greci e Romani fra gli antichi. gli Italiani fra i moderni intendono più altamente l'amore, che non popoli di meno radicata civiltà. Onde gli affetti coniugali e famigliari sono anche fra quei popoli più profondi e più durevoli, e il divorzio meno risponde al loro sentire, alla loro tempra morale.

parte ascrivono a se medesime (1). Ma coll'andar del tempo, la funesta influenza dell'istituzione si farebbe assai maggiormente sentire in Italia, di quello che presso nazioni di più forte carattere. Imperocchè senza paragone maggiore in quella che in queste sarebbe il numero delle persone trascinate dall'esempio a far violenza a se medesime, onde il carattere nazionale, a poco a poco snatu-

---

(1) In un libro che non tratta *ex professo* della quistione del divorzio, nell'opera di *Granveau, La prostitution*, Paris, 1872, (2.a ediz.e p. 36 e segg.) trovo un passo eloquentissimo, che va a cappello con ciò che io dico nel testo. È la confessione di un anonimo divorziato. *Cette tolérance de la loi fait le malheur de ma vie. Dans le pire des ménages on s'aime plus qu'on ne le croit; et n'eût on été uni que peu de temps, le souvenir de ces heures si courtes est impérissable. Ma première femme n'est jamais devenue pour moi une étrangère; souvent je l'ai rencontrée dans le monde, sa vue me causait un indicible malaise. L'antipathie que m'inspirait l'époux de ma seconde femme, m'indiquait trop clairement l'aversion que je lisais dans les yeux du second mari de ma première. Ils ne furent pas heureux; je la vis, plongée dans la misère, se fâner avant l'automme et souffrir les angoisses de la faim. Sa pâleur, son indigence étaient pour moi des remords invincibles, et cette préoccupation cruelle refroidit peu à peu ma tendresse pour ma seconde femme, pour la mère de mes enfants. Je tremblais que ces derniers ne découvrissent le secret de ces noeuds brisés, et, en dépit du bénéfice des lois, je sentais que je soupirais devant eux de ces serments trahis, de cette infidélité publique. Eclairé par ma conscience, dès qu'un nuage passait sur le front de leur mère, j'y cherchais la trace d'un regret, et je me sentais justement trahi au fond de mon âme. Ce que j'étais pour elle, un autre l'avait été publiquement; il était là; leurs regards se rencontraient; il lisait dans sa pensée aussi clairement que moi même; il la savait toute entière, et cette science du souvenir était son droit, car la loi n'avait pas anéanti le passé. Que d'humiliations occultes, que d'amertume cachée cette situation répugnante entraîne après elle! Je n'aimais pas ma première femme; toute fois je ne me suis senti marié qu'avec elle; le lien nouveau, en dépit de ma logique, était froid et fragile comme une liaison coupable, il était sans prestige, sans passion, et sans mystère. Notre couple infortuné n'était pas recherché dans le monde, où l'on craignait*

randosi, la vita morale degli Italiani travolgerebbesi in uno spaventevole caos.

Il divorzio e i sentimenti di famiglia.

Specialmente nei rapporti fra genitori e figli apparisce manifesta la ripugnanza del divorzio al temperamento morale delle cosìdette razze latine e degli Italiani in particolare. Hanno un bel dire coloro che ci vogliono tranquillare coll'esempio di Inglesi, Tedeschi, Scandinavi; in Italia non sarà

---

*de mettre en présence le présente et le passé; une certaine pudeur invincible éloignait de nous les intimités. Comment me serais-je mépris sur ces scrupules involontaires de la conscience d' autrui, moi qui ne pouvais reduire la mienne au sommeil? Que de fois je sentis mon coeur entrainé vers d' autres amours qui m' apportassent une âme toute à moi! De telles tentations devaient être naturelles. Ma prmière femme eut un amant; je le sus, et mon front se couvrit de rougeur. Cependant mon honneur n' était plus engagé là; mais où l' honneur a jeté racines, il reste à jamais fixé. Depuis cette époque continua de paraître à son aise auprès de son mari; — son mari!.. Mais mes regards la troublaient jusqu' au plus profond de son coeur. Pourquoi?.. Enfin.. dans un tel ménage l' on est toujours au moin deux, et l' on ne réussit pas à ne faire qu' un; celle que j' avais rejetée était ma femme divorcée; sa rivale était à moi, mais elle était encore la femme divorcée d' un autre. Ma tranquillité tenait à une rencontre, à un mot, à une explication, et puis, faut-il l' avouer? Celle qui avait pu des bras d' autrui passer dans les miens, et afficher cette infidélité dont j' étais le complice, ne m' inspira jamais une pleine confiance Elle avait, comme moi, affronté les bancs des tribunaux, publié les secrets de son premier ménage, livré sa pudeur et ses sentiments à la loquacité des avocats, et aux commentaires de la foule; je l' avais ramassée au pilori de l' opinion. En vain tout les prêtres du monde eussent-ils consacré un lien funeste, l' esprit de la religion protestait contre dans toutes leurs formules. Dieu était absent, et le dogme, destiné à ennoblir l' union des coeurs, devenait impuissant à déguiser la triviale réalité d' une promiscuité dégradante. Croyez-moi; la séparation n' est que triste, mais elle laisse la dignité sauve; le divorce avilit; il revolte la conscience, il consacre un mensonge; il fait d' un sacrement auguste un bail plus ou moins emphytéotique; il repugne à nos moeurs, et glisse l' égoisme, avec la défiance, dans le plus intime, le plus saint des contrats.*

mai altro che una scena ributtante quella di una moglie di due mariti, o di un marito di due mogli, o di figli aventi un patrigno o una matrigna vivendo o il padre o la madre naturali. È troppo delicato il nostro sentire, per potersi adattare a contrasti o a transazioni di quel genere (¹).

Parrebbe quasi che in vista appunto delle accennate sconvenienze psicologiche, il Ministro di Giustizia italiano del 1.° febbraio 1881 avesse ideato quella certamente nuovissima invenzione del divorzio preceduto sempre dalla semplice separazione, ad eccezione del solo caso di grave condanna di uno dei coniugi. La legge germanica invece del 6 febbraio 1875 abolisce la separazione *a thoro et mensa,* e vuole sempre e direttamente pronunciato il divorzio; e mentre questo provvedimento può non sembrare troppo energico pel temperamento morale dei Tedeschi, quello del tutto opposto del Ministro italiano parrebbe suggerito dal riguardo alla maggiore sensibilità e timidezza dell'animo italiano. Venendo dopo 3 e 5 anni di separazione, senza una nuova *causae cognitio*, soltanto dietro istanza del cosidetto coniuge innocente, il divorzio perderebbe gran parte della gravità di fronte a colui medesimo che lo domanda. Un passo dopo l'altro, e quello più decisivo reso anche più semplice e meno rumoroso, riuscirebbero al divorzio molti di coloro i quali non avrebbero osato iniziare

(¹) Un prete di spirito, l'abate A. Pieraccini, nel suo opuscolo *Il Divorzio* Pisa 1879, ha fatto una briosa caricatura di quelle scene domestiche di nuovo genere. — È solo il conte Deforesta a non trovare nulla di scabroso in quel nuovo sistema di parentela; colla maggior calma e sicurezza egli afferma: « nulla ostare che (i figli dei successivi matrimoni del divorziato) convivano e crescano insieme, senza che ne soffra la loro moralità » (l. c. p. 242).

la lite a tal fine; le ulteriori formalità davanti al Presidente del tribunale e al consiglio di famiglia non sarebbero tali al certo da scoraggiare quanto una vera e propria contestazione giudizale. Si direbbe che l'autore di siffatto sistema l'avesse architettato prevedendo e calcolando appuntino tutte quelle cose. Ma qualunque siano state le intenzioni del Ministro, poichè l'invenzione suddetta faciliterebbe la diffusione del divorzio in Italia, ella è a dirsi più perniciosa al nostro paese di qualunque altro diverso sistema, e anzi tutto più perniciosa a quei naturali sentimenti dei popoli civili di cui ragionavo poc'anzi. Su questo proposito ritornerò nuovamente nel seguito del presente studio.

È tanto fondato del resto nella massima parte e quasi totalità dei casi l'obbietto psicologico e quì sopra sviluppato, che parecchi legislatori, nel porre le regole del divorzio, non per altro motivo si lasciarono indurre ad una parziale disposizione, la quale propriamente vi ripugna e la contraddice. Alludo all'obbligo di alimenti, che molte legislazioni, fra le quali la inglese del 1857, la francese del 1792, e lo stesso Progetto del Ministro di Giustizia italiano del 1881 (art. 18), impongono al coniuge divorziato, provvisto di mezzi di fortuna, verso l'altro coniuge bisognoso, e non apparso colpevole. Di fronte alla logica giuridica siffatto obbligo è inammissibile; sciolto il matrimonio del tutto e per sempre, e diventati i divorziati persone affatto straniere l'una all'altra, i bisogni dell'uno di essi non possono riguardar l'altro se non dal punto di vista della semplice carità del prossimo. Ma questa logica giuridica ripugna davvero al sentimento. Quel legame morale che il divorzio dicesi infrangere, sopravvive invece nel fondo degli animi, e li man-

**Una grave incongruenza delle leggi sul divorzio.**

tiene vicendevolmente disposti a singolare pietà, finchè dura la loro vita. Epperò i legislatori suddetti mediante il provvedimento in discorso coronarono, senza accorgersene, l'edificio del divorzio con un implicito riconoscimento della indistruttibilità del matrimonio.

In tema di ostacoli psicologici alla dissolubilità del matrimonio, si presenta alla mente un peculiare aspetto della quistione, il quale basta solo a rivelare l'impareggiabile temerità degli apostoli del divorzio. Alludo alla ripugnanza dei cattolici ad una istituzione inconciliabile colla loro fede religiosa.

Il divorzio e il sentimento religioso del popolo italiano.

Non è dubbio che in Italia, come in ogni altro paese cattolico, i più sono ostili al divorzio, o almeno esitano a dichiararsi favorevoli al medesimo mentre se ne discute, come esiterebbero a profittarne quando fosse ammesso dalla legge, principalmente per motivo religioso. È questo un fatto che tutti sanno, anche coloro che non lo sentono in se medesimi. È un fatto di cui tutti devono tener conto in Italia, la quale ben si può dire nazione cattolica, sia per riguardo a coloro che tali si professano, sia per riguardo al gran nnmero di miscredenti, costretti ad ogni tratto, da molteplici e svariati legami e riguardi, a patteggiare e transigere, nelle forme o nella sostanza, colle credenze degli altri. Or come accade che di sì grande, e anzi grandissimo fatto, tanti scrittori non si diano nessun serio pensiero, con tanta pace e serenità di coscienza? E ciò in un'epoca, in cui gli studi sociali si intitolano dalla realtà positiva, ed anche dalla psicologia nazionale o sociale? Non sono i sentimenti religiosi nazionali realtà positive e psicologiche della più grande importanza? Libero ognuno di

giudicare come gli pare sia le religioni in generale, sia le credenze cattoliche in particolare, e più particolarmente ancora il divieto cattolico del divorzio. Ma a nessuno, credente o libero pensatore che sia, può esser libero ignorare nè il predominio di fatto di una data religione in una data nazione, nè gli effetti che essa produce nei sentimenti, nell' interna disposizione, nello esterior contegno della cittadinanza. Non conosce un popolo, non è degno di governarlo, chi non lo considera tale quale è, qualunque siano le cause che lo fanno essere e sentire ciò che egli è e sente in realtà; chi nelle dottrine sociologiche e nella legislazione mette le idee e i sentimenti propri, per quanto gli possano sembrar giusti e fondati, in luogo di quelli di milioni di uomini che non ebbero la ventura di essere suoi scolari [1]. Introdotto il divorzio in un paese

[1] Ottimamente è trattato questo punto dal Salandra, (l. c. p. 94 e segg.). Fra le altre cose, egli dice benissimo: « chi ha o pretende l' alto compito di governare il paese, sappia intendere quale e quanta parte della vita italiana si regge sulla base del cattolicismo; ricerchi . . . . . . . . . . . se sia più conveniente inasprire il dissidio innegabile tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, se tale dissidio ci giovi o ci pregiudichi nella lotta, che per ora non accenna a finire, contro la Curia di Roma »; (p. 107) e: « il fatto che la immensa maggioranza degli Italiani è cattolica, e che quindi, il cattolicismo, se anche non si vuol più considerare come religione dello Stato, è la religione nazionale, s' impone, di buon grado o per forza, a chiunque prende a studiare imparzialmente le varie facce di un problema, dalla cui risoluzione sono interessati i costumi e i sentimenti morali della nazione. Ed in nessun problema sono tanto interessati quanto nel problema del divorzio. Deplori chi vuole quel fatto, ma non è permesso ignorarlo, ovvero fare le viste d' ignorarlo . . . . salvo che si pretenda governare un popolo . . . secondo i dirizzoni di menti anguste, in cui non vi è altro posto che quello occupato da un interesse, da una passione, o da un pregiudizio » (p. 117). — Il Pisanelli avea pure scritto ( *Separazione e Divorzio*, Napoli 1877 ): « ammetto che a stabilire l' opinione pubblica ( in Italia contro il divorzio) abbia potuto contribuire il pensiero religioso, ma il legislatore che lo accoglie, presta ossequio ad un concetto meramente sociale ».

cattolico, e pei cattolici, il sentimento morale della nazione, dominato e modificato di fatto dalla religione, non potrà che esserne scosso e turbato. Non i credenti ne faranno uso, e neppure quei miscredenti i quali pur sentono il dovere e l'interesse di non distaccarsi affatto dai primi in materia di tanta importanza; rimarranno soli a prevalersene coloro i quali nè hanno le credenze dei primi, nè i riguardi dei secondi. Or chi vorrà dire che le persone di tali categorie siano di regola per appunto le migliori, sicchè il contentar loro valga lo scandalo e il pericolo, a cui tutte le altre verrebbero esposte? Imperocchè ella è certa cosa che, per qualunque via il divorzio penetri in una società cattolica, a poco a poco se ne diffonderà l'esempio nelle parti più sane, traendo seco dapprima il sagrificio della coscienza religiosa, poi quello della coscienza morale, e infine il totale sovvertimento degli animi e dei costumi. Già i tempi favoriscono in tante guise cosifatta tendenza, che un'impulso di più, e di quella importanza, affretterà immancabilmente la catastrofe finale. E si diranno beni e progressi codesti? È questo il fine a cui mirano in Italia gli apostoli del divorzio? E se non vi mirano, ma pur vi incamminano la nazione, senza volerlo e senza saperlo, che si dovrà dire della loro sapienza legislativa, della coscienziosità loro come scienziati e come legislatori?

Dice il Relatore della Commissione parlamentare più volte rammentata: “ gli oppositori per motivi religiosi non ebbero voce nella Commissione „, il che equivale a dire: del sentimento religioso del popolo italiano nessuno dei commissari si è dato alcun pensiero. Confessione siffatta basta sola a dimostrare che quei legislatori non hanno compreso

affatto nè la vera indole, nè la gravità somma della quistione affidata all' alto loro senno. A chi parlano essi, a chi presumono dar leggi, se non intendono ciò che il popolo italiano pensa e sente, più che non dica e non palesi al di fuori? Come mai la loro legge potrà venire attuata a vero profitto della nazione, se la miglior parte di questa, sia pure per motivi religiosi, la riguarderà con diffidenza e ripugnanza? È volontaria cecità codesta, oppure imperdonabile leggerezza?

Pur troppo è la prima cosa, e su questo punto non è inutile che per poco io mi trattenga.

Non bisogna illudersi. La propaganda del divorzio in Italia apparisce a prima giunta una delle tante applicazioni dell' astratta formula: *separazione della Chiesa dalla Stato,* intesa a modo dei dottrinari. Esagerata cioè fino all' assurdo e al sofisma, come già notò, ma inutilmente, il gran critico I. P. Proudhon. In realtà però quella propaganda non è che uno dei tanti frutti della celata, ma accanita guerra che si va facendo in Italia, e altrove, da così detti uomini di Stato di ogni partito, ad ogni religione positiva, con tanto danno del pubblico costume, con tanto turbamento della coscienza, e pericolo dei pubblici ordini e dei privati [1]. Mentre gli apostoli del divorzio affettano di non curare affatto, e di accennare appena, per metterle da parte, le credenze religiose della nazione, sono precisamente queste a cui essi maggiormente rivol-

---

[1] Lo afferma a chiare note anche l' esimio Salandra. « Del divorzio non si può dire che rappresenti nessuna giustificata rivendicazione. E poichè non vi è urgente interesse sociale che lo richieda, esso in realtà non sarebbe se non una ostilità premeditata contro i precetti della religione nazionale, accolti con assenso presso che unanime nei costumi degli Italiani » (p. 113).

gono dal profondo dell' animo un odio invincibile. Coloro fra essi, la cui individuale coscienza meno esita ad offendere quella della nazione, sono persone non appartenenti o per razza o per domestiche tradizioni alla religiosa famiglia, che, al pari della lingua, delle Alpi, e del mare, abbraccia ed affratella tutti gli Italiani. Persone, che nei primi anni della vita e nelle domestiche mura non hanno mai imparato, se non a credere, almeno che cosa è il credere, e quanti credono, e quale intrinseco legame intercede fra la religione e la famiglia e tutti i più nobili affetti che collegano gli uomini, e come ai nati ed educati nella religione avita, se anche poi se ne allontanino, purchè siano persone di delicato sentire, ella impone pur sempre un rispetto che l' odio esclude, e neppure dell' ignorare e del passare sotto silenzio si accontenta. Persone, a cui non può applicarsi la fine osservazione di A. Dumas nel suo libro sul divorzio: *“ on n' a pas impunément eu le front rafraîchi par l' eau du baptème .......; croyez vous que tous ces souvenirs de nôtre pure enfance ne nous font pas des signes, ne nous sourient pas, ne nous rappellent pas à vous?* (rivolgendosi all' Abate Didier). „

**Odierno patronato israelitico del divorzio in Francia e in Italia.**

Non per nulla i porta-bandiera del divorzio in Francia e in Italia, nei Parlamenti e fuori, sono Israeliti. Costoro sono scevri davvero dagli scrupoli e dai ritegni sentimentali del massimo numero dei loro concittadini; essi soli possono assumere in sì scabrosa intrapresa quel tuono di sicurezza e di calma, che mentir non si può a dispetto della coscienza, e che alla maggior parte dei loro associati vien meno. Ma appunto è tal circostanza codesta, che ancor più manifesta fa apparire, e veramente insopportabile, la sconvenienza della propaganda in

discorso e di ogni altra consimile, dandole persino l' aspetto di vera tirannìa di un' infima minoranza sulla totalità della nazione. E non si accorgono quei signori, che pur sono del resto non di rado rispettabili persone, non si accorgono di assumere nel paese una parte assai più disdicevole a loro, che ad ogni altro cittadino; e che mentre essi attizzano la guerra contro la religione del paese a cui appartengono, corrono rischio di suscitare anche in Francia e in Italia quegli odi antisemitici, da cui ai giorni nostri è già funestata più che mezza l' Europa? (1).

Vana ed anche derisoria è la risposta che fanno gli apostoli del divorzio e la Commissione parlamentare all' obbietto desunto dalle credenze re-

---

(1) In Italia *qui habet aures audiendi, audiat.* In Francia i più recenti propagandisti del divorzio furono gli ebrei Cremieux e Naquet. Nel 1848 il Crémieux ebbe l'indelicatezza di presentare egli stesso un progetto di ristabilimento del divorzio, che poi subito ritirò. Il Naquet ha rinnovato ai nostri giorni il malo esempio del Crémieux, e con semitica costanza, coadiuvato dai tempi, riuscì ad imporre il suo pensiero alla Francia. Nella recente discussione sul divorzio in seno alla Camera dei deputati francesi l'Allou ebbe a dire: *« c' est bien M. Naquet qui a crée cette question là; c' est bien lui qui a fait l' agitation sur la question du divorce; il l' a dit, il l' a reconnu lui même* (v. Brandi, *Il Divorzio in Francia*, Rass. Nazion. 16 agosto 1884). Il Naquet, a quanto dissero i giornali, ebbe la sventura di sposare una cristiana, la quale si volle separare da lui per scrupoli religiosi. Egli si condusse nobilmente con lei, e le lasciò anche i figliuoli, come essa desiderava. E così si spiega come fra le cause di divorzio il Naquet volesse annoverati anche i *dissidi religiosi*. Nella sua situazione, proposta siffatta aveva per lo meno il merito di essere un atto cavalleresco. — Quando nel luglio 1884 la legge del divorzio venne approvata dalla Camera francese in seconda lettura, Monsignore Freppel disse altamente: che soli a rallegrarsene sarebbero stati gli scrittori di romanzi immorali, le donne leggiere, e i *semiti*, la quale ultima espressione fece ridere saporitamente tutta la Camera. — In Prussia gli ebrei ebbero finora il buon senso di non prendere mai parte alle lotte religiose parlamentari fra il Governo e i cattolici; taluni di essi votarono anzi talvolta in favore di questi ultimi; ad esempio il Lasker.

ligiose del popolo italiano. Essi dicono che in fin dei conti il divorzio è una facoltà, non un obbligo, e che coloro ai quali esso ripugna o per motivo religioso, o per altro qualunque, possono custodire abbastanza da se la propria coscienza, astenendosene. Ma così ragionando, dimenticano quei signori che la legge dello Stato è pure in sè medesima una grande autorità morale; che ciò che essa permette, assume per ciò solo aspetto di cosa lecita, sicchè essa viene ad esautorare agli occhi dei più le religiose credenze col solo concedere ciò che queste divietano, se anche non dichiara di volerle oppugnare, e sotto silenzio le passa. La possibilità legale del divorzio è per se sola un eccitamento al medesimo, e quindi alla emancipazione del popolo dalla religione, che è pur sempre, e specialmente nel presente argomento, emancipazione dalla coscienza e dalla morale. Appena se il divieto religioso del divorzio potesse qualificarsi di aperta e positiva immoralità, non si dovrebbe disapprovare nè paventare una legge che non lo facesse proprio, e in questa guisa lo esautorasse. Ma nessuno può negare che il cattolicismo predichi la indissolubilità del matrimonio in nome di un' altissimo ideale etico-civile, a cui fa corrispondere un altissimo dovere [1]. Ed ora chi dà mano a menomare quel-

---

**Insegnamento cattolico intorno al divorzio.**

[1] Non vale la pena di apprezzare i ragionamenti teologici di alcuni divorzisti per dimostrare che l' indissolubilità del matrimonio non è nel Vangelo. Oltre alla poca autorità di teologi siffatti, vano è manifestamente il voler disconoscere le credenze cristiane, quali sono realmente, perchè soltanto si creda che esse avrebbero potuto e dovuto essere differenti in base al Vangelo. Ciò che importa sapere nella discussione intorno al divorzio, è soltanto quale sia *di fatto* l' insegnameuto della Chiesa cattolica, e la credenza dei cattolici. Ora, che l' indissolubilità assoluta del matrimonio sia sempre stata un articolo di fede nella Chiesa cattolica romana, è fatto notorio, e

l' altezza, deve temere che l' edificio, mutilato alla cima, si sfasci e precipiti fino alla base. Le credenze e i sentimenti religiosi, allorchè non hanno propriamente contro di sè i dettami del senso morale o del senso comune, non si possono correggere con vero vantaggio del genere umano, se non con forze e influenze spirituali dello stesso genere. Il voler

luminosamente provato, sia in modo positivo, sia in modo negativo, da tutta la storia moderna. Ed anzi fra le glorie più belle del Pontificato romano furono le coraggiose e indomite resistenze a potenti Principi che volevano mutar moglie. Le lotte di Innocenzo III contro Filippo Augusto di Francia, e quella di Clemente VII e Paolo III contro Enrico VIII d' Inghilterra sono le più famose, ma non poche altre consimili registra la storia. L' Enciclica *Arcanum divinæ sapientiæ concilium* 10 febbraio 1880 di S. S. Leone XIII aggiunge gli esempi di Nicolò I contro Lotario, di Urbano II e Pasquale II contro Filippo I Re delle Gallie, di Celestino III contro Alfonso di Leon. — Il Cenni si ride a buon diritto (l. c. p. 82 e segg.) degli errori di teologia e di storia ecclesiastica del Ministro italiano di Grazia e Giustizia del 1881, specialmente dove questi afferma favorevoli al divorzio S. Agostiuo e S. Ambrogio. Più dotto, e meno leggero di quel Ministro, il Laboulaye (*Hist. de la condit. civ. et polit. des femmes*, p. 116 e segg.) riconobbe il fatto e il merito della costanza della Chiesa cattolica nel far rispettare dai popoli moderni l'indissolubilità del matrimonio. Ai ricordi storici del Cenni e del Laboulaye io aggiungerò soltanto che l' antico e celebre *Libro del Pastore* (Vedi Fleury, *Hist. eccles.* V, p. 291) consiglia il marito a separarsi dalla moglie adultera, ed a riprenderla, se questa ha fatto penitenza, ma non gli concede mai di rimaritarsi. Il Concilio di Arles del 314 esorta i mariti giovani a non rimaritarsi in seguito all' adulterio della moglie. Santa Fabiola fece lunga penitenza per essersi rimaritata, dopo avere abbandonato un pessimo marito. Di fronte a ciò che dai più antichi Concilii fino alla recente Enciclica *Arcanum divinæ sapientiæ concilium* del Pontefice Leone XIII la Chiesa cattolica ha sempre insegnato circa la perpetuità del matrimonio, il celebre passo di S. Matteo (19, 9), solitamente citato dai divorzisti, significa soltanto ciò che quella Chiesa avrebbe secondo loro *potuto* insegnare, ma, che non *insegnò* in realtà, a differenza dalla Chiesa d' Oriente, la quale appunto ammise il divorzio per adulterio in virtù di quel passo, che invece i teologi romani interpretarono mai sempre nel senso di semplice separazione (v. Zinelli, l. c. p. 299).

modificarle per altre vie è vana intrapresa, oppure è toglierne di mezzo, in un colle imperfezioni, anche i più sostanziali pregi e benefici. Nè fa differenza che ciò si intraprenda per via diretta o indiretta, per mezzo di comando, o di semplice permesso, ove l' opinione espressa col permesso o col comando sia di sua natura autorevole, come lo è appunto in sommo e impareggiabile grado ogni dichiarazione del legislatore,

Opinione pubblica in Italia circa il divorzio

Più ridicola poi che derisoria è quell' altra risposta degli apostoli del divorzio, e della Commissione parlamentare, che, se veramente l' introduzione del divorzio urtasse il sentimento religioso degli Italiani, " ben altrimenti clamorosa sarebbe stata l' agitazione in contrario ". Non ci fu davvero in Italia una " agitazione clamorosa " contro il divorzio, ma ciò nondimeno le proteste furono senza paragone più numerose delle adesioni. Una petizione di 637,712 cittadini italiani, di ambo i sessi, e maggiorenni, è stata presentata al Parlamento italiano contro quella riforma, e non fu documento al certo nè di serietà nè di buona fede da parte de' manipolatori dell' infausto Progetto, l' aver quasi passata in silenzio una così rilevante manifestazione dell' opinion pubblica italiana [1], E il numero dei giornail

[1] È merito del Salandra l' avere disseppelito questo documento e l' averlo apprezzato con una lodevole imparzialità (l. c. p. 6-8). — Anche in Francia l' opinione della gran maggioranza è tutt' altro che favorevole al divorzio. Diceva infatti il deputato Amagat nella seduta dell' 8 maggio 1882: « non s' è avuta nessuna seria manifestazionee in favore del divorzio, e il popolo non lo vuole ». E il deputato Allou negava che l' idea del divorzio sia mai stata popolare in Francia. Egli diceva: « *je ne regarde pas comme absolument établi et demontré, même après le discours de M. Naquet, que l' opinion publique réclame véritablement le rétablissement du divorce. Je ne crois pas que l' opinion publique demande le divorce; et vous allez, peut être, me trouver bien témé-*

liberali italiani, avversi o poco favorevoli al divorzio, è certamente superiore di gran lunga a quello dei mandamenti vescovili che lo condannano, e dei giornali che lo caldeggiano. Del resto non è pur troppo ancora costume degli Italiani il rivolgere seria attenzione a ciò che dai banchi ministeriali e parlamentari si dice, si domanda e si prepara in nome suo! All' infuori delle grandi questioni politiche, il nostro popolo segue, di fronte ai suoi governanti, la regola del lasciar fare, e a cose fatte non di rado egli mostra il suo dissenso dal nuovo, continuando alla sua volta nelle antiche abitudini. Onde di tante leggi che dovevano mutare la faccia di tante cose, si finì col dire: lasciano il tempo che trovano. Potrebbe darsi che anche la legge del divorzio, se mai venisse promulgata, incontrasse in Italia quella medesima sorte; d' onde traggono gli apostoli di quella legge la sicurezza del contrario? Chi li assicura che la poca *agitazione* degli Italiani di fronte alla loro proposta, non abbia altro motivo se non appunto la segreta convinzione comune che essa dovrà in pratica ridursi a poco più di un empio desiderio? Prendere per adesione il silenzio non è più lecito rispetto ai popoli che rispetto agli individui; specialmente se chi tace è persona a cui non si fa invito a parlare, e nessuna domanda si rivolge. Per me, io non troverei fuor di proposito che intorno alla proposta del divorzio, e ad altra qualunque di simil genere, si interpellasse direttamente il popolo italiano, per

---

*raire, mais je ne crois pas que l' opinion publique, même dans le passé, l' ait jamais sérieusement demandé »* (v. Brandi l. c.). In realtà lo stesso giudizio aveva esposto il Portalis nel Consiglio di Stato nei primi anni di questo secolo (v. Salandra, p. 55-56).

via di suffragio universale, ad uso del cosìdetto *referendum* svizzero, senza le solite macchine e i soliti apparecchi elettorali. Finchè questo esperimento non si faccia, applichisi almeno al popolo italiano, in materia di divorzio, l' aureo dettato che il *silenzio è d'oro* (1).

Fin quì dei tristi effetti del divorzio sull' animo umano, sia che si considerino le naturali e comuni leggi di questo fra i popoli civili, sia che pongasi mente al sentimento religioso dei popoli cattolici in particolare. Chi ora si faccia ad investigare gli effetti dell' istituzione in discorso sulla pubblica opinione e sul pubblico costume (v. sopra p. 25), deve necessariamente venire a conchiusioni differenti secondo ciascuno di quelli, e soltanto in questa guisa può risolvere con sufficiente fondamento la gravissima quistione.

Vuolsi quì anzitutto stabilire una importantissima premessa.

**Due opposti modi di intendere il divorzio.**

In due diverse maniere può venire inteso e praticato il divorzio, ed anche realmente lo fu in tempi e nazioni diverse. O viene considerato come sanzione dei diritti coniugali, e pena dell' infrazione dei medesimi, oppure viene reputato semplice di-

(1) Vigente il Codice Napoleone in Italia, il divorzio fu come non esistesse pel popolo italiano. Nel Regno d'Italia di Napoleone I.° punti divorzi; nel Regno di Napoli attestarono il Pisanelli e il Conforti alla Camera dei Deputati (nel 1865 e nel 1868) che due o tre in tutto furono i casi di divorzio, e quei pochi divorziati « riprovati dall' opinione pubblica » (v. Salandra, p. 2). Se oggi il divorzio si introducesse in Italia, non ne sarebbero certamente sulle prime più numerosi i casi che nel principio del secolo, all' infuori della popolazione israelitica, e dei pochissimi protestanti; ma, per le cagioni accennate più sopra, gravissimo ne sarebbe lo scandalo, e gravi e rapidamente crescenti i pericoli per la moralità nazionale.

ritto contrattuale, cioè diritto allo scioglimento di un contratto che non può più essere continuato alle condizioni e cogli effetti, in vista dei quali era stato conchiuso.

Diverse maniere davvero quelle due, ed anzi opposte, di intendere la medesima istituzione, se si rifletta che nella prima campeggia l' idea e la maestà del dovere, nella seconda invece l' idea del diritto e l' insofferenza del dolore e della infelicità. E, corrispondentemente a quella differenza di intendimenti, sono anche diverse le condizioni morali e sociali dei popoli, e diversi gli effetti del divorzio sulle medesime. Imperocchè, dove e quando predomina il primo intendimento, la dissoluzione del matrimonio è pena temuta e spaventevole tanto per chi è costretto ad infliggerla altrui, quanto per chi se la merita, laonde entrambi i coniugi pongono ogni studio a prevenirla ed evitarla. Dove e quando invece predomina il secondo intendimento, la dissoluzione del matrimonio non è altro più che una misura di prudenza, un provvedimento di privato interesse, penoso sempre bensì, ma perciò appunto adoperato secondo le individuali convenienze di ciascun coniuge, tanto nel provocarne o allontanarne le occasioni, quanto nel farne uso o nell' astenersene.

Ella è cosa evidente che l' opportunità del divorzio non si può fondatamente ammettere se non da chi abbia attentamente ventilato, rispetto a ciascun popolo e tempo, le diverse probabilità che quell' istituzione venga intesa piuttosto nel primo dei due anzidetti modi, che nel secondo. E precisamente da questo punto di vista, più che da qualunque altro, si scorge la verità della mia tesi, che la questione del divorzio non è già di astratta giustizia, e da risolversi in termini generali ed assoluti, ma

di sociale opportunità, concreta e diversa come le condizioni delle varie società umane, e i conseguenti modi diversi in cui esse rappresentansi quella istituzione. Converrà il mio lettore con me che nessuna premessa meglio dell'anzidetta poteva condurmi nel vivo della questione, a considerazioni altrettanto gravi e fondate, quanto è imperdonabile la leggerezza di molti a cui elle sono sfuggite del tutto.

Un po' di storia parmi utile conferma delle precedenti proposizioni.

Nei primi cinque secoli di Roma il divorzio era cosa tanto lontana dai semplici e onesti costumi della popolazione, che non ci fu mai caso di applicarlo; negli ultimi secoli della Repubblica, quando le donne romane cambiavano i mariti coi Consoli, il divorzio serviva di strumento ai più osceni calcoli della impudicizia e della cupidigia. — Nel Medio Evo, e fino alla Riforma ecclesiastica tridentina, accanto a grande sregolatezza di costumi nelle varie classi di celibatari, laici e religiosi, militari e borghesi, serbavano semplicità e onestà di costumi, quantunque il divorzio mancasse, le classi laboriose e commercianti, tanto nei Regni chè nelle Repubbliche, e specialmente nelle nostre italiane. Il divorzio non fu allora invocato che da prepotenti Sovrani, come da Filippo Augusto di Francia, e da Enrico VIII d'Inghilterra a sfogo della loro sensualità; e lottando più e più volte con essi a difesa della indissolubilità del matrimonio, i Pontefici Romani Innocenzo III, Clemente VII, Paolo III ed altri parecchi propugnarono per comune consenso la causa della moralità e della giustizia(1). — Introdotto

(1) (V. sopra p. 55, in nota. Basterebbe l'eroica resistenza dei Pontefici suddetti a potentissimi monarchi, a togliere ogni fondamento alla diceria che la Chiesa cattolica sia stata meno fedele in

il divorzio in Inghilterra dopo la Riforma, e, curioso a dirsi, a dispetto dello stesso Enrico VIII [1], esso continuò per più di tre secoli ad essere così raramente applicato, che, come già ebbi ad avvertire (p. 36), nella pubblica opinione, ed anche nel comune discorso al matrimonio andò sempre congiunta l'idea di indissolubilità. A ciò contribuirono in pari tempo le leggi colle gravissime difficoltà onde il divorzio era circondato, e i costumi della

---

pratica che in teoria alla dottrina dell'indissolubilità del matrimonio. Quanto ai pretesi Brevi pontifici, coi quali in diversi tempi sarebbero stati prosciolti matrimoni validissimi, a comodo di Principi ed altri alti personaggi, la verità non è quella che narrano parecchi divorzisti, fra i quali il Dumas in Francia, e l'avv. Giuriati in Italia. Gli spropositi storici del primo ha sberteggiato a dovere l'americano Coudert (l. c.), e quelli del secondo, il quale nella cecità del suo zelo avrebbe confuso persino Clemente VII con Leone X, e Porzio Catone con Catone Uticense, ha rettificati l'esimio E. Raffaelli in un bellissimo discorso intitolato *La Legge del Divorzio*, letto all'Accademia Pontaniana di Napoli (Napoli 1882). Ciò che il Raffaelli afferma in particolare circa il preteso divorzio di Napoleone I. da Giuseppina è conforme a quanto si legge in proposito nella grande opera del Kutschker, *Das Eherecht der Kalholischen Kirche* Vol. V, p. 473 e segg. Osserva il Raffaelli, come già tanti avevano osservato prima di lui, che molti asseriti permessi di divorzio, quando non furono motivati dal diritto canonico in materia di nullità del consenso matrimoniale, si risolvettero in pontificie dispense di matrimoni rati non consumati, conformi anche queste al giure canonico. Se poi in ogni caso tali dispense siano state giustamente applicate, come pretende il Raffaelli, oppure non siano state talvolta che divorzi mascherati, come afferma E. Bianchi nel suo libro *Il Divorzio* (Pisa 1879), io non so, nè voglio affermare nè escludere a priori, perchè non mi lascio guidare da prevenzioni favorevoli nè contrarie a nessuno. Fosse però anche vero ciò che il Bianchi e altri molti asseriscono, non se ne potrebbe davvero dedurre che la Chiesa cattolica abbia mai disconosciuto *apertamente* nella pratica il principio dell'indissolubilità del matrimonio. E sarebbe soltanto una pratica apertamente contraria in tal proposito alla teoria, ragion sufficiente per dire che la indissolubilità del matrimonio non sia stato costante insegnamento di quella Chiesa.

(1) V. Coudert, l. c.

nazione inglese, certamente meno guasti che non lo siano ora, mentre il divorzio è tanto più facile e più frequente. Chi può dire che dal 1858 in poi il divorzio abbia agito come sanzione dei coniugali doveri, o piuttosto abbia favorito la moralità del popolo inglese, al vedere, come già notai sopra (p. 37), che il numero dei divorzi va crescendo sì rapidamente, sicchè dal 1871 al 1881 è più che raddoppiato [1]? Di due cose l'una: o questo rapido e ingente aumento è dovuto a cagioni indipendenti dal divorzio, e questo non ha la virtù sognata dai suoi apostoli di favorire e accrescere la moralità nazionale, oppure l'aumento è il frutto di un eccitamento alla rilassatezza dei costumi, insito nell'istituzione medesima, e questa, anzichè favorire la moralità, contribuisce potentemente a scemarla. — Nella Germania protestante, in Prussia specialmente, il divorzio data dalla Riforma, e può darsi che per un certo tempo abbia rinvigorito anzichè scemato la moralità coniugale, ma oggi non si può più dire altrettanto, mentre, come pure notai sopra (p.34), i casi ne vanno crescendo ogni anno in questo più che in nessuno altro paese del mondo, e cresce di pari passo la rilassatezza dei costumi [2]. — Similmente negli Stati Uniti d'America. Fino a pochi anni fa lo scioglimento del matrimonio era regolato in tutti gli Stati dell'Unione dallo stesso antico diritto inglese, e la pubblica costumatezza era migliore che non dopo le nuove leggi, da cui il divorzio fu reso più facile. Oggi nella maggior parte degli Stati Uniti, che pur citano in loro appoggio

(1) V. Bodio, *Le separazioni personali di coniugi e i divorzi*, Roma 1882, pag. 62.

(2) V. Salandra, l. c. p. 31.

il Ministro della Giustizia e i Commissari parlamentari più volte ricordati, il divorzio è più facile bensì e più frequente, ma in pari tempo i costumi peggiorano tanto da impensierire uomini assennatissimi. Alle cose che io ebbi già ad avvertire in proposito in una precedente occasione (p. 37) aggiungerò qui alcune dichiarazioni dei già mentovati signori Robinson e Dike ([1]). Il Prof. Robinson dice: „ i presenti *terribili* effetti del divorzio sulla società, e la futura *rovina* di cui esso minaccia la famiglia e lo Stato sono visibili a ognuno ([2]) „. E li Rev. Dike, mentre nega in generale che i facili divorzi fomentino la scostumatezza, ammette però che quest'ultima non trova un ostacolo nel divorzio, ed anzi trae seco una sempre maggior facilità del medesimo, perchè dice che: „ i delitti contro il buon costume e i divorzi vanno crescendo contemporaneamente negli Stati Uniti; che i primi hanno più che raddoppiato in venti anni nel Massachussets, e altrove sono quadruplicati, e che i secondi in parecchi Stati dell'Unione sono saliti alla proporzione di un divorzio per dieci matrimoni „ ([3]). E conclude affermando che la cresciuta facilità dei divorzi „ ha reso *debole, funesto, odioso* un espediente, il quale poteva essere buono in origine, creando uno spettacolo indegno della fine del secolo XIX, e che arieggia la decadenza dell' Impero Romano „ ([4]).

---

([1]) La memoria del Prof. Robinson porta per titolo: *The diagnostics of divorce*, e quella del Rev. Dike: *Law divorce legislation*, V. *Journal of social science*, Novembre 1881, Boston 1881, p. 136-152.

([2]) ib. p. 137.

([3]) ib. p. 154, 155.

([4]) ib. p. 163 — S'illudono bensì quei due rispettabilissimi uomini, credendo possibile il ripristinare l'antico rigore delle leggi sul divorzio; contro la corrente di scostumatezza che già ebbe a travolgerle, ma su di ciò io non debbo trattenermi in questa occasione.

Osserverò da ultimo in linea di raffronti storici, che il popolo ebreo, sparso fra tante nazioni cristiane, e partecipe per tanti lati della vita di queste, mentre, come già ebbi a notare (p. 27), rarissimamente pratica il divorzio, anche dove questo gli è permesso, costituisce indubbiamente dappertutto una delle migliori parti della società odierna, per ciò chè riguarda l'onestà delle donne, e i buoni costumi coniugali e domestici. Ed anzi, stabilita in Italia dal Codice civile del 1866 la indissolubilità del matrimonio come regola universale, e senza eccezione neppure per gli Israeliti, non si udì nessun uomo autorevole fra questi reclamare pei propri correligionari una libertà che avevano sempre avuta anche fra noi, mentre tanti nazionali di religione cristiana oggi si odono invocare con frenetica im-

---

È poi degno altresì di attenzione il rimedio, che ambedue quegli scrittori si accordano nel proporre contro i mali e i pericoli suaccennati. Il Rev. Dike invoca l'azione combinata della Chiesa, della scuola e della società, onde rimettere in onore la famiglia, e soggiogarvi l'egoismo individuale (ib. p. 157). Il Prof, Robinson, che non è prete, fa ancor più caldo appello al Clero, « affinchè coloro i quali credono lecito il divorzio soltanto per motivo di adulterio, rifiutino di contrarre matrimonio con persone divorziate per altra causa, e, distinto nettamente nella pubblica opinione l'onesto matrimonio cristiano dal semplice contratto civile, non pochi abbiano ad esitare a mettersi fuori della cerchia del Cristianesimo» (ib. p. 151). Curiose davvero e sconfortanti per gli apostoli nostri del matrimonio-contratto, e del matrimonio dissolubile, queste testimonianze degli Stati Uniti d'America, terra classica della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato! E dire che essi contavano tanto sull'esempio degli Americani e degli Inglesi, da dispensarsi persino dal conoscerlo davvicino, da ritrarne senz'altro quell'intima convinzione della consonanza delle loro idee collo *spirito dei tempi*, che è supplemento sottinteso delle povere loro argomentazioni, principale sostegno della loro fede, e della speranza di convertire anche senza persuadere! È proprio un peccato che essi non abbiano conosciuto l'Inghilterra e l'America più dell'Italia, una volta che era loro compito foggiare l'Italia ad uso dell'Inghilterra e dell'America.

pazienza ciò che gli Italiani per tanti secoli non ebbero, nè si sono mai sognati di domandare.

I fatti suesposti dimostrano abbastanza ciò che poco sopra io ho asserito. Dimostrano cioè che veramente, come io dissi, il divorzio può venire inteso in modi affatto diversi ed opposti, ed avere effetti morali e sociali del tutto differenti, secondo le diverse condizioni dei popoli, cioè secondo il vario grado di moralità o di corruzione dei medesimi; che esso è istituzione proteiforme come i popoli, i tempi, e le civiltà. Sanzione efficace e temuta dei coniugali doveri esso non è stato mai se non presso popoli di semplici e onesti costumi, popoli che erano tali per virtù di ben altre e più generali e profonde cause. Ma quando e dove per tali cause il divorzio era tale, raramente se ne faceva uso, tanto raramente che talvolta per secoli intieri ne mancò l'applicazione, oppure questa non valse per secoli a scuotere l'opinione popolare dell'indissolubilità del matrimonio. Fra popoli invece guasti e corrotti il divorzio perdette nel pubblico sentimento il carattere di sanzione dei conjugali doveri, per diventare strumento e fomite di corruzione, e tanto più frequentemente venne adoperato, quanto questa si fece maggiore, fino a cadere nel numero di quei pretesi rimedi ai mali sociali, di cui Tacito diceva: *nec mala nostra, nec remedia pati possumus.*

Chi dunque oggi si domanda se le presenti condizioni di una società civile consentano e consiglino l'introduzione del divorzio che finora non vi era lecito, si domanda in sostanza se, attese quelle condizioni, il divorzio debba piuttosto agire sugli animi come sanzione dei coniugali doveri, o come nuovo eccitamento a disprezzarli e trasgredirli.

Or chi mai si è fatto questa domanda, chi ha

procacciato di studiare e risolvere coscienziosamente la quistione posta in questi termini, sia rispetto all' Italia, sia rispetto ad altre nazioni, in cui il matrimonio è ancora indissolubile, ma non lo si vorrebbe più tale? Chi fra i più rumorosi e pretensiosi apostoli del divorzio? Nessuno [1].

Vedrò ora io di riparare meglio che potrò a quel colpevole silenzio, di colmare quella intollerabile lacuna.

Mentre egli è oltremodo difficile, come già sopra ebbi ad osservare (p. 26), il cogliere e il ritrarre la morale fisionomia degli individui e dei popoli, non è però difficile avvertire negli individui e nei popoli talune più sporgenti qualità, e lo studiare a parte gli effetti propri delle medesime nel carattere e nella

---

[1] L'avv. E. Bianchi (l. c. p. 48) afferma in generale, ciò che del resto molti altri pure affermarono, che: « quando un coniuge che ama l'altro senta di poterne essere abbandonato, od ha ragione di temere che questi si procuri un benessere maggiore in una nuova unione, cerca di evitare le cause che potrebbero produrre questo abbandono ». Ma ciò che appunto più importa di sapere, si è se nella pratica il divorzio avrà o no virtù di accrescere il numero dei conjugi che non amano il loro compagno, da cui sono amati, e che hanno bisogno di raddoppiata bontà, di raddoppiata abnegazione da parte di quello, onde essere rattenuti nel matrimoniale ovile; se avrà o no virtù di fomentare le ingiustificate avversioni di conjuge a conjuge, e di renderle inguaribili neppure a forza di bontà e di abnegazione per parte di chi ne è la vittima, in molti casi nei quali l'indissolubilità sarebbe stata un potente correttivo. Ora questa quistione tutta pratica non può manifestamente venir risoluta in astratto, e la soluzione sua deve essere diversa secondo le varie condizioni morali dei popoli e dei tempi. Lo stesso scrittore dice pure (p. 52): « che importa se in qualche caso si potrà abusare del divorzio, se lo si farà servire a fini certamente non preveduti nel permetterlo? » Ma la quistione è appunto di sapere se l'abuso del divorzio non sarà un risultato assai frequente nella pratica, e questa quistione è tutta relativa ai popoli e tempi. Precisamente ciò che io vado dicendo e indagando nel testo.

condotta. La vita coniugale in particolare degli odierni popoli civili non può non risentire una diretta e decisiva influenza da talune peculiarità morali, onde i medesimi sono oggi tutti quanti, benchè in varia misura, contraddistinti. Epperò vuolsi ragionare della prima colla scorta delle seconde; e da queste desumere in particolare i probabili effetti del divorzio, laddove questo non è ancora permesso dalle leggi.

**L'egoismo e lo scetticismo dominanti nell'epoca presente.**

Viviamo in tempi in cui non c'è fede che non sia scossa, nè ordine o istituzione che non vacilli; in cui l'individuo è fine e Dio a se stesso, in cui meno ai doveri si pon mente che ai diritti, e questi, fatti strumenti di una libertà senza norme e senza freno, meno conferiscono alla individuale felicità, che ad inimicare fra loro gli uomini e a decomporre la società. Sono lagni quotidiani codesti, e ripetuti in tutte le lingue del mondo, da osservatori e filosofi di ogni risma, tanto da quelli che aspettano il meglio dalle ulteriori *evoluzioni* del consorzio civile, quanto da quelli che se lo ripromettono da un ritorno al passato. Or chi voglia tutti quei mali e quegli errori compendiare in più generali concetti, e a prossime comuni cause ricondurre, può dire che l'epoca presente è dominata da *egoismo* e da *scetticismo*, i quali usurpano il nome di *libertà civile* e di *libertà di pensiero*, mentre non sono che pervertimento e caricatura dell'una e dell'altra. Più forti questi mali presso le nazioni latine, eredi più dirette della Rivoluzione francese. Ed è vero contagio codesto, penetrato nella midolla dei popoli, al pensare che, mentre il vuoto e sterile liberalismo *francese* non ha ormai più il suffragio di *un solo* grande intelletto, le peggiori sue trasformazioni si vanno ormai facendo meno per opera di insipienti o triviali

maestri, che per quasi innata disposizione degli animi. *Egoismo* e *scetticismo*, per cui nell' ordine spirituale non ci sono più ideali, nell' ordine morale e civile non ci sono più doveri, e neppure ci sono o non hanno valore differenze di persone, nè artificiali nè naturali, giungendo la cieca prevenzione a far violenza alla natura, non meno che alla storia. Venne da quella fonte la democrazia del suffragio universale, che vale *sovranità universale*, ed è in sostanza sovranità del numero; anche ne venne la *emancipazione femminile*, cosidetta per eufemismo, la quale in realtà mira ad affogare in una assurda uguaglianza dei sessi i doveri propri delle donne, e i loro speciali diritti. In una parola, l'egoismo e lo scetticismo odierno non sanno elevarsi ad altri ideali, nè valgono a produrre altri tipi o formule di sociale ordinamento, fuorchè il *contratto*, di individui composto, che negli individui finisce, che è mero scambio di utilità e servigi reciproci ed eguali.

Egli è precisamente errore massimo del secolo, ciò che secondo il Ministro di Giustizia italiano del 1 febbraio 1881 ne sarebbe il più sublime trovato in fatto di civile sapienza. Volendo fare un elogio, egli ha pronunciato una satira. E veramente quell' errore è, come tanti altri, esagerazione di una verità; esagerazione nuova, contrapposta ad altra anteriore e contraria, la quale consisteva nel rappresentare i civili ordini, pubblici e privati, come istituzioni esistenti da se e per se, oppure a vantaggio di individui privilegiati, non già col libero concorso di tutti, e col pieno soddisfacimento di ciascuno.

Fra gli ordini privati a cui più nuocciono le accennate tendenze dell' epoca presente, vi hanno certamente la famiglia, e il matrimonio. Famiglia e matrimonio, le due fondamentali istituzioni della

società, che veramente formano una cosa sola, poichè la società coniugale è principio e base della famiglia, e questa è espansione e complemento di quella.

Odierno pervertimento delle nozioni di matrimonio e di famiglia.

Già al principio di questo scritto (p. 14-15) io dimostrai quanto sia lontano il concetto del matrimonio da quello di un semplice contratto. Ciò che dissi allora rispetto al matrimonio non può non applicarsi pienamente alla famiglia. E di vero la famiglia è ispirata e sostenuta dall' affetto disinteressato, il contratto è suggerito e custodito dall' amore di se e dall' utile proprio. Quella prospera per virtù di abnegazione e di sacrifizio, questo ha la sua perfezione nell' esatta equivalenza di utili prestazioni. L' una è indeterminata nei suoi propositi e nella sua durata, come la vita umana, come il perfezionamento proprio ed altrui; l' altro è puramente racchiuso in più o meno breve cerchia di atti predeterminati, in uno o pochi momenti dell' esistenza. Ha il secondo il suo fine là dove risiede il suo principio, cioè nell' individuo, uscito fuori un momento di se per subito rientrarvi, mentre la prima è fecondo connubio dell' individuo coll' umanità. Nel confronto fra la famiglia e il contratto apparisce in tutta la sua evidenza, in tutta la pienezza del suo significato, la contrapposizione fra l' *istituzione* e l' arbitrio individuale. La famiglia è istituzione per eccellenza, che all' individuo non serve, se non perchè questo a lei si solleva al di sopra della sfera dell' egoismo, e, con lei immedesimandosi e coi fini di lei, perfeziona se medesimo. La sua ragion d' essere, i suoi fini sono dati non dall' umano arbitrio, ma dalla legge morale, anteriore e superiore a quello, e sono determinati e immutabili come questa legge. Se la

concreta esistenza della famiglia è collegata con atti della umana volontà, già in questi atti comincia ad appalesarsi l' autorità dell' istituzione sull' arbitrio dell' individuo. — Disconoscere tutte queste cose, educare gli uomini e le menti a ravvisare nei famigliari rapporti altrettanti contratti, è massima assurdità, è apostolato oltre ogni dire funestissimo, il quale prepara, peggio che la corruzione, la distruzione, l' annientamento della famiglia.

Or questi errori e pericoli, sparsi e preparati dal dottrinarismo liberale, furono raccolti e fecondati a maraviglia da società ormai spoglie di ideali morali, e date in preda all' egoismo. E tutto cospirò a codesto tristissimo risultato; persino lo ajutarono talvolta accidentali circostanze. L' introduzione, per esempio, del matrimonio civile, che nella mente del legislatore italiano di vent' anni fa doveva soltanto servire ad una rivendicazione di diritti dello Stato, nel fatto, e principalmente per causa del moderno dissidio fra Stato e Chiesa, ha potentemente contribuito a radicare e diffondere viemmaggiormente nel popolo l' opinione che gli ideali etici del matrimonio, proclamati principalmente dalla Chiesa, fossero una superflua aggiunta al contratto civile proclamato dallo Stato. E intanto per questa causa e per tante altre, il sacramento del contratto va dissacrando il matrimonio e la famiglia. Più rari i matrimoni si fanno, e cresce dappertutto il numero di quelli che per separazione o divorzio disciolgonsi; e fuori della famiglia e del matrimonio diventano sempre più numerosi i celibatari, che sfruttano senza impegni la femminile dipendenza, popolano e aggravano gli Stati di figli senza padre, oppure si decidono in tarda età a prender moglie, scavalcando una generazione, e pareg-

giando la sproporzione colla franchigia dell'adulterio. I fatti rispondono ai detti, il risultato pratico conferma le dottrine, ma non converte i dottrinari (1).

Qual concetto del divorzio meglio convenga all'epoca presente.

Or se l'andazzo dei tempi in cui viviamo, trascina pur troppo il maggior numero degli uomini a non ravvisare nel matrimonio e nella famiglia altro che mere modalità della esistenza individuale, semplici mezzi di maggior ben' essere, contratti sottoposti all' arbitrio dei contraenti, anzichè etiche istituzioni, qual più diretta e necessaria illazione da tali premesse, di quello che la dissolubilità dell' una e dell'altro, o il divorzio? E s' intende il divorzio così largamente amministrato, come lo esige la logica contrattuale, e il paragone coi comuni contratti di società. È così forte quella necessità, date le esposte premesse, che difficilmente i legislatori vi possono resistere; è così chiara necessità, che a nulla vale lo addurre pretesti qualunque d'altra natura, nell' atto in cui vi si obbedisce. Ed ecco risoluta rispetto all' epoca presente, l' alternativa posta più sopra circa il duplice modo di intendere e di praticare il divorzio.

---

(1) Le stesse cose proclamava il già citato Rev. Dike in seno alla *Società americana pel progresso delle scienze sociali*. « La radice, egli diceva, dell'argomento (del divorzio) sta tutta quanta nella famiglia (ib. p. 162). Noi Americani, surti a Nazione affermando i diritti naturali dell' uomo come individuo, siamo venuti poco alla volta ad un *eccesso* di *individualismo*, sintomo di incompleto sviluppo politico (ib. p. 162). La nostra nazione sarebbe molto più forte che non è, se ella avesse tanto chiare e forti convinzioni della natura, dell' importanza dei *diritti* della famiglia nella civile società, quante ne venne acquistando, in un secolo e un quarto di discussione e di esperienza, rispetto all' individuo (ib. p. 160). Ciò che a noi ora fa mestieri, gli è di trovare la famiglia *vera*, e di farne, più che non se ne fece finora, la ruota d' ingranaggio fra l' individuo e lo Stato, di guisa che questi possano agire nel miglior modo l' uno sull' altro (ib. p. 152) ».

In una società ispirata dall' *egoismo* e dallo *scetticismo,* povera di ideali etici, meno sensibile al dovere che al diritto, meno penetrata della dignità e del *diritto proprio* della famiglia e del matrimonio, che dell' aspetto loro eudemonistico e contrattuale, il divorzio non può venire altrimenti inteso e praticato se non come un diritto individuale, come una libertà di disciogliere che risponde a quella di legare. Può egli esitare a pensare in tal guisa chi non per altro motivo ha rinunciato alla libertà della vita isolata, se non per star meglio nella vita coniugata, e questo meglio stare non concepisce in un ordine di soddisfazioni molto differenti, nè sopratutto a prezzo di difficoltà e di fatiche molto maggiori di quelle di cui si compone l' ordinaria esistenza di uno scapolo egoista? O chi è entrato nel matrimonio senza nessun lungo calcolo di utili e di danni, ma anche senza la capacità di altri moventi, all' infuori degli impeti subitanei di una cieca passione? Quando a siffatte persone il matrimonio e la famiglia siano diventati un peso ed una pena, e per poco che lo siano diventati, qual plausibile ragione, qual divieto di legge, che non assuma aspetto di mero arbitrio, può indurli a persistervi, od anche soltanto ad accontentarsi della semplice separazione in luogo del divorzio? Supporre il contrario, è lo stesso che credere possibile una qualunque società di utili, col divieto ai soci di uscirne o di provocarne lo scioglimento, quando lo scopo della società sia fallito del tutto.

No, pur troppo non è più dei nostri tempi il concetto del divorzio sanzione severa e temuta dei coniugali doveri. Quando non è più santo il matrimonio, non può far paura il divorzio a chiunque pensi di potersi procacciare con questo mezzo quei

soddisfacimenti e quei vantaggi individuali, in vista dei quali soltanto aveva giurato una prima volta la fede di marito o di moglie. D'altronde non v' ha pena di sorta, la quale in molta parte non ritragga la sua virtù dalla opinione dominante, e questa è oggidì tutt'altro che propensa a considerare il matrimonio come cosa santa, e il divorzio come un castigo. Potrà un legislatore proclamare in buona fede lo scioglimento del matrimonio come mezzo di rinvigorire la moralità privata e pubblica, ma a che valgono le intenzioni contro la logica dei fatti, e la ferrea legge delle circostanze? Anche il matrimonio civile, o a meglio dire l' abolizione del matrimonio religioso come contratto civile, fu introdotto in buona fede e con intenzione onesta, eppure fu tanto malamente interpretato dai più, e contribuì esso pure non poco a scemare la considerazione e il rispetto del matrimonio, e a preparare la strada al divorzio, cui pur si diceva in buona fede da principio di non voler arrivare. Io non so del resto se in buona fede sia lecito proclamare il contratto l' *ideale* dell' *epoca* nostra, e non avvertire in pari tempo che il *matrimonio-contratto* trae seco il divorzio come *diritto contrattuale*, lontani le mille miglia l' uno dal matrimonio istituzione morale, l' altro dal divorzio sanzione dei doveri coniugali (¹).

(¹) Viene qui ancora in conferma il tanto rispettato esempio americano. Agli Stati Uniti d'America, dove si è veduto quanto sia sceso in basso il concetto della famiglia, il matrimonio si va pure sempre più generalmente considerato come un contratto, posto in essere e dissolubile alla stregua delle individuali convenienze. Diceva tre anni sono il citato Prof. Robison in seno alla *Società americana pel progresso delle scienze sociali*: « ella è una terribile verità da riconoscere, che in molti casi il matrimonio è contratto, non coll' idea di una perpetua unione, ma colla ben determinata opinione che, se il maritale legame divenga fastidioso, sia facile e spedita cosa il discioglierlo. Ella è cosa naturalissima che la giovane generazione,

**Effetti pratici diretti del divorzio nell' epoca presente.**

Or quali saranno in concreto gli effetti di quel falsissimo concetto del divorzio, che pur dimostrai essere il solo rispondente alle presenti condizioni dei popoli civili, non esclusa l'Italia nostra? Quali specialmente in quei paesi, come appunto l'Italia, in cui il divorzio introdurrebbesi ora per la prima volta?

A prima giunta parrebbero aver ragione i filosofi americani, più volte mentovati, i quali negano al divorzio virtù propria, sia di correggere i costumi, sia di aumentare la corruzione. Poichè infatti il diritto allo scioglimento del matrimonio viene oggi considerato dai più come una innegabile pretesa dell' individuo, dato il carattere contrattuale del matrimonio, sembra che in questa medesima premessa, e non altrove, stiano tutti racchiusi i germi di quella corruzione. La quale premessa, alla volta sua, non è fenomeno e opinione dominante, isolata e accidentale, ma intimamente collegata collo spirito dei tempi, e colle molteplici cause per cui questo si è venuto di lunga mano preparando. Sicchè, in fin dei conti, sembrerebbe che male si addossasse al divorzio una importanza, e quasi direbbesi una responsabilità, che in realtà spetta ad un intiero e vasto insieme di recondite cagioni, delle quali esso non è che manifestazione ed un effetto parziale. Tale non è però il mio avviso, e sembranmi buone le ragioni del mio ben diverso opinare.

---

unita in matrimonio negli ultimi *dieci* anni, debba nudrire cosifatte aspettative, e dissipare il dubbio di una futura infelicità, pensando ad un possibile e facile rimedio. *Ad una generazione educata in tal guisa, ogni restrizione. del divorzio deve apparire una illecita diminuzione di un positivo diritto, un disconoscimento di una condizione indispensabile del contratto matrimoniale, e non già un mezzo per prevenire una calamità sociale* ».

Come già sopra notai, possibilità del male vale tentazione e probabilità del male, ogni qualvolta le dominanti tendenze volgono piuttosto al male che al bene. Ammesso il divorzio fra popoli tanto scaduti nella moralità, che il matrimonio considerano come semplice mezzo di benessere individuale, epperò reclamano la libertà di discioglierlo alla pari di qualunque altro contratto, non sembrami affatto temerario il supporre che, col progresso di quella decadenza, gli uomini imparino, oltre che a ricorrere senza scrupolo al divorzio, quando ne abbiano legittime cause, anche a procacciare a bella posta e senza rimorso queste cause, ove facciano difetto. D'altronde la differenza fra il divorzio procacciato e quello che non si dice tale, è più di nome che di fatto, più apparente che reale; non è in realtà più chiara e spiccata di quello che in generale lo sia la distinzioue fra il positivo e il negativo. Un marito disaffezionato, e che trascura la moglie, è molte volte il vero e primo responsabile dei trascorsi di questa; or se quegli domandasse e conseguisse il divorzio, chi non ne ascriverebbe anche a lui la maggiore responsabilità? Dalla trascuranza colpevole a quella dolosa, e dalla causa data deliberatamente al divorzio mediante trascuranza, alla causa data mediante più positivi e più indegni accorgimenti, vi hanno gradi molti bensì, ma che l'un dopo l'altro facilmente trascorre fino all'ultimo chi per poco si è lasciato penetrare dal corrotto spirito dei tempi. L'esempio dell'Inghilterra comprova pur troppo che questi non sono timori infondati, nè fantastiche previsioni. Dopo la ricordata legge del 1857, non soltanto sono molto cresciuti di numero i divorzi in quel paese, ma, per testimonianza del Vescovo di Rochester,

**L'innocente e il colpevole nel divorzio.**

sopra *dieci* cause intentate per divorzio vè ne ha *nove,* nelle quali il seduttore si accorda col marito per somministrare le prove dell' infedeltà della moglie sedotta ([1]).

È questa la virtù propria e diretta del divorzio, che non può tardare a manifestarsi dovunque questa istituzione venga introdotta, come pur troppo si va rendendo sempre più manifesta dove ella già da tempo sussiste. Ed ora qual legislatore vorrà reputarla istituzione innocua per sè medesima, o non piuttosto riguardarla con sospetto e con paura, e fuggirle davanti per non esserne trascinato a incalcolabile distanza dalle sue dottrinarie previsioni?

**Ufficio del legislatore di fronte alle false dottrine dominanti circa il matrimonio e il divorzio.**

Vero egli è che, come poc' anzi notai, la società presente, dominata dall' egoismo e dallo scetticismo, ond' è frutto la dottrina contrattuale della famiglia, del matrimonio e del divorzio, spinge il legislatore a quest' ultima riforma, dove essa ancor non esiste, e ad allargarla sempre più, dove essa è già in vigore. Ma per quanto un popolo sia guasto e decaduto, chi lo governa non deve mai disperare di lui, nè cedere alla irruente corruzione, se non dopo una estrema resistenza, ciò che essa non ha ancora invaso e scompigliato. In realtà non vi ha società civile odierna, per quanto turbata da false dottrine, la quale non abbia ancor molto a discendere sulla mala china, nè quindi non possa venir soffermata, e poco alla volta fatta retrocedere. Dall' alto, da una fallace filosofia è principalmente venuto il pervertimento, e di la è ancor possibile che si diparta il rimedio. Se altrimenti fosse, a che si proclamerebbe in quegli stessi paesi dove il divorzio già esiste, la necessità di renderlo più difficile e meno

([1]) Zinelli, l. c. p. 90.

frequente, scemandone i casi leciti, accrescendone le condizioni, e applicandovi una più cauta procedura? Non è al certo piccolo margine che in tal guisa ancor rimane all' azione legislativa, al miglioramento della società per opera dello Stato. E dovunque il divorzio non è ancora introdotto, un governo saggio e superiore ai partiti, può oggi ancora lottare, con probabilità di successo, contro la congiura di scioli perversi e di dottrinari imprudenti. In nessuno di questi paesi infatti il divorzio apparirebbe oggi ancora alla grande maggioranza dei cittadini altrimenti che come una straordinaria novità, nè la grande meraviglia di cui sarebbe oggetto da principio, potrebbe venire a poco a poco superata se non al prezzo degli ultimi avanzi del senso morale della nazione. Ella è oggi tanto cosa possibile e doverosa il negare il divorzio là dove se ne reclama l'introduzione, quanto il sottrarlo in qualche parte all' arbitrio dei privati là dove esso già esiste, e quanto, bisogna pur confessarlo, potrebb' essere in taluno di questi ultimi Stati sconsigliata misura il decretarne l'abolizione. Impossibile cosa è soltanto, sia dove il divorzio già esiste, sia dove non esiste ancora, il darsi l' aria di governare il popolo, mentre in realtà se ne secondano le peggiori tendenze, e il rappresentare come altrettanti progressi, sopratutto morali, le concessioni che si vanno di mano in mano facendo all' arbitrio individuale a detrimento della santità del matrimonio e della famiglia. Or precisamente in quanto sia oggi ancora possibile il rimuovere il pericolo del divorzio, dove questo non esiste, o lo scemarne i danni dove esso è in vigore, ha senso ed opportunità il discorso dei funesti effetti suoi propri, separati e distinti da quelli già insiti nell' indole e nelle condizioni dei tempi in cui viviamo.

Massimo degli effetti pratici e diretti del divorzio è quello accennato poc' anzi, cioè la deliberata produzione delle cause dello scioglimento del matrimonio, onde fruire della nuova libertà dischiusa dal legislatore. Ora proseguirò a parlare di effetti meno eccessivi di quello, e per natura loro indiretti, ma pur gravissimi, i quali più presto conseguiteranno a siffatta riforma, preparando al primo la strada [1].

**Effetti pratici indiretti del divorzio nell' epoca presente.**

Facile è comprendere in qual tristo senso la dissolubilità del matrimonio debba agire sugli animi e sui costumi dal primo momento della sua introduzione.

Se, infatti, le idee e le tendenze dominanti nella società odierna, rispetto al matrimonio e alla famiglia, sono quelle che ho delineate sopra, e se, come pur già dissi, il divorzio non potrebbe oggi in nessun paese, che ancor non lo conosce, venire inteso altrimenti che in modo consono a tali tendenze e idee, egli è chiaro che le medesime debbono acquistare una ancor maggiore intensità per lo stesso fatto di quella nuova e importantissima

---

[1] Non tengo conto dell' influenza del divorzio al suo primo comparire nelle leggi di uno Stato che non l' ha mai conosciuto, perchè essa non può differire dalla successiva, se non quando sia pur quello un momento di straordinario sconvolgimento sociale, o di vera rivoluzione. Non parrebbero quindi possibili ora neppure in Francia fatti consimili a quelli degli anni VI-IX, nei quali più furono a Parigi i divorzi che i matrimoni. Moltissime del resto di quelle persone che nel 1798 avrebbero divorziato a Parigi, non hanno bisogno neppure di questo rimedio, attesa la grande estensione che ha preso ai nostri giorni il concubinato in quella città, specialmente nelle classi operaje. Pur nondimeno, se è vera la notizia che dall' agosto a tutto ottobre 1884 furono 1800 le domande di divorzio in Francia, avrebbesi avuto nel primo trimestre dopo il ristabilimento del divorzio una media mensile di *600* domande di divorzic, quasi triplo di quella delle separazioni nell' anno 1879, che fu di 215 circa (V. Bodio, l. c. p. 59).

applicazione. Accadrà qui ciò che nel mondo morale in simili casi accader suole, e che nel mondo fisico non trova riscontro: la causa si fortifica e si moltiplica coll' effetto suo.

Pel solo fatto cioè dell' abolita indissolubilità del vincolo matrimoniale salirà ancor più alta la marea che già dappertutto in qualche misura sconvolge le coscienze e le famiglie. Se moltissimi oggi vi hanno, la cui moralità non è superiore al cosidetto spirito del tempo, ma i quali pur nondimeno serbano qualche rispetto agli obblighi di un contratto indissolubile, non appena il divorzio sarà permesso noi vedremo subitamente ripetersi in Italia e in ogni altra nazione cattolica la triste esperienza dell' Inghilterra e degli Stati Uniti d'America. Ed anzi maggiore sarà lo scompiglio morale nei primi Stati, che nei secondi. Imperocchè, quantunque sia comune a tutti, e alle stesse cause dovuta quella decadenza del matrimonio e della famiglia, che nei secondi ha prodotto la sempre maggiore indulgenza delle leggi sul divorzio, nei primi l' insano reclamo di questo, gli Inglesi e gli Americani però si possono sempre ricordare che in altri tempi il divorzio era fra di loro ciò che oggi non è più, cioè una efficace sanzione dei coniugali doveri, e questa memoria può continuare ad essere per loro in qualche misura un freno al mal costume e un germe di ravvedimento, le quali cose non troverebbero nessun riscontro in Italia, nè presso gli altri popoli che finora praticaronó l' indissolubilità.

Diceva il Pisanelli, le cui parole il Ministro di giustizia italiano del 3 febbraio 1881 ha voluto riferire con ardita lealtà: „ quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio l' idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze,

ne deturperebbe l' onestà, perchè quell' idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto (1) „. E diceva una verità psicologica di tutti i tempi e paesi. Quel trovarsi in balia dell' arbitrio umano una così grande e fondamentale istituzione, quale è il matrimonio, è di per se stesso un ostacolo al rispetto, una tentazione all' abuso. La libertà ha anch' essa le sue vertigini, come il capo di chi si trova troppo in alto. Qual gravità non deve assumere quell' effetto, allorquando le comuni tendenze della società circostante potentemente vi cospirino, come oggi appunto si vede?

**Orrendi sofismi con cui viene giustificato il divorzio in Italia.**

La stessa onorevole Commissione parlamentare ci attesta: " che nel massimo numero dei casi è la sola passione fisica e istantanea che spinge alle nozze, e soltanto nelle classi elevate il matrimonio è il frutto di considerazioni di vario genere „, che però non dice siano subordinate ad elevati propositi morali. Or se ciò è vero, chi voglia educare il popolo, alto e basso, a ponderare il contratto matrimoniale molto al di là di un *istante*, a farlo oggetto di considerazioni " di genere elevato „, non può certamente immaginarsi che il miglior mezzo sia quello suggerito dalla Commissione, cioè il rappresentare il matrimonio come un vincolo dissolubile colla stessa, o con poco minore libertà di quella con cui lo si stringe. La più gran prova che quella

(1) Consimili riflessioni fa l' abate Zinelli con efficacissime parole (l. c. p. 36, e 135). Anche il Dott. Carcanigo in un suo opuscolo: *Una osservazione sul Progetto di legge del Divorzio*, Milano 1882 (p. 8), dice: « ben può dirsi, senza alcuna rettorica esagerazione, che la stessa possibilità di divorziare per *mutuo consenso* (e questo divorzio lo permette il Progetto italiano, come in seguito avvertirò) è il nappo velenoso, che, senza accostarlo alle labbra, sta minaccioso sin nel più intimo penetrale e nella stessa stanza cubicolare, frammisto ai fiori e alle fragranze delle essenze odorose ».

onorevole Commissione, ragionando in detta guisa, volgeva le spalle al buon senso, si ricava dall' orrendo sofisma, a cui ella non sdegnò di appigliarsi nel suo compassionevole smarrimento. « Sono i legami che si credono più passeggeri, quelli che d' ordinario hanno la virtù di tenere maggiormente legati, nè ciò che così di sovente si avvera fuori del matrimonio, è escluso avvenga nel matrimonio „. La costanza del matrimonio non più *assicurata,* ma soltanto *non esclusa,* e non esclusa ad esempio di ciò che accade nel concubinato! La moglie scesa col divorzio al livello della concubina, e per ciò appunto giustificata la dissolubilità del matrimonio! Nessuna più aperta, nè più solenne, e giusta, e acerba satira del divorzio potrebbe farsi, di quella che ne fecero gli stessi suoi apostoli con quell' orrendo sofisma. *Meminisse juvabit.*

Nè val molto meglio quell' altro argomento del Ministro di Giustizia e della Commissione parlamentare: « che anche il matrimonio può servire di mezzo a mire disoneste, ma non per questo lo si vuol sopprimere onde prevenirne gli abusi „. Finchè non si fa che contrapporre in astratto i possibili abusi del divorzio a quelli del matrimonio, la questione non fa un passo, e non vi ha mezzo di sciogliere l' alternativa. Con qual altro fondamento può dimostrarsi preferibile il divorzio all' indissolubilità, se non dimostrando che nella pratica gli abusi del matrimonio dissolubile debbano essere meno probabili di quelli del matrimonio indissolubile? Ma ciò è appunto inammissibile per chiunque non sia cieco, nè sordo, e non mentisca deliberatamente alla realtà dei tempi nei quali viviamo (1).

**Funesti effetti del divorzio negli Stati Uniti d' America.**

(1) Un' altra volta ancora l' argomento dell' esempio americano. I giornali degli Stati Uniti riferirono nel decorso anno molti casi

6

Guarentigie vere della felicità coniugale.

In ogni tempo, ma oggi più che mai, anzichè dar nuova esca alla matrimoniale leggerezza, è supremo bisogno delle civili nazioni richiamar gli uomini a più serio concetto dell' *immenso contratto,* dei doveri e delle forze morali, che lo impongono e sostengono. In uno stato, come quello, che domina l' intiera esistenza, e, come prisma d' infinite faccie, nelle sempre nuove contingenze domestiche, nei sempre nuovi contatti col mondo circostante, va decomponendo in sempre nuovi doveri e sacrifici l' ideale che gli da vita e nome, soltanto un forte e coraggioso e costante amore del bene impedisce all' uomo di perdersi, e di perdere gli altri con se. Sapiente esagerazione quella di Confucio, che prima di prender moglie l' uomo dovrebbe sapere ogni cosa, ma non si esagera dicendo che il matrimonio è palestra di virtù, la quale *a viro dicta, quia viri propria est fortitudo.* E perciò che riguarda in particolare i rapporti immediati fra i coniugi, ella è pure una verità che i buoni matrimoni non sono soltanto quelli a cui partecipano due anime perfettamente assortite, due anime *gemelle* come si suol dire, ma quelli eziandio in cui l' un coniuge e l' altro, o almeno uno solo per tutti e due, siano forniti di prudenza e di costanza. Tollerare, e così impedire che i piccoli difetti diventino grandi, che i piccoli contrasti degenerino in reciproca avversione; prevenire pericoli o ripararli a tempo, attenuare

---

di ragazze delle migliori famiglie fuggite e maritate con uomini indegni di loro, come sarebbero domestici, cocchieri, avventurieri senz' arte nè parte, e narrarono la desolazione delle famiglie e lo scandalo pubblico. Ma quale la cagione di siffatti trascorsi? Non altro che la possibilità di fare e disfare il matrimonio colla stessa facilità. Trascorsi siffatti erano già stati preveduti in quello stesso paese, e appunto per quella causa. (V. sopra p. 73, nota (1) ).

opportunamente la resistenza e la condiscendenza, l'autorità e la dolcezza, sono questi i grandi segreti della pace e della felicità coniugale. Altrettante prove di virtù anche queste; ma alla virtù senza compenso e senza splendore, e che per giunta non in singole e passeggere gesta consiste, ma in una incessante sequela di piccoli doveri, non sono temperati davvero gli animi odierni, sprovvisti di fede e di amore. Che se nondimeno ancor non pochi riescono mariti e mogli migliori di quello che il secolo li avrebbe fatti, di quello che talvolta essi medesimi si sasebbero aspettati e avrebbero osato proporsi da principio, ciò non ad altro veramente si deve se non alla indissolubilità del matrimonio, la quale di *necessità fa virtù*, e rende così proficua alle famiglie e al genere umano anche una imperfetta onestà, che a più nobili e meno grossolani moventi resisterebbe [1].

**L' indissolubilità e la moralità coniugale.**

Oggi ancora, in non pochi casi, il matrimonio è scuola dei mariti e delle mogli, non solo dei buoni, ma non rade volte anche dei meno buoni e persino dei cattivi, svolgendovi e rinvigorendovi i primi le loro buone disposizioni, correggendovi i secondi le meno buone o cattive, e adattandole più o meno imperfettamente a un poco gradevole compito, fino

[1] Invece il Conte Deforesta ragiona così: « se la moglie sarà afflitta da qualche infermità materiale e incurabile, e il marito, *brutale* e *materiale*, invece di compiangere i mali della moglie, *che tante volte saranno forse stati originati dalla sua materialità ed indiscrezione*, si lascierà vincere dai propri sensi..... che colui si appigli al mezzo del divorzio... » (l. c. p. 59). E altrove: « se scusate l'affamato, che toglie un pane dal banco del fornajo, il povero intirizzito dal freddo, che si impadronisce di un panno qualunque per coprirsi, perchè non scuserete anche la moglie di un marito più o meno impotente e trascurante? » (ib. p. 71). Per Dio, questo è troppo Senatore!

a ridursi talvolta al pur non del tutto spregevole espediente di salvare almeno le apparenze. Ma soltanto il matrimonio indissolubile è tale scuola, perchè in esso soltanto il compito coniugale assume tanta gravità da infervorare i buoni, e da commuovere ed eccitare le fiacche volontà. Introdotto il divorzio, tutte le persone di poca o debole moralità cederanno all' urto delle prime contrarietà, cadranno in iscoraggiamento e disgusto, quando altrimenti molte di loro si sarebbero fatte animo a piegare le proprie tendenze e abitudini alle ineluttabili esigenze del nuovo stato. E così per sola opera del divorzio molti matrimoni ai giorni nostri volgeranno a rovina, i quali, senza di quello, avrebbero potuto più o meno felicemente reggersi e continuare. E il numero di tali matrimoni distrutti dal divorzio, in modo per così dire indiretto e negativo, andrà sempre crescendo finchè verrà giorno in cui, giunta al suo culmine la virtù corruttrice del divorzio, accanto ai matrimoni che esso avrà impedito di salvare, ve ne saranno altri, e in sempre maggior numero anche questi, che, come notai più sopra, esso avrà invece insegnato ed eccitato positivamente a distruggere, o che avrà posto in essere a dirittura morti o non vitali. *Abyssus abyssum invocat.*

Ben altri modi ci vogliono a migliorare le condizioni morali dell' epoca presente, e specialmente dei popoli cattolici, e da ben altri uomini adoperati, che non sono gli odierni apostoli del divorzio, schivi del reale, insofferenti di indugi, ligi alle formole e alla compiacenza di una momentanea popolarità. Bisogna scrutare a fondo l' essere e il sentire di ogni popolo, per trovare le vere cause dei suoi mali, e quell' essere e sentire bisogna da ogni parte e con ogni mezzo, diretto e indiretto, prossimo e

remoto opportunamente modificare e correggere, per migliorare corrispondentemente le tendenze e i costumi [1]. E se dall' alto devono pur venire nuovi impulsi e nuovi freni onde migliorare l' educazione degli uomini, e assidere su migliori basi l' ordine sociale, tali non saranno al certo legislativi provvedimenti che danno nuova esca all' egoismo e alla sensualità, e scemano di fronte a questi le guarentigie delle più fondamentali istituzioni. E di tal natura sarebbe oggi in Italia l' introduzione del divorzio. Quando matrimonio e famiglia decadono, perchè gli uomini intendono sempre meno la natura e l' importanza morale di quelle istituzioni, solo un pazzo può credere che il miglior mezzo di rimettere in onore e di consolidare famiglia e matrimonio sia il darli in maggior balìa di una libertà individuale pervertita e corrotta. In questa guisa non si fa che accelerare la rovina di ciò che si dice di voler salvare, a meno che si osi dire che appunto il miglior modo di togliere di mezzo i matrimoniali disordini, sia l' abolire il matrimonio, come sarebbe il miglior mezzo di prevenire i furti l' abolire la proprietà [2].

**Il divorzio e le classi operaje.**

Non parmi inutile il confortare le cose anzidette, riflettendo quali classi sociali versino in peggiori condizioni rispetto al matrimonio e, per quali cause.

Più spesso e più presto nelle classi operaie il ma-

---

(1) Dice benissimo il Tempia (l. c. p. 564): « giudichi accuratamente (la società) se, poichè la vecchia istituzione non le accomoda, debba riformare l' istituzione, o non piuttosto se stessa, e in quest' ultimo caso faccia presto; chè forse l' istituzione da lei attaccata rimarrà; essa in breve volgere d' anni sarà polvere ».

(2) Quest' ultimo riflesso fecero pure l' avv. G. Carganico ( l. c. p. 9), e il Cenni, l. c. p. 26.

trimonio diventa insopportabile peso, e sorgente di irreparabili disordini. Dice il più volte citato Robinson [1] rispetto agli Stati Uniti d'America: "la gran corrente dei divorzi scorre nelle file della popolazione operaia, non già fra i contadini, nè fra le classi che guadagnano lauti salari ". Lo stesso è constatato nell'Inghilterra. Ed anche in Italia, benchè non sia dato desumere nessuna congettura in proposito dalla recente preziosa monografia del Bodio intorno alle separazioni personali dei coniugi [2], pur nondimeno parmi di potere dalla mia esperienza raccogliere che in molte città le famiglie operaie siano le meno costumate, e accennino a diventare anche peggiori con rapida progressione.

Ciò significa bensì che le classi operaie sono le più guaste dalle prave dottrine e tendenze dei tempi nostri, ma anche addita una stretta colleganza fra un tale fenomeno e la condizione economica delle classi medesime. Veramente, come dice il Robinson [3], gli odierni lavoranti vanno ogni giorno accrescendo i loro desideri e i loro artificiali bisogni, mentre i guadagni non crescono corrispondentemente. Di quì, osserva egli giustamente, sempre maggiori difficoltà della esistenza, scoraggiamento delle madri di famiglia, trascurata educazione dei figli, e da ultimo insofferenza degli oneri e dei vincoli famigliari, abbandono della casa, divorzio.

---

(1) l. c. p. 143.

(2) l. c. sopra p. 62, nota. — Nota bensì il Bodio un molto maggior numero di separazioni fra i nullatenenti e i possidenti, ma non chiarisce se anche il percento sul numero dei matrimoni sia maggiore nella prima classe che nella seconda, e propriamente sorpassi la proporzione numerica fra quelle due tanto disuguali parti della popolazione.

(3) l. c. p. 143.

Il problema adunque del miglioramento morale dei popoli civili odierni è in concreto problema concernente in ispecial modo le classi operaie. Ma appunto perchè quelle classi di persone sono oggi fra le più corrotte e fra le meno sofferenti dei famigliari doveri, anche più facilmente esse risentiranno i tristi effetti psicologici e morali del divorzio, più facilmente e più presto esse ne abuseranno, epperò ancor più manifesta apparisce l' insipienza di chi, col pretesto di migliorare la società umana, si fa a scuoterne e infiacchirne viemmaggiormente le compagini, cominciando dalle più fondamentali.

**Il divorzio e le presenti condizioni morali dell' Italia.**

Poco ho parlato dell' Italia ragionando fin quì intorno ai perniciosi effetti psicologici e morali del divorzio nello stato presente dei popoli civili. Sembrami ora indispensabile il considerare più specialmente la quistione dal punto di vista italiano, l' investigare cioè se veramente le nostre condizioni morali e sociali confermino i ragionamenti e le congetture sin qui fatte intorno ai pericoli della istituzione in discorso.

Pur troppo le condizioni morali dell' Italia, l' interna vita di questo paese non sono il precipuo oggetto dei pensieri e delle cure dei dottrinari di varie tinte e scuole, a cui siamo, Dio sa fin quando, infeudati. Non è neppure ingiustificato ottimismo, è imperdonabile leggerezza quella per cui tutto giorno le discussioni sulla cosa pubblica, in Parlamento e fuori, non sanno uscire dalla sfera dei materiali o dei politici interessi, se non per toccare, tutt' al più assai superficialmente, quelli della pubblica istruzione, non mai per arrivare ai primi e massimi, che sono i sentimenti e le tendenze morali del popolo, cioè l' interno atteggiamento degli animi,

le buone e le cattive modificazioni che vi si vanno introducendo, le cagioni loro, e i mezzi di secondarle o di prevenirle e di correggerle. *Eppur si muove* anche questa vera base dell' essere sociale, e i movimenti suoi, inavvertiti dal volgo, si traducono in quelli di ogni altra parte od organo, e decidono dell' effetto ultimo, tante volte sorprendentemente lontano dall' aspettazione di ciò che uomini di Stato e legislatori intraprendono soltanto alla superficie. Costoro, specialmente in Italia, armeggiano, manovrano, fanno e disfanno nella loro sfera, come se la guarentigia ultima e massima dell' opera loro, la moralità del popolo, non potesse mancar mai, nè sminuirsi o corrompersi, anche se nessuno la curi, e anzi ad onta dei colpi che, volontariamente o no, vi si rechino, quasi mitica virtù, in mitico ed inaccessibile recinto, a similitudine della pietra sospesa nel santuario della Mecca. Eppure ogni minimo filosofo deve comprendere che nella educazione morale consiste la prima e somma fatica dell' incivilimento, da non intromettersi mai, nè da condursi altrimenti che con finissimo accorgimento, non che dimenticarla e lasciarla in balia del caso.

La triste realtà della presente decadenza morale italiana, si raccoglie pur troppo da fatti ben noti ed eloquentissimi. Siamo per verità, la Dio mercè, ancor lontani dalla corruzione germanica, abbenchè, come ebbe ad osservare A. Salandra [1], il Ministro di Giustizia del 1881, nella insuperabile sua leggerezza, abbia avuto bisogno anche di calunniare su questo proposito l' Italia, onde dar credito alla sua proposta. Ed anche noi siamo ancor lontani dalle condizioni morali della Francia, dove la frequenza

(1) l. c. p. 77.

delle separazioni personali è tre volte maggiore che in Italia [1]. Pur nondimeno anche noi Italiani abbiamo di che dolerci, ed ogni giorno più, in quelle parti vitalissime della società che sono il matrimonio e la famiglia.

Restringendo l'osservazione alla cerchia dei fenomeni attinenti al matrimonio, basterebbe che tutti volgessero lo sguardo alla surricordata statistica delle separazioni pubblicata dal Bodio, perchè si persuadessero della mia precedente asserzione.

**Statistica italiana delle separazioni conjugali.**

Vanno certamente scemando in Italia il rispetto del matrimonio e la moralità coniugale, poichè il numero delle separazioni cresce col così detto progresso della civiltà. Infatti, mentre a Napoli, ed anche a Venezia, si ha annualmente una domanda di separazione ogni cento mila abitanti, ben altre cifre si hanno a Firenze, a Torino, e a Milano, che sono città più prospere di tutte le altre italiane per cultura, operosità e ricchezza. A Torino per centomila abitanti si hanno in ciascun anno circa sei domande di separazione, a Firenze nove, a Milano dieci. Manca nella statistica del Bodio il confronto del numero delle separazioni nei singoli anni compresi nel periodo fra il 1866 e il 1879, ma poichè quel numero cresce ovunque pur troppo insieme al benessere materiale, si può con buon fondamento ritenere che anche in Italia, come altrove, la stabilità dei matrimoni vada in oggi continuamente scemando, mentre sotto tanti altri rispetti la società progredisce e migliora [2].

---

[1] ib. p. 79.

[2] Quando si studierà l'Italia nell'intimo essere suo, nelle condizioni psicologico-etiche della popolazione, e per fare debitamente questo studio si considererà a parte la storia intellettuale e morale di ciascuna parte della penisola, allora si conosceranno le cause

Un'altra, ma più eloquente riprova del scemato rispetto del matrimonio fra italiani ci porgono i frequenti abusi del matrimonio religioso.

**Abusi del matrimonio religioso in Italia.**

In nessun paese l'introduzione del matrimonio civile, e il cessato valore del matrimonio ecclesiastico produssero tanti guai come in Italia. Vero è che in tutti gli altri Stati il matrimonio religioso, diventato mero obbligo di coscienza, e interesse del tutto privato, non può tuttavia essere celebrato anteriormente al matrimonio civile, senza incorrere in una sanzione penale. Il quale esempio non vollero seguire i dottrinari nostrali, vero tipo ottimo massimo del genere, sopratutto nella imperturbabile ostinazione di non voler riconoscere i mali reali gravissimi, a cui le preconcette loro opinioni trascinano il paese, e non valgono a recar rimedio di sorta alcuna. Noi abbiamo in Italia decine di migliaia di matrimoni conchiusi soltanto davanti al sacerdote, e conseguentemente di mogli e di figli che non possono reclamare questo nome davanti alla legge, che dalla legge non possono pretendere maggior difesa contro l'egoismo del marito e padre, di quello che le concubine e i figli naturali, mentre pure la pubblica coscienza ripugna a cosiffatta equiparazione e impunità. E abbiamo realmente un grandissimo numero di donne, abbandonate da uomini che le sposarono soltanto in Chiesa, non rade volte dopo averle fatte madri, e anche non di rado senza che le disgraziate e i figli loro possano sperare nella resipiscenza di quegli sciagurati, passati a nuove nozze civili con altra moglie, sola riconosciuta dalla improvvida e barbara legge dello Stato. È uno spettacolo orrendo,

---

per cui la cosidetta *capitale morale* (Milano) è meno esemplare alle altre città italiane nelle condizioni famigliari e matrimoniali, che nelle economiche e nelle civili.

ributtante, che fa vergognoso contrasto al vantato rinnovamento nazionale, e solo basterebbe a far maledire l'insano dottrinarismo liberalesco, da cui l'Italia è oggi, non governata, ma sconvolta e snaturata. Non io solo, ma molti studiosi delle leggi patrie invocarono ad alta voce un rimedio a così gran male (1), ed anche un Ministro di Giustizia, degno di questo nome, ardì presentare al Parlamento un progetto di legge a tal uopo. Ma furono vani tentativi, buoni pur troppo soltanto a salvare la coscienza di chi, facendoli, sentiva di adempiere ad un imperioso dovere di onesto cittadino. E intanto il male continua, e ogni giorno va crescendo. Sia pure che a tanto spregio dei principi morali, e dei doveri civili che al matrimonio presiedono, il popolo italiano sia stato condotto meno dalla malizia, che dalla insipienza del legislatore, fattosi, senz' accorgersene tentatore, anzichè custode della pubblica moralità. Ma non per questo è meno reale quel male e meno grave, perchè colla rovina di moltissimi ne proviene anche un sempre maggiore pervertimento delle idee morali, e il crescente dispregio del matrimonio e della famiglia.

Chi poi rifletta che questa tristissima condizione di cose è anche in parte collegata a quel malaugurato conflitto fra Chiesa e Stato, che per ragioni storiche, più che per mala volontà degli uomini, è fra noi più acuto che altrove, e penetra addentro

(1) Nel 1876 io pubblicai un' operetta intitolata *I due matrimonii, civile e religioso, nella vigente legislazione italiana*, onde appoggiare il progetto del Ministro Vigliani circa la precedenza del matrimonio civile al religioso. E mi è sempre parsa quella una delle meno male riuscite fra le mie pubblicazioni. Ma pur troppo è anche stata la sola, di cui la maggior parte della edizione rimase invenduta. Tristo indizio dell' interesse che il nostro paese prende alle quistioni più vitali della legislazione e del governo.

e rode veramente in ogni parte il midollo della nazione, senza che pur troppo sia neppur dato prevedere un soddisfacente componimento in avvenire, chi a ciò rifletta, non deve dire che di tutte le società cattoliche, l'italiana e oggidì la più pericolante nella morale sua base? E come può egli credere che il divorzio non abbia a produrre assai più sinistri effetti in Italia, di quelli che già produca o produr possa in nessun altro paese? E che il momento presente sia anche il più opportuno onde curare siffattamente a rovescio la complicata malattia morale, da cui è già tanto travagliata la patria nostra, e quasi minacciata di sfacelo? Se già da tempo esistesse il divorzio in Italia, e fosse radicato nei costumi, io non crederei che questi si potessero migliorare soltanto coll'abolirlo, ma reputo invece suprema stoltezza, e proposito parricida, da doversi combattere a tutta oltranza, il volerlo introdurre quando non se ne può altro aspettare che un novello incremento delle molteplici cause che sconvolgono la coscienza del popolo italiano.

**Conclusione generale circa il danno sociale del divorzio nella società presente.**

Dimostrato che la dissolubilità del matrimonio, deve, oggi specialmente, e più specialmente ancora in Italia, avere per naturali suoi effetti una sempre maggiore decadenza morale, un rallentamento sempre più grande dei vincoli coniugali e famigliari, un crescente disprezzo del matrimonio, fino a diventar questo un mero strumento di ignobili e turpi macchinazioni, dimostrate queste cose, vinta è al certo la causa che io ho impreso a propugnare.

Imperochè non solamente lo Stato è un complesso di famiglia, ma è più grande famiglia, o espansione della famiglia naturale, onde i sentimenti, il grado di moralità o di immoralità che regnano in questa, si

estendono e comunicano a quello per infinite vie, lo penetrano nelle più recondite fibre del suo organismo, ed o lo mantengano sano è vigoroso, o lo avvelenano e uccidono. Chi dunque condanna il divorzio in nome del matrimonio e della famiglia, lo proscrive in pari tempo in nome della patria; chi in nome della psicologia unama e della morale lo ripudia, lo respinge in pari tempo in nome della scienza del diritto e della società [1].

Io non credo però ancora ultimata l'apologia che ho intrapresa dell'indissolubilità del matrimonio. Se vi ha discussione in cui l'abbondanza non nuoce, questa è dei pericoli del divorzio, che a tanti

---

[1] Dice benissimo anche su questo proposito il più volte mentovato americano Dike: « I cittadini nati e cresciuti in un ambiente famigliare, in cui la costanza del matrimonio non fu mai messa in dubbio, accuratamente educati con propositi e mire rispondenti a quella persuasione, acquistano potenza, coraggio, accorgimento e previsione, ed una energia di azione e di resistenza, che li rendono sapienti reggitori, o utili membri della società. Nè le passioni del momento, nè le difficoltà dei tempi li possono facilmente sconcertare. Da questo punto di vista la famiglia contribuisce immensamente al bene di una nazione, ordinata a democrazia » (l. c. p. 157.) — « L' istituzione della proprietà in particolare è grandemente compromessa da quella rilassatezza del vincolo famigliare, che è prodotta dal divorzio. L' incremento della proprietà e lo svolgimento della famiglia monogamica, sono strettamente collegati fra di loro. Gli interessi dell' una e dell' altra sono pressochè identici. La proprietà è creata nella famiglia, e quella più dipende da questa, che non questa da quella. L' interna struttura di ogni singola famiglia, e le relazioni delle famiglie fra di loro trovansi in istretto rapporto coi problemi della pubblica economia. I principii del regime giuridico delle terre e della eredità, sono in gran parte determinati dalle leggi che governano la vita famigliare. Se infatti le primogeniture e i feudi furono aboliti, ciò vuol dire che si ebbe maggior fiducia nel libero trascorrere delle proprietà nel corpo sociale secondo le naturali vie della famiglia. Le immense risorse materiali degli Stati Uniti presuppongono una stabile organizzazione domestica, onde si possano svolgere in mezzo alle molteplici peripezie del capitale i della mano d' opera » (ib. p. 160).

e si importanti lati attiene dalla vita umana e della società civile, che da tante persone della più svariata competenza viene continuamente agitata, sicchè non soltanto moltissimi sono i punti di vista da cui può venir condotta, ma anche sono moltissimi gli errori che vi si possono frammischiare, non che gli aspetti ingannevoli sotto cui gli errori si possono mascherare. Io voglio ora appunto prendere in esame taluni più speciali argomenti, solitamente addotti dai fautori di quella riforma, considerata in relazione alle singole categorie delle persone cui essa concerne.

Tanto io che il mio lettore siamo già persuasi che la confutazione di argomenti siffatti è già contenuta nelle considerazioni più generali sin quì fatte, e che l' apparente valore dei medesimi non può da altro provenire se non da una imperfetta analisi, a cui sfuggono in parte le reali attinenze delle idee e dei fenomeni. Pur nondimeno egli è utile e indispensabile il prenderli in esame, sia perchè le conclusioni assodate fin quì ne riceveranno nuova conferma, sia perchè ogni polemica, per essere completa e opportuna, deve serbar rispondenza ai ragionamenti degli avversari.

L'indissolubilità del matrimonio, si dice, condanna i coniugi infelici all' isolamento e a privazioni ripugnanti all' umana natura, oppure a diventar colpevoli e scandalosi nel concubinato e nella venere vaga, e questa condanna colpisce non di rado il miglior periodo della vita, e si protrae per tutta la durata di questa. Che se tal sorte tocchi ad un coniuge innocente, quell' ingiustizia giunge al sommo, e se dal matrimonio separato, ma non disciolto, non sia neppure provenuta prole, alla enormità dell' ingiustizia si aggiunge anche l'inutilità di commetterla.

Così presentata l'obbiezione, essa è certamente speciosissima, poichè l'interesse, il diritto della società, così nel divorzio, come in qualunque altro argomento, non possono neppur concepirsi, non che difendersi, in diametrale opposizione col diritto e cogli interessi degli individui. Ma l'obbiezione perde la maggior parte del suo peso, e ricuperano di fronte ad essa tutta la loro importanza le ragioni morali e sociali dell' indissolubilità del matrimonio, ove gli addotti inconvenienti e l'asserita ingiustizia riducansi attentamente al loro vero e pratico valore.

**Giusti casi di divorzio, che non si possono a parte contemplare.**

Giusto al certo e inoppugnabile è il reclamo del divorzio e della libertà di passare a nuove nozze, anzi del primo in vista della seconda, negli innocenti coniugi, traditi negli stessi primi giorni del matrimonio, od anche all'atto o prima di questo, come p. es. quello sposo che fu abbandonato dalla sposa allo stesso uscire dalla Chiesa, o quell'altro che nella prima notte si accorse di essere arrivato troppo tardi.

Se fosse possibile introdurre il divorzio limitatamente per casi siffatti, ben pochi al certo non darebbero il loro voto, anche fra i più ricisi avversari di quella istituzione. Ma purtroppo quella possibilità non esiste. Chi mai oggi può sognare di mandar contenti di due o tre casi di divorzio, eccezionali non solo, ma rari, anzi rarissimi [1], gli odierni avversari del principio della indisso-

[1] Durante la dominazione austriaca in Lombardia, un solo caso si è dato a Milano, di chiesto annullamento di un matrimonio per titolo di occultata gravidanza della sposa, a termini del §. 58 del Codice civile austriaco. Ma il caso non ebbe seguito, perchè le stesse autorità politiche indussero il marito a recedere dalla domanda, onde non provocare un conflitto colla Chiesa, che siffatta causa di nullità del matrimonio non riconosce.

lubilità del matrimonio? E chi non vede che in uno di quei casi, in quello della ignorata gravidanza della sposa, il diritto del divorzio può essere talvolta iniquamente adoperato per consumare un tradimento, anzichè per vendicarlo? Pur troppo le anzidette eccezioni, giustissime per sè medesime, o sempre, o in molti casi non si possono fare. O per contemplare quegli eccezionali casi bisogna estendere il provvedimento a molti altri, con gravissimo pericolo di rovina del matrimonio e della società; oppure per salvaguardare questi supremi interessi egli è giocoforza non tener conto neppure di quei casi eccezionali. E fra questi due partiti non può essere dubbia la scelta. Non in questo argomento soltanto vale il dettato: *quod raro aut semel evenit prætereunt legislatores;* tutto quanto il governo degli Stati prende a norma gli ordinari casi e non gli straordinari, le necessità e le convenienze del maggior numero, e non quelle de' pochi, sia che si tratti di attribuire o di negare diritti, di stabilire regole od eccezioni, di dettar leggi e norme o per tutti o per pochi, o per alcuni. Non è l'idea di eccezione, e neppure di privilegio che per sè sola vuol essere proscritta dalla legislazione in qualunque materia, nè in quella del matrimonio in particolare. Relazioni e privilegi possono essere, e ci sono, ma alla condizione di non recar danno alla generalità, mentre avvantaggiano una minoranza, o maggior danno a quella che vantaggio a questa, anzi di tornare in pari tempo e misura profittevoli all'una ed all'altra. E quando questo risultato non si possa ottenere, ogni onesto cittadino deve rassegnarsi al rifiuto di una sua domanda, per quanto ella appaia giusta e ragionevole, considerandola rispetto a lui solo. A quegli innocenti conjugi del resto, che giu-

stamente reclamano di essere liberati dal compagno traditore, negli eccezionali casi suaccennati, non è forse impossibile un idoneo soccorso legislativo, equivalente nell' effetto al divorzio. Basterebbe che il nostro legislatore seguisse l' esempio del legislatore canonico, il quale ammette lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato. Io espongo questo concetto non come un suggerimento, ma soltanto come un argomento degno di meditazione [1].

**Il divorzio e i veri interessi del conjuge innocente.**

Della conjugale infelità, immeritata o no, non è propriamente luogo a discorrere se non nell' ipotesi di una più o meno lunga durata del matrimonio, la quale suol essere accompagnata dall' esistenza di prole, ma in tali casi appunto pare a me che lo specioso argomento in discorso svanisca affatto di fronte ad una concreta indagine dei veri interessi degli individui e della società.

E di vero gli innocenti ed infelici coniugi di cui si parla, sono mariti ingannati dalle mogli, mogli maltrattate dai mariti, tutte persone, le quali il più delle volte escono dalla matrimoniale convivenza, dopo un certo numero d' anni passati in patimenti immeritati, in abnegazioni faticose e inutili, non solo disillusi del precedente connubio, ma

[1] Anche il Cenni (l. c. p. 71) osserva: « sia pure che accada qualche disgrazia; ma certo è tanto rara che non può entrare in calcolo per stabilire una legge. Si sa che le leggi guardano alla pluralità dei casi, e non a tutti; egli è questo un assioma di diritto, che nessuno di mente sana può ricusare »; e Zinelli (l. c. p. 190): « si ammetta pure che in alcuni casi particolari sia una vera benedizione, ma ne segue perciò che si debba concedere il divorzio, operando in questo modo contro l' essenza e la sostanza del matrimonio. Se si volesse abolire una legge, quando torna di danno ad alcuni in certi casi particolari, si dovrebbero abolire tutte quante le leggi, lasciando l' uomo sempre arbitro di sè stesso, perchè non v' ha legge, per quanto provvida, giusta ed onesta, la quale in qualche caso particolare non turbi ».

eziandio spaventati del matrimonio per se stesso. Cotali persone più delle altre sono tratte a guardare intorno a se, e ad osservare come riescano la maggior parte dei matrimoni, ad accorgersi che rari sono quelli ben assortiti e felici, e questa convinzione, aggiunta alla disposizione d' animo in cui esse già trovansi, non può che distoglierle affatto, nel massimo numero dei casi, dal ritentare una prova, la quale di sua natura esige, in pari tempo e in pari grado, fiducia in se e nell' avvenire, ed energia di propositi [1]. Il riguardo poi alla prole che non suole mancare nella maggior parte dei matrimoni, felici o infelici, è manifestamente una ragione di più che deve far traboccare la bilancia del giudizio di quei conjugi, in senso opposto al partito di contrarre nuove nozze. Imperocchè sarebbe fuor di proposito il confrontare il coniuge, anche innocente, divorziato, col vedovo con figli. I vedovi con figli si rimaritano, è vero, più frequentemente di quelli che non ne hanno; ma quanti di loro passano a nuove nozze, dopo essere stati immeritamente infelici nelle prime? La statistica non lo dice, ma il buon senso autorizza bastantemente a credere che quelli non devono essere il numero maggiore. Se ora la legge agli innocenti coniugi infelici e circondati di figli, apre il carcere del matrimonio, senza permetter loro di rimaritarsi da capo, come mai si può dire che essa fraintenda e tiranneggi le disposizioni del loro animo, e non invece le interpreti e le secondi nel più giusto modo nel maggior numero dei casi? E se a quei coniugi

---

[1] Lo stesso osserva il Raffaelli nel citato suo scritto: « io rispondo che un marito che avesse subita sì grande sventura (il tradimento della moglie), non vorrebbe per fermo ritentare la prova » (p. 17).

essa consiglia, anzichè di ritentare la prova con altri, di starsene quieti e raccolti nella cura dei figliuoli, aspettando che il padre o la madre di questi si ravveda, chi non dirà che il suggerimento non sia in pari tempo giovevolissimo alla società, e corrispondente appieno ai sentimenti della maggior parte di coloro cui viene indirizzato? E tanto più giusto suggerimento, se, come il più delle volte accade, l'infelicità del coniuge innocente è conseguenza della leggerezza colla quale egli volle fare un matrimonio sconsigliato dall'onestà o dalla prudenza [1].

La psicologia adunque, insorge anche questa volta contro il dottrinarismo degli apostoli del divorzio, e completa l'armonia dell'individuo colla società e colla morale nell'indissolubilità del matrimonio, aggiungendo ai diretti interessi che vi hanno le seconde, l'assenza di un vero e proprio interesse contrario nel primo. Ed è un riflesso generale codesto, che a tutte le società si attaglia egualmente, e quindi non meno all'italiana che alle altre.

**Il preteso argomento dei conjugicidii.**

Infondato affatto è l'argomento in contrario che il Ministro di Giustizia del 1.° febbraio 1881 desume dalla statistica dei coniugicidii in Italia, asserendo [2] " che l'indissolubilità del matrimonio è fonte perenne di delitti di quel genere ", cioè di 46 coniu-

---

[1] Dice il Cenni (l. c. p. 70): « *mala electio est in culpa* .... hanno finto un patto di amore, mentre miravano alla propria utilità; pronunciarono solennemente una insigne bugia al cospetto della terra e del cielo; mentirono l'uno all'altro, ed entrambi alla società....; essi di nulla hanno a dolersi, perchè il danno è cagionato dalla loro volontà;... la società loro non deve nulla, e molto meno che elevi ad istituto giuridico un male, che viola il diritto naturale, che pone a repentaglio la base della famiglia e dello Stato,.... ».

[2] Rel. Min. p. 11.

gicidii annuali dal 1866 al 1880. Meno appropriato argomento, più arbitraria e più sbagliata interpretazione dei dati statistici non potrebbesi immaginare. Imperocchè, come osserva benissimo il Cenni [1], quand' anche il ministeriale asserto vero fosse, potrebbero sempre contrapporsi ai pretesi delitti causati dall' indissolubilità, i benefici propri esclusivamente di questa, cioè le migliaja di matrimoni, che senza il *perdete ogni speranza o voi che entrate* si sarebbero sfasciati e disciolti. L' argomentare poi dal numero dei coniugicidii alle condizioni matrimoniali è così ardita illazione, che ben si può chiamare arbitraria e falsa del tutto. E invero dei 46 coniugicidi consumati annualmente in Italia, toccano 20 circa alle sole provincie di Napoli e di Palermo, gli altri 26 distribuisconsi in tutto il rimanente del Regno. Ma in pari tempo le provincie di Napoli e Palermo danno rispettivamente 33 e 27 istanze di separazione l' anno, mentre Milano, che, come già dissi, sorpassa in tali istanze tutte le altre provincie d' Italia, poichè ne fornisce annualmente 189 [2], figura per un solo coniugicidio in ciascuno dei 15 anni suddetti [3]. Egli è quindi manifesto non avere nessun diretto rapporto il coniugicidio colla infelicità coniugale, e meno ancora colla indissolubilità del matrimonio, nè essere questo in particolare più favorevole occasione ai delitti di sangue, di quello che qualunque altra forma dell'umana domestichezza. Forse che alla causa del divorzio devonsi immolare anche quei noti dettami del senso comune, che ogni società è fonte di liti, e che nessuno è tradito fuorchè

---

(1) l. c. p. 76.
(2) V. Bodio, l. c. p. 7.
(3) V. Relaz. minist. Alleg. I.

dai propri amici? Se in nome di reali pericoli sociali si deve dir qualcosa di fondato intorno al divorzio, nulla di meglio nè di più grave si può dire, se non che il divorzio è a proscriversi perchè minaccia di rovina la pubblica moralità e la famiglia, pericoli codesti che bilanciano e trascendono di gran lunga l' asserita manìa coniugicida degli indissolubili, che non esiste per nulla [1].

**Il divieto delle seconde nozze dell' adultero divorziato col suo complice.**

Che se il preteso diritto del coniuge innocente e infelice allo scioglimento del matrimonio non poggia su di un reale interesse abbastanza generale, non potrebbe poi quel pretesto farsi nondimeno valere in favore del divorzio, senza che la moralità pubblica venisse a correre un gravissimo pericolo. Poichè infatti, come già sopra notai (p. 75), non vi ha sicurezza di non errare nel distinguere il coniuge innocente, può darsi benissimo che un conjuge provochi a bella posta i trascorsi dell' altro, per valersene dipoi onde ottenere il divorzio, e passare a nuove nozze coll' oggetto della sua colpevole predilezione. [2]. Ma anche i coniugi colpevoli di adulterio, quante volte, disciolto il matrimonio, non isfuggirebbero al divieto delle seconde nozze! E allora il divorzio malamente invocato come rivendicazione dell' innocenza, non risolverebbesi prati-

---

[1] E il Raffaelli (l. c. p. 14) aggiunge la decadenza fisica della nazione, perchè « svigoriti dalle successive nozze, i poliginici genererebbero nelle poliandre, svigorite anch' esse, figliuoli fiacchi, e deformi ». Con maggior fondamento il Salandra (l. c. p. 155) fa notare il danno e i pericoli morali « dei matrimoni di specie inferiore (cioè le seconde nozze dei divorziati), per cui sarà agevolata la trasmissione ereditaria dei caratteri viziosi... e il sorgere di nuove classi intermedie fra l' onorabilità e la disistima ».

[2] Giustamente domanda il Tempia (l. c. p. 328): « come si fa a stabilire che dall' adulterio di un conjuge l' altro è assolutamente innocente, irresponsabile? ».

camente in premio al vizio, in incoraggiamento all' adulterio? Non dovrebbesi allora condannare nuovamente il divorzio in nome della pubblica moralità, di un eminente interesse sociale, contro cui non insorge, fuorchè in rarissimi casi, un legittimo interesse individuale? Questo punto però dell' interdizione delle seconde nozze agli adulteri divorziati vuol essere più particolarmente investigato.

Nessuna più manifesta riprova dell'imperdonabile trascuranza degli interessi morali della società per parte degli odierni propugnatori del divorzio, di quella che si può desumere dalle idee loro circa l'adultero divorziato.

Ben poche sono le moderne leggi e proposte di legge intorno al divorzio, in cui sia dichiarato non potere il coniuge adultero divorziato, rimaritarsi col suo complice. Non si trova questo divieto nella legge francese del 20 Settembre 1792, non nel *Projet de Code Civil* di Cambacérés; ma, introdotto nel frattempo nel Landrecht prussiano del 1794, venne poi accolto anche nel *Code Civil* all' art. 298. Insieme a tutti gli altri articoli di quel Codice intorno al divorzio esso diventò e rimase legge nel Belgio, nell'Olanda, e in qualche Stato Americano, come p. es. ad Haiti. Ma nei parecchi progetti di ristabilimento del divorzio, fatti in Francia dal 1816 in poi, il divieto in discorso non ricomparve più; non lo si trova in particolare in quello del Naquet del 1876, nè in quell'altro dello stesso autore del 1878, e neppure nella proposta della Commissione parlamentare intorno a quel secondo progetto. Soltanto nella discussione che precedette il recente ristabilimento del divorzio colla legge del Luglio 1884 quel divieto ebbe molti calorosi propugnatori, sicchè anche l' art. 298 del *Code Civil* venne ristabilito, senza

nessuna essenziale modificazione. Le legislazioni svizzere, rimaste in vigore, per ciò che riguarda gli effetti del divorzio, anche dopo la legge federale del 24 Dicembre 1874, ad eccezione di quella sola di Neufchâtel, non limitano menomamente la libertà del nuovo matrimonio nel coniuge adultero divorziato. Lo stesso dicasi delle legislazioni degli Stati Uniti d'America, ad eccezione di quella di Pensilvania, come pure delle legislazioni inglese, russa, svedese, e norvegese [1]. Fra tali contradditorii esempi il Ministro di Giustizia italiano del 1.° febbraio 1881, credette di non sbagliare, appigliandosi, al solito, all'esempio francese.

La Relazione di quel Ministro intorno al Progetto di legge sul divorzio, chiama "cautela indispensabile al raggiungimento dello scopo di far riposare la famiglia sovra basi *più schiette* e più razionali", il divieto al matrimonio del coniuge adultero, divorziato, col suo complice. E nell'art. 15 di quel Progetto siffatto matrimonio è dichiarato a dirittura *nullo*, e punibile nell'adultero col carcere, ad istanza però del solo coniuge offeso, e dentro soli sei mesi dal nuovo matrimonio. Questo sistema venne tenuto fermo dalla Commissione parlamentare italiana, non ostante l'opposizione di una più *liberale* minoranza, la quale nel suo intellettuale pervertimento giunse al punto di raffigurarsi il matrimonio dell'adultero divorziato col complice suo, come "un freno ai seduttori, che portano con leggerezza il disonore nelle famiglie"!

Avanzo di antichi e maggiori scrupoli, piccolo rimasuglio di rispetto al senso morale del popolo italiano, più che rigore di sistema e coerenza alle

---

(1) Confr. l'Allegato III alla più volte citata *Relazione Ministeriale*.

**Pratica vanità del divieto del matrimonio dell' adultero divorziato, col suo complice**

premesse, codesto improvviso scostarsi i divorzisti nostri dalla maggior parte dei loro confratelli! E pare davvero che l' eresia pesasse un tantino sulla loro coscienza, poichè appena pronunziatala, si affrettarono ad aggiungervi cautele e condizioni tali da renderla pressochè innocua nella pratica. Non è infatti da aspettarsi che l' annullamento delle seconde nozze col complice dell' adultero venga domandato dal coniuge offeso, il quale non può aver ragione nè interesse di desiderare altra soddisfazione contro il coniuge colpevole, dopo aver rotto ogni rapporto con lui, e posto un abisso fra entrambi colla dissoluzione del matrimonio. Se poi, come pare, la sentenza passata in giudicato, non s' intenda la medesima sentenza di separazione, ma la sentenza penale pronunziata in un processo di adulterio, il ministeriale provvedimento si riduce davvero a vano ed irrisorio discorso. Ma, lasciando in disparte la serietà delle intenzioni e dei mezzi adoperati dai legislatori italiani onde impedire che il divorzio serva all' adulterio, ciò che più importa osservare si è che il lodevole intendimento è di sua natura nella massima parte dei casi impossibile ad effettuarsi.

Per un caso di adulterio provato, ve ne saranno dieci, di cui i coniugi medesimi hanno interesse a non esibire la prova, ricorrendo a qualche altra causa di divorzio, e magari ad arte procacciandola, per poco che le infedeltà conjugali di entrambi si pareggino in gravità e in evidenza. Per un caso di adulterio provato, ve ne saranno cento, di cui la prova non è possibile e neppure è tentata, ma di cui sono spesse volte sintomi i fatti addotti in quella vece per conseguire il divorzio, quali l' abbandono del coniuge, e i mali trattamenti. E più che cento

casi vi saranno in cui l' adulterio era in via di più o meno prossima preparazione quando il divorzio veniva domandato, e intanto si annunciava coll' avversione invincibile, colla separazione consensuale di fatto o di diritto. È forse moralmente diverso il caso del coniuge disamorato e nemico del suo compagno, perchè ha già gustato gli amplessi di un altro, da quello di chi, già sazio dei matrimoniali piaceri, rivolge tutti i suoi pensieri a procacciarsene altri? E se il divorzio non deve servire nel primo caso a coonestare una passione colpevole, non è egli certo, e non è altrettanto deplorevole che esso vi possa servire nel secondo? Che se i casi, pur troppo non infrequenti, di quest' ultima specie, si sommino con quelli frequentissimi della prima, riesce chiaro che il proibire all' adultero divorziato il rimaritarsi col suo complice, è provvidenza del tutto inadeguata al vantato scopo di difendere il matrimonio contro il massimo abuso del divorzio, che consiste nel farne strumento di illeciti amori. E se a questa conclusione si aggiunge l' altra, dimostrata poc' anzi, della quasi totale inutilità del divieto in discorso, come è formulato nel Progetto ministeriale italiano, in quegli stessi pochi casi in cui pur sarebbe applicabile, mi sarà lecito affermare che il valore pratico dell' articolo 15 di quel Progetto è pressochè eguale a zero.

In tempi di tanta e sì crescente decadenza morale, di sì frequenti adulteri, come sono i nostri, ci vuole una bella dose di ingenuità o di ipocrisia, per credere o finger di credere che il divorzio cessi di essere un nuovo e maggiore impulso del genere umano in quel senso, solo perchè a pochi adulteri non procacci altro premio oltre a quello di sciogliersi dal matrimonio, mentre a tanti altri anche quel van-

taggio assicura; solo perchè non crei nuove nozze colpevoli, mentre ne rovina tante di innocenti, o perchè l'adulterio non rimeriti in chi lo commette, mentre non lo punisce in chi ad arte lo procaccia, e poi converte in suo pro l'adulterio di un altro. Se vi ha oggi ancora un rimedio contro l'adulterio, esso non è altro che l'indissolubilità del matrimonio; chi questo vero non comprende, dà prova sicura di non conoscere nè che cosa è la società presente, nè di quali tristi effetti e malvagissime frodi può essere causa e strumento il divorzio in una società cosìffatta.

**Il divorzio e i veri interessi della prole.**

Altrettanto specioso argomento quanto il preteso diritto dei coniugi innocenti, è pur quello dei figli nelle solite apologie del divorzio. Ed anzi a prima giunta colpisce assai maggiormente l'attenzione, e più facilmente commuove l'animo di ognuno, il sentir dire che la innocente prole è danneggiata, sagrificata, nel sistema del matrimonio indissolubile e della separazione, di quello che lo commuova l'infelicità di un innocente coniuge, vincolato per sempre ad un compagno iniquo e traditore, che si è cercato egli stesso e per più o meno tempo ha anche amato e tenuto piacevolmente con se.

Anche il più credulo lettore però deve esitare un tantino a prestar fede a quel discorso, se gli si fa sapere che precisamente in nome e nell'interesse dei figli suol essere combattuto il divorzio da quei moltissimi che lo reputano esiziale alle famiglie ed alla società. E veramente ciò che su quel proposito affermano gli avversari della indissolubilità, ha piuttosto l'aspetto di difesa che di attacco, di un argomento di rinforzo, che di una fra le vere e

principali basi della preconcetta loro tesi (1). I pretesi vantaggi del divorzio per la prole si trasformano, per dichiarazione espressa di coloro che l' asseriscono, in *assenza di danno*, cioè di un *danno maggiore* di quello recato ai figli dalla semplice separazione. Dice infatti il Ministro di Giustizia italiano del 1.° febbraio 1881: " non è paragonabile pei figli la *penosissima sensazione* di vedere il padre rimaritato ad altra donna, viva sempre la loro madre, colle *impressioni indelebili* dei rapporti colpevoli dei genitori durante la semplice separazione „ (2). E i Commissari Deputati del Marzo 1882: " per il divorzio possono *almeno* i figli conservare il *rispetto* ai genitori, possono trarre dalla vita del coniuge non colpevoli esempi di moralità e di virtù, possono trovare nella nuova famiglia quella scuola degli affetti che è tanta parte dell' educazione „ (3). Dunque il divorzio non è un benefizio per la prole; di ciò convengono i suoi apostoli, e si deve tener conto di questa loro dichiarazione. Esso è soltanto a loro avviso un *male minore* confrontato colla semplice separazione. Or questa seconda proposizione io voglio subito investigare quanto sia fondata, onde poi ritornare alla prima,

---

(1) È del resto carattere generale delle solite argomentazioni dei divorzisti quel darsi maggior pensiero di combattere le obbiezioni degli avversari, che non di dimostrare e su solida base assidere la loro dottrina. Lo ha osservato anche il Salandra: « curiosa osservazione, nei libri, e nei documenti parlamentari, la parte maggiore dell' ingegno e dell' operosità loro si spende non nel dimostrare la necessità del divorzio, ma nell' armeggiare contro le obbiezioni che gli si rivolgono dagli avversari. Codesta logica sarebbe giusta, se adoperata in un paese dove il divorzio c' è, contro coloro che lo volessero abolito. Ma, da noi, è certamente viziosa » (l. c. p. 14).

(2) Rel. Min. p. 13.

(3) Rel. Parlam. p. 3 i. f.

e così avere una più completa nozione del reale maleficio che alla prole ridonderebbe da siffatta innovazione.

**Confronto fra il divorzio e la separazione rispetto ai figli.**

Si dice che i figli dei divorziati non riceveranno " le *indelebili impressioni* dei rapporti colpevoli dei genitori durante la separazione ".

Ma di quali impressioni, di quali rapporti colpevoli si parla, se la separazione ha per effetto di far convivere i figli appunto con quello dei coniugi che non è colpevole, epperò non è troppo facilmente a presumersi che abbia a diventarlo in avvenire, e meno ancora, che abbia a commettere le nuove sue colpe sotto gli occhi dei figli? Che se ambedue i coniugi furono colpevoli, non dispone la legge che il giudice li affidi ad estranie persone? (V. art. 154 Cod. civ. it.)? Or se vano è il discorso del preteso minore scandalo dei figliuoli nel divorzio, che cosa rimane in questo a compensare la *penosissima sensazione,* che pur da ogni parte si ammette dover ricevere i figliuoli nel vedere il padre o la madre rimaritati con un'altra donna, o con un altro uomo? Nulla davvero, e quel tristissimo e perniciosissimo effetto rimane quindi a tutto ed esclusivo carico del divorzio, confrontato colla semplice separazione. Tristissimo e perniciosissimo dico, pensando quale urto; quale strappo ai naturali sentimenti della giovane prole, ignara forse dei gravi dissapori dei parenti, amata il più delle volte da quello stesso dei genitori che fu colpevole verso l'altro, affezionata egualmente ad entrambi, quale urto, dico, quale strappo debba recare il vedere la madre mutare marito e nome, il padre amare un' altra donna, e non potere essi chiamar padre nè madre questi nuovi venuti nel tetto domestico, oppure doverli chiamar tali anche loro, e dividere con essi il più

indivisibile e il più santo degli affetti! E se nascono figli ai divorziati rimaritati, quel contrasto, quella offesa dei naturali sentimenti nella giovine prole del precedente matrimonio, ancor più gravi si faranno, degenerando in totale confusione e sovvertimento. Quei figli della mamma o del babbo, che il babbo o la mamma non riconoscono per tali; quei fratelli, per cui neppure il linguaggio ha un epiteto appropriato, che non si possono amare senza far torto al babbo o alla mamma, qual posto debbono occupare nel cuore della prole, quali sentimenti suscitarvi accanto a quelli che la natura vi pose? Un peggior caos non avrà mai procacciato la invasione dell' arbitrio umano nell' ordine della natura, perchè tale caos, a cui terrà dietro infallibilmente l' insensibilità morale, e, frutto di questa, la corruzione degli animi e la barbarie. Oh quanto hanno ragione gli Inglesi, di escludere dalla *buona società* le donne divorziate rimaritate, dimostrando così che per loro il divorzio è una morale impossibilità, quand' anche sia una possibilità giuridica!

“ Col tempo, coll' abitudine „ dice il Ministro di Giustizia del 1.° febbraio 1881, acquisteranno i figli “ la persuasione e la calma „. Sì certamente, ma qual persuasione, qual calma! La persuasione dello scetticismo, la calma dell' apatia. Ed io non comprendo come un uomo d' ingegno riesca per mezzo di tali frasi a celarsi una triste realtà, che un momento prima non aveva dissimulato a se medesimo. E meno ancora comprendo come egli abbia voluto sollevare contro il divorzio una così grave accusa, per combatterla poi così debolmente. Meglio sarebbe stato neppur toccare quel tasto, e sorvolarlo affatto, come fecero i deputati commissari, più furbi del Ministro.

Gli asseriti scandali dei conjugi divorziati con figli.

Per costoro la ragione del meno male del divorzio pei figli, a petto della semplice separazione, sta tutta nella scandalosa condotta dei coniugi separati. Codesto scandalo è a loro avviso tanto sicuramente inevitabile, e tanto grave, da prevalere ad ogni altro riguardo, e quindi anche, benchè a buon conto non l'abbiano voluto dire, a quella perturbazione morale dei figli del primo matrimonio, che aveva notato il Ministro. Riprendo ora in esame l'intrinseco valore di cosìfatto argomento.

Io ammetto bensì che, introdotto il divorzio, più di un conjuge non colpevole, divorziato in età ancor fresca, possa essere tentato di passare a nuove nozze per la sola possibilità che la legge gliene offrirebbe. Ma che per regola generale i conjugi di quella categoria abbiano bisogno del divorzio onde non cedere alle tentazioni della carne fuori del matrimonio, e abbiano quel bisogno, e corrano questo pericolo tanto se non abbiano figli, quanto se ne abbiano, io sono lontano dall'ammettere coi deputati commissari.

Non lo ammetto, perchè non lo posso, perchè i fatti smentiscono siffatta opinione, e la ragione dei fatti la disdice del pari,

È un fatto notorio quello delle molte mogli ed anche dei non pochi mariti, separati con figli, i quali, anzichè andare in cerca o cedere all'esca di nuovi amori, conducono vita onesta e ritirata, dedicandosi esclusivamente all'educazione della prole. Non siamo ancora caduti così in basso in fatto di moralità, specialmente in Italia, perchè la società in cui viviamo debba offrire uno spettacolo differente. Che se coll'andar del tempo diverrà regola ciò che non lo è per anco al presente, le cause di siffatto mutamento saranno di tale indole e gravità,

che a difendere il matrimonio non avrà più mezzi la legge, e il peggiore di questi mezzi sarà senza dubbio il diritto di sciogliere un matrimonio per conchiuderne un altro. In qual mondo vivono i deputati commissari, che ce lo descrivono tanto diverso dal reale? Soltanto la prevenzione potè accecargli in tal guisa, e far loro dare per fondamento all' invocata riforma cotanta esagerazione dell'animalità nel meccanismo dello spirito umano! Esagerazione che io ho già posta in rilievo più sopra in altra occasione, ma che ora apparisce ancor più grave e manifesta, poichè si tratta di conjugi innocenti non solo, ma circondati di figli che hanno bisogno di tutte le loro cure.

Ella è del resto per molti riflessi natural cosa che sia eccezione e non regola ciò che affermano i commissari deputati. Qual differenza fra i vedovi e i separati, rispetto ai doveri verso i figli e all'influenza che questi esercitano sulle disposizioni d' animo dei loro genitori? Nessuna, e dunque l' asserita prepotenza dei carnali istinti non può essere maggiore nei secondi che nei primi. Ora che vedovo o vedova con figli, non rimaritata, sia sinonimo di persona scandalosa, nessuno l' ha mai detto, nè la quotidiana esperienza lo ha ancora insegnato a nessuno; e dunque anche il rappresentare in quella guisa i conjugi separati con figli, è una immaginazione, senza base nella realtà. I vedovi e le vedove si rimaritano spesse volte bensì, ma le più volte nell' interesse della prole medesima del primo matrimonio; epperò non si rimariteranno altrettanti conjugi onesti separati o divorziati, poichè ciò è dimostrato che sarebbe ai figli del matrimonio precedente gravissimo danno, ed anzi vera e propria rovina morale.

Ella è poi supposizione contraria alla ragione e vera contraddizione nei termini, il raffigurare il conjuge onesto, separato con prole, in un costante bivio fra una vita scandalosa, e un nuovo matrimonio, conseguibile soltanto per mezzo di divorzio? Non hanno riflettuto gli immaginosi commissari deputati, per quella leggerezza che è frutto anch' essa della prevenzione, che cosa significa l' innocenza di un coniuge, che non valse a presevarlo da una separazione. Essa significa lunghe lotte durate non solo contro la malvagità del compagno, ma contro lo stesso proprio risentimento, e contro facili e ripetute tentazioni di consolarsi delle domestiche amarezze con piaceri illegittimi, od anche di rimeritare la colpa colla colpa. E di tali lotte, di tali abnegazioni, la cagione non è soltanto il sentimento del dovere conjugale in astratto, ma in gran parte altresì l' amor dei figli, a cui si vuol salvare quanto dalla parte propria si può, di paterne cure, di buon esempio domestico, di onore della famiglia. Tutto ciò si dica specialmente delle oneste madri, che alla separazione conjugale ricorrono in casi estremi, e come a rimedio di disperazione. E quante sono queste oneste madri separate? Lo dice la statistica dell' Italia e della Francia; 4945 sopra 9188 separazioni nel primo dei due paesi dal 1866 al 1879; 2848 sopra 3920 separazioni nell' anno 1880 nel secondo! (¹). E poichè la maggior parte di quelle mogli oneste, separate, hanno prole, ognun vede se la supposizione dell' inevitabile pervertimento dei conjugi separati, ove il divorzio non soccorra, possa dirsi fondata rispetto alla generalità di quei conjugi, mentre essa non lo è di certo rispetto alla maggiore e miglior parte dei medesimi.

(¹) V. Bodio, l. c. p. 29, 32.

Che se non all' innocente conjuge separato si rivolga il pensiero, ma a quel medesimo che diede causa alla separazione, poichè infatti i commissari deputati parlano in generale dell' uno e dell' altro, e a studio o per leggerezza fanno il medesimo quadro di entrambi, ci vuol poco a capire che da quel punto di vista mal si raccomanda il secondo matrimonio, e la sua necessaria premessa, il divorzio. Imperocchè gli stessi fautori di questa riforma non vorrebbero però accordare le seconde nozze al conjuge divorziato, col suo complice nell' adulterio. E quando l' adulterio non sia stato provato, ma non ostante la separazione sia stata pronunciata per titolo di scostumatezza di un conjuge, non può manifestamente invocarsi l' interesse dei figli a favore del nuovo matrimonio di quel conjuge, poichè siffatta persona non versa già nel bivio dello scandalo nella separazione, e dell' onesta condotta in un matrimonio nuovo, ma in quello bensì di scandali dentro o fuori del matrimonio, sia primo, o sia secondo, o terzo.

**Conclusione del confronto fra la separazione e il divorzio rispetto ai figli.**

Egli è adunque dimostrato che il preteso maggior danno morale derivante ai figli dalla semplice separazione, in confronto del divorzio, non esiste affatto; e che i tristissimi effetti morali cagionati direttamente dal secondo nell' animo dei figli, e ammessi dagli stessi fautori suoi, rimangono a tutto suo carico, ed esclusivo carico, mentre la semplice separazione è ben lontana dal produrre nella generalità dei casi quei danni alla prole, che i riformatori le attribuiscono. Egli è dimostrato che il confronto fra le due istituzioni, per riguardo alla prole, nonchè ridondare a danno di quella fra le due, che già esiste, e neppure a parità di valore fra la medesima e quella che le si vorrebbe sostituire,

risolvesi in vece in una manifesta e deplorabile inferiorità della seconda alla prima.

Non la separazione trascina l'innocente conjuge a cui sono affidati i figliuoli, a trascorsi e scandali, ma invece il divorzio tenta quel conjuge a venir meno a' suoi onesti propositi rispetto ai figli, contraendo un secondo matrimonio, che metterà immancabilmente a soqquadro e rovina la loro esistenza morale. Questa è la verità, chi la cerchi spassionatamente colla guida della ragione e dei fatti, con una esatta cognizione della natura umana e del vivere sociale.

**Danni patrimoniali cagionati dal divorzio alla prole.**

A questa conclusione io sono venuto, non avendo di mira altri interessi nei danni dei figli, fuorchè quelli di indole morale. Non può dimenticarsi però che anche i danni materiali, e propriamente patrimoniali, del divorzio, non sono piccoli per la prole. Imperocchè il matrimonio dei divorziati trae seco naturalmente una diminuzione dell' eredità dei genitori pei figli del matrimonio precedente, obbligati a condividere la successione coi fratelli venuti in sopranumero; lo che non è certamente un beneficio per quei figli. Di questo lato della quistione non si diedero pensiero nè il Ministro di giustizia del 1.° febbraio 1871, nè i deputati commissari; e se questa dal canto loro non fu dimenticanza, fu prudenza, che io non ho voluto frustrare, visto che nuoce meno a me il risparmiare un argomento, che non giovi a loro lo scansare una obbiezione. — Neppure io ho fatto parola di quell' altro preteso male, tutto proprio della separazione, di cui parla il Ministro di giustizia del 1.° febbraio 1871, alludendo alla infelice sorte della prole illegittima dei conjugi separati, perchè quest' altro spettro si confonde con quello dei pretesi necessari trascorsi di quei conjugi,

che io credo avere pienamente annientato e dissipato. Ma ciò che io non voglio passare sotto silenzio e neppure troppo brevemente toccare, e che in pari tempo completa la dimostrazione dei sommi e impareggiabili mali del divorzio per la prole, sono i funesti effetti indiretti che quello produce su questa attraverso al cosidetto ambiente sociale.

**Il danno dei figli nel divorzio, accresciuto dal danno che ne risente la società.**

Io richiamerò quì ciò che già dissi più sopra intorno all' efficacia del divorzio di imbarbarire gli animi, di scemare la dignità del matrimonio, di fomentare l'egoismo e la sensualità a detrimento dei doveri e delle virtù coniugali, facendo del più grande dei contratti il più leggiero, od anche a dirittura uno strumento delle mire più disoneste, e intorno alla peculiare gravità di cosìfatti pericoli ai tempi che corrono, in Italia non meno che altrove. Or chi mai dirà che non sia rovina dei figli la rovina del matrimonio, o che questi due inseparabili effetti non siano compresi in quello più generale, di rovina della famiglia? Crescerà la trascuranza, e cresceranno gli scandali e la mala educazione dei figli, scemando il sentimento dei doveri matrimoniali, e cogli ostacoli i ritegni della immoralità dei conjugati. E a siffatto incremento di piaghe sociali, che pur troppo esistono già anche senza il divorzio, questo, come se non bastasse, verrà aggiungendo una nuova piaga sconosciuta finora, e assai più lagrimosa e lagrimevole delle altre: la prole creata apposta per avvelenarne e troncarne la vita morale, in un col matrimonio *a tempo* da cui ella proviene.

Questo è davvero beneficio della prole, tutto proprio ed esclusivo del divorzio, paragonato alla semplice separazione! Scompariscono al confronto di esso gli altri, pur tristissimi effetti, in cui già fu visto il divorzio superare la separazione, consi-

derate le due istituzioni nel momento in cui vengono applicate, e negli effetti che a quel momento susseguono, piuttosto che in quelli che lo precedono. Introdotto il divorzio, saranno ben pochi i casi in cui la sua perniciosa influenza, non meno sulla prole che sul matrimonio, si farà sentire soltanto dalla conchiusione di questo in poi, siccome accade rispetto alla separazione. In molto maggior numero di casi quell' influenza comincerà col matrimonio stesso, ed anzi sarà anteriore a questo, che un iniquo proposito avrà posto in essere per guastarlo e rovinarlo in un colla prole che fosse per nascervi e crescervi. E allora la maledizione dei figli ricadrà primamente sull' improvvido legislatore, che quella orrenda meta dischiuse alla dominante malvagità.

L' interesse dei figli nel divorzio, confrontato con quello dei genitori.

Beata cecità di chi tali cose non vede, e si consola e si pavoneggia di restaurare la società e la famiglia, mentre le avvelena e le rovina! È però quella una compassionevole beatitudine, perchè cecità troppo grossolana. Su quest' ultimo punto io non avrei bisogno di aggiungere altri argomenti ai fin qui detti, se i riformatori che vado combattendo non si ostinassero essi medesimi a fornirmeli. Imperocchè, non già dubitando della fallacia dei loro ragionamenti, ma soltanto supponendo che altri ne voglia dubitare, e come *ad abundantiam,* essi aggiungono che in fin dei conti: " il contratto di matrimonio, come è interceduto fra i genitori, così riguarda sempre principalmente costoro, laonde o il divorzio non può essere ammesso, o, se lo può, deve esserlo sempre, esistano o non esistano figli ". Sono queste parole del Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881.

E sono molte parole, che si sommano in un grossissimo errore. Pensino o non pensino i conjugi

principalmente ad altri che a sè, ad altro bene che al proprio quando conchiudono il matrimonio, una volta conchiuso questo però, e prima ancora che apparìscano i figli, essi non sono più soli, il loro interesse non è l'unico di cui debbano tener conto. Imperocchè il matrimonio nasce come contratto, ma sussiste e si conserva come istituzione; l'interesse individuale dei contraenti vede sorgere davanti a sè quello più vasto e più elevato dell'ordine morale umano, a cui il primo deve non solo non contraddire. ma sottoporsi e cedere. Nascendo figliuoli, nel bene di questi si concreta e si confonde il bene di tutti, e l'egoismo dei conjugi si trasforma e svanisce nell'amare i figliuoli più di sè stessi. Se ai figli non pensarono i conjugi prima di averli generati, quando però ciò è accaduto, diventano quelli lo scopo principale della vita e della coesistenza di questi. Non unica, principale bensì, ma tale però che non trascurar non si possa in vista di nessun'altra; la felicità dei genitori, non collegata e confusa con quella dei figli, se figli ci sono, è un assurdo psicologico, una impossibilità morale, cioè una immorale possibilità. E questa assurdità, questa immoralità un Ministro di giustizia ha eretto in principio, e punto di partenza delle sue dottrine! Quale più sbagliata premessa, e più idonea a far condannare e ripudiare la conseguenza? E questa conseguenza è il divorzio. Ma, premessa e conseguenza, provengono entrambe da un più remoto errore, comune a tutta l'odierna scuola liberale, e già tante volte rammentato nel corso di questo scritto, dall'errore cioè di non ravvisare nella società e nelle civili istituzioni altra cosa che individui, interessi individuali e contratti.

**Il secondo matrimonio dei divorziati con figli, proibito dalla legge francese del 27 luglio 1884.**

Non ho più altro da dire a favore dei figli contro il divorzio, se non che l'ultima legge francese del 27 Luglio 1884 mi dà anch'essa pienamente ragione. L'articolo 233, che quella legge volle aggiungere al Capo I, Tit. VI, Lib. I del *Code civil,* dice: " *in* „ *caso di esistenza di figli nati dal loro matrimonio,* „ *i conjugi divorziati non potranno contrarre una* „ *nuova unione* „. Così il divorzio viene ad essere ristabilito in Francia, mutilato di una delle sue più legittime conseguenze: il secondo matrimonio dei divorziati. Così i figli dei divorziati vengono esclusi in Francia dai tanto decantati benefici di quel secondo matrimonio, e condannati ai tanto deplorati scandali dei genitori separati, ma non rimaritati! E sono pure quei benefici, e questi scandali, fra i massimi argomenti del volgo dei divorzisti! Come mai questo nuovo vangelo ci vien tutto ad un tratto da quella Francia, in cui nome era stata insegnata finora l'opposta dottrina dai nostri apologisti del divorzio?

Poveri imitatori, sfortunati epigoni, lasciati in asso e sconfessati, in sul più bello di raccogliere come proprio ciò che altri aveva seminato! Povero Ministro di giustizia italiano del 1881, e poveri deputati commissari del 1882, a cui vien meno in un punto essenzialissimo delle loro declamazioni, il solo sottinteso che le faceva parer buone a loro medesimi, l'esempio della Francia! Pur troppo in ogni specie di moda, ciò che decide è l'ultimo figurino di Parigi! Ma, lo scherzo a parte, benchè manchi il serio, la suddetta novità parigina ridonda tutta a vantaggio della tesi che io propugno e sconvolge e mette sossopra tutta quanta la dottrina e la scuola che io vado combattendo.

Imperocchè essa dimostra che la inconciliabilità

del divorzio coi diritti e cogli interessi dei figli, che sono diritti e interessi della società intiera, è così certa ed evidente verità, che si impone persino a molti di coloro, i quali più coerenti sarebbero a sè medesimi se invece la negassero. Ammesso infatti che i conjugi divorziati non si possano rimaritare se hanno figli, viene tolto il principale interesse di quei conjugi a conseguire il divorzio, anzichè la semplice separazione, e, come quei conjugi sono il maggior numero, e, per dir così, la regola generale, viene anche ad essere nella generalità appunto dei casi rappresentato il divorzio come una istituzione funesta e riprovevole. Che se una così manifesta e stretta colleganza di idee taluni apologisti del divorzio non iscorgono, ciò non impedisce che altri la scorgano e se ne prevalgano, e ringrazino in pari tempo i loro avversari di avere essi medesimi potentemente contribuito a screditare la loro tesi agli occhi di ogni imparziale indagatore, sia colle restrizioni che vi appongono, sia colla discordia che introducono nelle stesse loro file.

**Grave proposta Eymard e Duvernay.**

E ancor più evidente sarebbe codesta conclusione, se invece dell' articolo 233, l' ultima legge francese sul divorzio avesse accettato la proposta dei deputati Eymard e Duvernay, di interdire a dirittura il divorzio ai conjugi con prole. In tal guisa sarebbe stato più manifesto al volgo ciò che è soltanto implicito in quel nuovo articolo. Ma non sarebbe stato quello un vantaggio dal punto di vista degli interessi del genere umano. Imperocchè di fronte alla inutilità, evidente, e non soltanto da arguirsi mediante ragionamento, per quanto semplice, della istituzione del divorzio nella generalità dei casi, l' avvenire della riforma avrebbe corso pericolo, e, accortisene, i liberali francesi avrebbero ripreso con raddoppiato

zelo il loro apostolato, onde far cancellare dalla nuova legge una tanta restrizione. E allora con una legge più perfetta e più logica si avrebbero avuti in Francia anche tutti i mali della funesta riforma, mentre ora, grazie all'articolo 233, che in realtà viene ad interdire il divorzio ai conjugati con prole, ma nol dice, e per ciò solo impedisce che se ne accorga il maggiore numero, quei mali sono effettivamente scemati in gran parte. Ella è gran ventura che qualche volta correggano le male cause quei malintesi, che più spesso compromettono le buone, e pecchino d' inconseguenza e manchino di accorgimento gli stessi più arditi macchinatori del disordine (1).

---

(1) Che punto di vista principale e veramente decisivo nella quistione del divorzio sia l' interesse dei figli, fu sempre sentito. Nel Codice giustinianeo (Lib. 5, tit. 17, l. 8) infatti si legge: « *solutionem matrimonii difficiliorem debere esse, favor imperat liberorum* ». E di più non si poteva pretendere dal legislatore di quel tempo, di fronte ad una istituzione radicata da secoli, le cui origini risalivano tutt' altro che a discussioni filosofiche intorno all' indissolubilità del matrimonio, e che non era quindi in suo potere il distruggere. Ma che il divorzio non si debba ammettere dove non esiste, in nome appunto del bene della prole, è per me tale verità, che non comprendo come non risplenda alla mente di tutti. Meno male che almanco nel 1884, e per appunto in Francia, quella verità sia balenata anche a quei liberali, che, di fatto, se non a parole, e forse neppure avvedendosene chiaramente, vi immolarono il divorzio, proibendo anche soltanto ai divorziati con figli le seconde nozze. Ma come non si accorsero quei signori che il divorzio, non seguito da seconde nozze, è divorzio inutile, e non verrà quasi mai praticato dai coniugati con prole? E come mai coloro i quali apertamente proposero il divieto del divorzio, esistendo figli, non si accorsero che il divorzio, concesso soltanto ai conjugati senza prole, è istituzione inammissibile, e non è neppure istituzione, perchè ha l' aspetto di provvedimento eccezionale, profittevole soltanto ad una minoranza? Sicchè o quella restrizione si abbandona . oppure si abbandona l' idea del divorzio? Cosiffatta cecità, a tanta vicinanza della luce, mi sorprende più assai di quella di chi neppur sospetta che la indissolubilità del matrimonio non sia necessaria al

**Il divorzio e la filosofia galante.**

Ancora si pretende invocare il divorzio in nome della giustizia, rappresentandolo come una difesa del sesso femminile contro la prepotenza degli uomini. Non lo dicono in Italia Ministri nè deputati, ma pur lo vanno strombazzando non pochi su pei giornali e per le piazze, e pur troppo anche di questi clamori si deve tener conto in tempi in cui tanto culto si professa alla pubblica opinione, e tanto leggermente se ne raccolgono e se ne accolgono le testimonianze.

Gran pericolo per la imparziale disamina di molte quistioni sociali, gran tentazione di concedere troppo, di transigere colla ragione, e persino col buon senso, la *galanteria!* Per poco che una riforma abbia l' apparenza di un diritto, di una prerogativa di più del sesso femminile, molti si affrettano a dire di sì, senza troppo indagare la realtà delle cose, per tema di parer maschi prepotenti ed egoisti. Facili, precipitate concessioni, analoghe a quelle che si sogliono fare in nome della libertà, per poco che una innovazione abbia aspetto così detto *liberale.* Onde oggi abbiamo nelle materie che attengono al sociale ordinamento una filosofia *galante,* oltre che una filosofia *liberale;* due forme di dottrinarismo, le quali sono anche non di rado congiunte ed alleate, e

---

ben essere morale e materiale della prole. Il Conte Deforesta sembra avere intravveduto il dilemma suddetto, perchè, mentre egli non ardisce negare che il divorzio nuoce ai figli, ma in pari tempo non vuole disertare la bandiera del divorzio ad ogni costo, accetta bensì l' indissolubilità quando ci siano figli, ma come un *a conto,* a cui terrà dietro il resto, poichè dice: « non si farebbe già un gran passo *innanzi,* se si ammettesse *almeno fin d' ora* il diritto al divorzio le quante volte non vi siano figli che possano scapitarne? » (l. c. p. 324).

false entrambe e perniciose in pari grado e superlativo.

Come si ragiona a pro del divorzio, in nome della galanteria?

Il ragionamento è semplicissimo. Nel matrimonio, si dice, la donna è schiava dell'uomo; quanto essa patisca dall'egoismo e dalla brutalità maschile, lo dimostra chiaramente la statistica delle separazioni, che sono dovunque richieste dalle mogli un numero di volte di gran lunga maggiore che non dagli uomini. A così iniqua oppressione devesi apportare rimedio, e questo non può in altro consistere fuorchè nell'aprire alle donne il carcere del matrimonio, nel dar loro facoltà di liberarsi per sempre dai loro tiranni, e nel prevenire colla minaccia di questo grave gastigo la dolorosa necessità di dovervi ricorrere. — Così ragionano molti in Italia e fuori, e così il numeroso stuolo dei celibatari, soliti propugnatori del divorzio, crede acquistare a buon mercato la benemerenza delle donne, offrendo alle maritate il divorzio, poichè non seppe offrire alle vergini il matrimonio. Ma se v'ha idea sbagliata, opinione storta e a rovescio della verità, quella è certamente del divorzio benefattore delle donne, riparatore delle femminili sofferenze. Il contrario è la verità e tutta la verità, galanteria a parte, specialmente quella falsa e a buon mercato.

**Differente importanza del matrimonio per l'uomo e per la donna**

Che cosa sia il matrimonio per la donna, bisogna ben sapere e riflettere, prima di giudicare quale pratico effetto e valore abbia per lei questa o quella innovazione del diritto matrimoniale, e più di ogni altra il divorzio.

Che la donna sia diversa dall'uomo. non solo fisiologicamente, ma anche spiritualmente, e che per tal motivo la condizione di lei nella vita so-

ciale, privata e pubblica, i diritti non solo e gli uffici, ma persino i riguardi di cui la circondano il costume e le leggi, non possano del tutto essere identici a quelli che spettano all' uomo, fu sempre ed è ancora universalmeate ritenuto da tutto il mondo civile. Oggi la smania del nuovo e il predominante scetticismo traggono molti a liberaleggiare anche con quei dettati del senso comune, cioè a rinnegarli, o per lo meno a metterli seriamente in quistione. L' individuo astratto, cioè pensato al di fuori di ogni vincolo che non emani dalla sua medesima volontà, l' individuo senza nazione nè storia, è diventato ora anche un ente senza sesso, e se il divorzio era prima un dovuto omaggio alla libertà individuale e contrattuale, ora egli è anche un logico attributo di una rinnovata ἀνδρογόνη, che non lascia più distinguere il maschio dalla femmina ([1]). Ma se, in generale parlando, questi audaci sofismi hanno almeno il merito di richiamare più seriamente la scienza al suo compito, che è quello di giustificare e rivendicare il senso comune, non si deve però credere che occorra un lungo discorso onde soltanto dimostrare che matrimonio e divorzio sono ben altra cosa per le donne che per gli uomini, per le donne quali natura le fece, e quali la sola immaginazione non può fare che non sieno.

Per la donna il matrimonio è tutto, cioè è tutta la sua vita, perchè la procreazione, non quella fisica soltanto, ma quella morale eziandio, cioè l' educazione della prole, riassume tutto il compito della sua esistenza. Le naturali attrattive della donna

([1]) V. in proposito le mie considerazioni, contenute nel citato opuscolo: *Le donne non avvocate.*

sul sesso più forte, la parte maggiore che per natura le spetta nelle opere e negli effetti dell'amore, fanno sì che nella miglior parte della vita ella sia tutta quanta assorbita in quegli uffici, mentre l'uomo non lo è del pari. Di qui in pari tempo tutta l'importanza e la dignità della donna nell'umano consorzio, sia che si considerino gli stessi primordi della vita civile, allorquando gli uomini non si riconoscevano fratelli se non perchè provenienti da una madre comune, sia che si consideri la civiltà progredita, in cui la donna regge e sublima gli uomini cogli affetti di sposa e di madre, ed è veramente, come diceva il Michelet, un altare ed un trono. Che cosa ha aggiunto il matrimonio a codesto naturale ordinamento dei sessi e degli uffici loro? Esso lo ha confermato, ma in pari tempo lo ha perfezionato, difendendo la donna contro gli stessi pericoli delle sue attrattive, contro la prepotenza e la brutalità del sesso mascolino, dandole diritti verso di questo, facendo questo l'uguale, il compagno, il protettore di lei, e ponendo le leggi e la forza dello Stato a custodi e vindici di sì sapiente armonia. Nel matrimonio, e per opera di questo, la donna rimane ciò che natura la fece; ministra precipua della conservazione della specie, centro e pernio delle umane relazioni. Ma non solo fisicamente ella conserva e perpetua la specie; civilmente altresì, ingentilendo gli animi ed i costumi; e le relazioni che ad essa mettono capo, non sono anch'esse più fisiche soltanto, e quindi lievi e fuggevoli, ma spirituali, e durevoli e ordinate come la civiltà. L'arte ha perfezionato la natura; la donna è salita a più grande dignità, anzi ella acquistò per la prima volta per opera del matrimonio dignità vera e massima, perchè agli uffici e doveri suoi si vennero aggiungendo diritti corrispondenti.

Tutto ciò è chiaro, perfettamente *positivo*, come oggi si dice; e non vi ha scuola, sistema, o dottrina, che si possa prender sul serio, la quale contraddica a tali premesse, od abbia bisogno di dimenticarle per sostenersi. Egli è chiaro adunque del pari che per la natura delle cose, per quelle sostanziali differenze che moralmente e fisicamente intercedono fra i due sessi, per le donne che si destinano al matrimonio, o che vi sono entrate, questo è ben più gran cosa che pei mariti loro; è la totalità, è la sintesi di tutta la esistenza, di corpo, d'animo e di mente. Fatiche, patimenti e dolori, affetti che danno la virtù del soffrire, e che rimeritano le sofferenze, tale è il sistema, tale la nobile armonia della vita di moglie e di madre. Finchè quest' armonia esiste, la donna è contenta di sè e d' altrui, e prosperano le famiglie e gli Stati; se quella è turbata e distrutta, la femminile esistenza è troncata e guasta irreparabilmente, e la sventura della donna è in pari tempo privata e pubblica sventura.

In altri termini, se la prosperità dei matrimoni è di grandissimo interesse per ambedue i conjugi e i sessi, essa ha più che superlativa importanza pel sesso femminile in particolare, poichè ne dipende la stessa dignità umana e l'esistenza civile delle donne, che è poi alla sua volta base e condizione della civiltà ed umanità dell'intiero popolo e dello Stato. E se condizione prima di quella prosperità è il rispetto e la stabilità dei matrimoni, ne consegue che ogni contrario ostacolo e pericolo debbasi combattere e scongiurare anzi tutto nell'interesse e in nome delle donne maritate, o che al matrimonio si destinano.

Ed ecco privata di ogni fondamento, dimostrata stolta ed assurda la tesi di chi propugna il divorzio

per amore e vantaggio delle donne, e additato invece un argomento di più contro quella funestissima riforma. Imperocchè, essendo dimostrato che, permesso lo scioglimento del matrimonio, è data anche la tentazione e aperto l'adito a più frequenti violazioni dei conjugali doveri, basta por mente alla diversa importanza dello *immenso contratto* per l'uno e per l'altro sesso, onde comprendere da quale delle due parti saranno più facili quegli abusi, e su quale delle due parti peseranno di preferenza i funesti effetti dei medesimi.

**Differente gravità del divorzio per la donna e per l'uomo.**

La donna, per cui il matrimonio è tutto; che strappata al domestico nido, in cui era veramente *donna* e padrona [1], non ha più scopo della vita, nè felicità, nè valore di fronte a sè ed agli altri, devè certamente paventare il divorzio assai più dell'uomo, cui il matrimonio non assorbe, nè logora. Sciolto il vincolo conjugale, ha forse la donna onesta, al pari dell'uomo, la prospettiva di nuove nozze, che la possano consolare? No, perchè, se ha figli, ben altri pensieri e ben altre cure predomineranno l' animo di quella sventurata. Se figli non ha, l'onesta divorziata non possiede di certo le stesse attrattive per un nuovo matrimonio, come un valido uomo, ove appena ella non sia più giovine, e per giunta non bella nè robusta, e magari anche povera. L'uomo può ben passare di divorzio in divorzio, ma la donna, maritata una volta, è di regola maritata per sempre, bene o male che lo sia. E fanciullesco discorso, o maligna derisione, il rap-

---

[1] Avvertano italiani e forestieri come nella lingua italiana la stessa parola *donna (domina)* rappresenti la femmina dell' uomo, qual' è nella vera civiltà, e riassuma le remotissime tradizioni italiche intorno ad una delle più fondamentali premesse dell' incivilimento.

presentare anche soltanto come eguali i due sessi di fronte al divorzio, non che il dire che questo sia uno speciale beneficio per le donne, mentre i due sessi non sono eguali neppure di fronte al matrimonio, prima ancora della stessa conchiusione di questo. La donna è scelta e non sceglie, se anche procaccia e provoca la scelta dell'uomo. La donna è quasi sempre meno ricca dell'uomo, epperò il matrimonio è per lei non soltanto il conforto precipuo della vita, ma anche un vero e proprio *collocamento*. E quell'essere nobilissimo, ma per natura dipendente quasi sempre dall'uomo, non dovrà *di regola* apprezzare incomparabilmente più di lui, la stabilità del vincolo matrimoniale e della posizione di moglie? Dovrà la donna invece compiacersi della dissolubilità di quel vincolo, la quale dissolubilità significa per lei ben altra cosa che un ritornare al punto di prima, un ritentare da capo la sorte del matrimonio negli stessi termini di prima, colla sola differenza di una maggiore esperienza e di un più provato accorgimento? Di regola, dissi, perchè ogni istituzione e riforma va considerata in ordine ai più comuni casi; e fra questi non è certo quello di una giovine sposa, che ha ragione di invocare il divorzio subito l' indomani delle nozze. Ben a ragione esclama il Laboulaye [1]: « la severa dottrina del matrimonio indissolubile, assicurando la perpetuità di questo vincolo, ha in pari tempo assicurato la grandezza della donna, e la sua dignità nella famiglia ». L' indissolubilità del matrimonio è davvero un sovrano interesse del sesso femminile, così come il matrimonio potrebbesi in certo senso reputare una istituzione intro-

**Un sapiente detto di Laboulaye.**

[1] *De la condition civile et politique des femmes.* p. 159.

dotta a speciale beneficio delle donne; la prima verità non è che corollario e complemento della seconda.

Vero è che, introdotto il divorzio, dipende dalle mogli stesse il non darvi causa dal canto loro, ma che perciò? Si dovrà forse per tal motivo rinunciare a discorrere della instabilità del matrimonio, come di un effetto che quella riforma produce di per sè medesima, e come di un pericolo e di una minaccia, che alle donne specialmente sovrastano senza colpa loro?

Perchè ciò fosse, bisognerebbe negare due cose, certissime entrambe. Bisognerebbe negare cioè che il divorzio abbia di per sè solo *virtù tentatrice* ai conjugali trascorsi, virtù cioè di sfrenare e di eccitare maggiormente nei conjugi l'egoismo e la sensualità; e negare altresì che sì funesta influenza abbia a manifestarsi di preferenza nel sesso più forte, e quindi con maggior danno e pericolo del sesso più debole. Allora veramente potrebbesi parlare del divorzio come di una sanzione dei conjugali doveri, eguale e reciproca per entrambi i conjugi, e dei danni di quello avrebbe ragione di dolersi piuttosto la società, che non l'uno o l'altro sesso, nè il femminile in particolare, benchè realmente fossero più gravi per lui le conseguenze degli stessi suoi falli. Ma sono verità quelle due che non è lecito rivocare in dubbio, specialmente nelle condizioni attuali della società civile. La prima ho dimostrata più sopra; la seconda è anch'essa facilissima a porsi in chiaro.

**Maggior pericolo del divorzio pel sesso femminile.**

Appunto perchè il matrimonio toglie all'uomo molto meno che alla donna, e quegli paventa meno di questa l'esserne messo fuori, può calcolare più di questa su nuove nozze, e magari su nuovi divorzi, egli è chiaro che la dissolubilità di quel vin-

colo deve tentar l'uomo senza paragone più della donna, a disprezzare i coniugali doveri, a dar cause, o farle nascere, di liberarsi da chi più non ama. E questo effetto, più o meno probabile secondo le condizioni morali dei tempi e dei luoghi, è purtoppo immancabile oggigiorno, e in Italia eziandio, attesi quei tristi caratteri e quelle prave tendenze della civiltà presente, che io ho tratteggiate più sopra. Si parla infatti di crescente scostumatezza, di crescente rilassatezza dei legami famigliari, ma è egli giusto e ragionevole il darne la colpa piuttosto alle donne che agli uomini? A questi di preferenza risale in ogni epoca della storia la responsabilità della corruzione sociale, sia pei cattivi esempi che essi danno alle donne, sia per la poca autorità che sanno esercitare su di queste. Le donne bensì, per natura loro, fecondano e centuplicano i germi del bene o del male, che gli uomini hanno deposto o lasciato pullulare nel loro animo. In un'epoca corrotta adunque, il sesso maschile ritrae indubbiamente maggior vantaggio dal divorzio, che non il sesso femminile, ha senza paragone maggiore interesse a possederlo e a sfruttarlo, a profitto delle sue passioni e di ogni più obliqua mira del suo egoismo.

Epperò, in ultima analisi, il divorzio è più o meno in ogni tempo e in ogni società, ed è in alto e pericoloso grado nella società dei nostri giorni, un vero e pieno abbandono del più debole sesso alla prepotenza del più forte, un vero e pieno disconoscimento di quel carattere civile del matrimonio, per cui questo fu sempre difesa della donna contro la maschile tirannia, è un ritorno alla schiavitù e abbiezione femminile delle società barbare, anzi ad una barbarie anche peggiore di quella. Per una

donna cacciata fuori di casa in gastigo della sua nequizia, ve ne saranno cento messe fuori soltanto perchè venute a noia al marito; per una donna che ripudia un uomo indegno di sè, ve ne saranno cento costrette a subire maltrattamenti studiosamente inflitti per stancare la loro pazienza, o che ricorreranno al divorzio quasi nello stesso modo in cui altri per disperazione ricorre al suicidio.

Tale è il vero quadro dei vantaggi della riforma in discorso pel sesso femminile; tanta è la leggerezza di chi si fa campione del divorzio per galanteria, senza conoscere nè donne, nè uomini, nè passato nè presente dell' umana società.

**Insufficiente protezione della famiglia per opera della legge.**

Nè varrebbe a scemare il valore di tal conchiusione l' invocare l' accorgimento delle leggi nello impedire gli accennati abusi. Non è la giustizia umana che nell' interno della famiglia possa tener dietro alle mille forme e a tutte le oblique vie della perversità; che possa segnare il momento in cui il buono diventa cattivo, e quello in cui la colpa dell' uno si converte in quella dell' altro; che in un domestico misfatto valga a distinguere la parte della vittima da quella del colpevole. La giurisprudenza dei divorzi, per quanto guidata da buone leggi, ed affidata a giudici assennati ed onesti, in epoche di morale decadenza e di invadente corruzione potrà essere sicura dei singoli suoi responsi, pur rimanendo nel timore e nel dubbio di aver dato non rade volte causa vinta, senza saperlo, ai più tristi propositi, alle più malvagie macchinazioni. E ciò non a vantaggio di certo del più debole, ma bensì del più forte, che non è la donna, ma l' uomo.

Nell' Italia, in particolare, accadono oggi certi fatti, i quali confermano e illustrano nel più eloquente modo le precedenti conchiusioni. Alludo

a quella gran piaga della vita italiana, che è l'abuso già da me sopra tratteggiato del matrimonio religioso scompagnato dal civile (v. p. 90). Vittime di codesta infausta libertà, regalata all' Italia dal dottrinarismo liberalesco, non sono già gli uomini, ma le donne, e solo dopo di queste l' innocente prole. Sono, incredibile a dirsi, migliaia di oneste giovani ingannate in quella maniera, e lasciate sul lastrico dopo qualche anno, od anche pochi mesi, non rade volte insieme a teneri figli, o gestanti. Specialmente nelle classi povere si vanno consumando tali scandali, e se ne reclutano le femminili vittime, con varia frequenza bensì nelle differenti provincie d' Italia. E ad uomini che danno tale e tanta prova del loro rispetto pel matrimonio, e per le donne in particolare, si deve ora accordare anche la libertà del divorzio, affinchè col ministero della legge pongano in essere fatti consimili a quelli che or si permettono giovandosi soltanto dell' incuria e del silenzio del legislatore? E si chiamerà questa sapienza legislativa, cognizione profonda della natura umana, e dei bisogni del tempo, liberalismo di buona lega, e sopratutto beneficio reso al sesso femminile? Rispondano le pietre.

**Il divorzio funesto alle donne, anche perchè funesto alla prole.**

Tanto è fondata e giusta la mia opposizione al divorzio in nome dei veri interessi del sesso femminile, che, più vi penso, più mi pullulano intorno e si moltiplicano gli argomenti, e se un pericolo corro, gli è unicamente quello di sovrabbondare e di stravincere. Non appare infatti certissima quella tesi, anche soltanto al riflettere alle cose dimostrate sopra circa gli effetti del divorzio rispetto alla prole? Come si può pensare che ciò che è rovina dei figli, sia beneficio per le madri? Sono pur queste chiamate dalla natura alle più assidue e faticose cure,

ai maggiori sacrifici per il bene della prole, e in pari tempo sono fornite di corrispondenti affetti più intensi e più durevoli; egli è adunque certo per questa sola ragione, che, in pari circostanze, assai meno facilmente si varranno del diritto di divorziare le madri che i padri; che cioè nella generalità dei casi quel diritto e preteso beneficio non potrà venir fruito dalle maritate con figli, come vorrebbero darlo ad intendere i suoi propugnatori. E rinunciando dal canto loro a quel preteso beneficio, quelle donne faranno palese al mondo la poca sapienza del legislatore, ritenendo tutto per sè il merito di difendere la famiglia e la società. Ma non vi riusciranno sempre. Non rade volte il divorzio che non desidera la madre, agognerà e conseguirà un padre snaturato, e sarà maleficio per la madre perchè maleficio pei figli, inflitto ad entrambi colla complicità di un malaccorto legislatore. Oppure, che Dio nol voglia, perchè neppure lo vuole il legislatore terreno, uomini e donne, padri e madri si pervertiranno egualmente, le seconde magari più dei primi, per ravvisare nel matrimonio dissolubile niente più che un passeggero temperamento del libero amore, e allora soltanto, in una società di quel genere, sarà il divorzio un beneficio eguale pei maschi e per le femmine. Ma che sarà accaduto allora del sesso, *olim* gentile, tanto prediletto dai nostri divorzisti? Sparita la madre, e colla madre la donna, sarà rimasta la femmina, baccante o megera, a cui matrimonio e divorzio varranno assai meno di una foglia di fico, onde la fine sarà, ciò che non si è visto mai: la comunione delle donne e dei figli, e il genere umano soffocato e spento nell'animalità.

**Estremi mali che può cagionare il divorzio.**

**Più modeste riforme a vantaggio del sesso femminile.**

Strana cosa del resto, benchè non delle più strane nella presente anarchia intellettuale, che per amor

delle donne si voglia regalare a queste il divorzio e qualche altra novità, (1) che ognuno deve per lo meno riconoscere tutt'altro che dimostrate idonee a migliorare le loro sociale condizione, mentre, senza osare nè arrischiar tanto, quello scopo si potrebbe certamente raggiungere con ben più modeste riforme delle leggi vigenti. Invece di gridare nei giornali, nelle piazze e nei teatri, l'emancipazione delle donne maritate, si dovrebbe, per esempio, pensare ad emancipare tante fanciulle povere dal crudele egoismo di ricchi seduttori, mediante la cosidetta *ricerca della paternità*. La causa della giustizia, dell' umanità, della civiltà, il decoro del sesso femminile ritrarrebbero assai maggior vantaggio dalla protezione di quelle disgraziate senza difesa, che non dal mettere in pericolo i diritti delle spose e delle madri. Eppure qualche fantasticatore dei benefici della prima riforma, ripudia espressamente la seconda, dando ad intendere a sè stesso ed agli altri che ambedue gli opposti suggerimenti emanino da una sola e medesima generosa ispirazione! (2). In realtà, il resistere alla seduzione è per la donna più difficile cosa del conchiudere un matrimonio conveniente, e della seduzione sono meno colpevoli le donne che soccombono, di quello che molte mogli, reclamanti il divorzio, lo sarebbero dei trascorsi dei loro mariti. Ed anche le sedotte possono aver figli come le maritate, e mentre la prole legittima non può risentire che danno dal di-

(1) Per esempio l'avvocatura.

(2) Il Conte De Foresta infatti, gran patrono del divorzio, è in pari tempo deciso avversario della ricerca della paternità, e delle pene della seduzione. (l. c. p. 190). E con riforme siffatte egli crede fondare una specie di paradiso delle donne; avvocate però egli non vuole (ib. p. 131); e questo a me piace, benchè mi dispiaccia di non potere su tal proposito prendere io le difese di quel liberalissimo scrittore contro tutti gli altri della sua scuola.

vorzio, la prole naturale invece non può ritrarre che vantaggio dalla cosidetta ricerca della paternità naturale. Nè sono poche le giovani, a cui la maternità è disonore, e non sono pochi i disgraziati frutti della seduzione, se in Italia soltanto i figli illegittimi sono 77,000 circa ogni anno (1), e se di questa cifra totale quasi un terzo vengono esposti (2), cioè quasi sempre abbandonati alla carità pubblica e a sè medesimi, degli altri due terzi la metà almeno può ritenersi che non venga spontaneamente riconosciuta dai genitori, sicchè, in conclusione, ogni anno non meno di 50,000 figliuoli illegittimi gridano vendetta, per sè medesimi e per le madri loro, contro una legislazione crudele, che non chiama a rispondere, neppure civilmente, chi pure il più delle volte fu la causa principale della loro sventura (3). Se poi si sommi il numero delle sedotte senza promessa di matrimonio, con quello delle sedotte con una promessa adempiuta soltanto in Chiesa, e si sommano insieme i figliuoli messi al mondo per quelle due

---

(1) V. *Movimento dello Stato civile*, Anno XVIII, Introd. Roma 1880, p. XI.

(2) ib. e p. CXXI, anno 1879. Poichè la media annua degli esposti è in Italia di 2, 75 sopra 10,000 nati, ne consegue che il rapporto di tal media a quella degli illegittimi in generale sia di circa 1 : 2 $^1/_2$.

(3) Il Codice penale sardo-lombardo, vigente nella massima parte d'Italia, non punisce nell'uomo la seduzione se non quando sia stata accompagnata da promessa di matrimonio. Similmente dispongono la massima parte dei Codici penali degli altri paesi. Ora non può dirsi in generale che la condanna dell'uomo per titolo di seduzione sia per sè sola, e senz'altro, prova *indiretta* della figliazione illegittima, a termini dell'articolo 193 del Codice civile italiano. La seduzione del resto, di cui parla il Codice penale, non è da questo ammessa, ove la donna abbia più di 18 anni, mentre nel fatto ella può darsi, e si dà moltissime volte anche dopo quell'età. Gli altri casi di seduzione, e sono i più, nei quali non concorre promessa di matrimonio, sfuggono ai provvedimenti delle vigenti leggi, siano penali, siano civili.

compassionevoli vie, chiaro apparisce quale delle due riforme sia la più urgente: la protezione di migliaja di donne e di figliuoli mediante la ricerca della paternità, oppure lo sconvolgimento dei matrimoni e delle famiglie, il pervertimento della moralità pubblica, la rovina di molte donne oneste, e di un ancora più gran numero di figli legittimi mediante il divorzio. E chiara apparisce, non dirò la buona fede, ma la serietà e l'accorgimento di chi, asserendosi paladino del gentil sesso, trascura quelle donne che mancano di ogni protezione e incessantemente la invocano, per regalare un diritto nuovo, non chiesto, nè incontroverso, a quelle che già tanti ne hanno.

**Le donne avversano generalmente il divorzio.**

Più savie le donne, che non i nostri Ministri di giustizia e Deputati, sono, ad eccezione di poche goffe megere, contrarie al divorzio. Lo dichiarano gli stessi nostri divorzisti. E nelle nostre donne è pure da confidar molto nella lotta contro quei riformatori. Se, accordata alle donne la eleggibilità in Parlamento, non fosse pur troppo da prevedersi, almeno sulle prime, sfruttata questa nuova libertà dalle persone meno degne, sarebbe proprio questo il caso di rimpiangere il privilegio politico dei maschi. Ma non hanno d'uopo di tribuna pubblica le donne, onde farsi sentire e ascoltare. Esse parlano più efficacemente all'orecchio, e su questa eloquenza hanno più diritto di far conto i fautori del matrimonio perpetuo, che non quelli del *matrimonio a tempo,* cioè del divorzio (¹).

---

(¹) Lo stesso Conte De Foresta (l. c. p. 214) dice: « ciò che vi ha di più strano si è che questa legge che tarda a proteggere le donne, le trova per principali avversarie, mentre però la più gran parte di esse non può non riconoscerne l'utilità ». Il Salandra (p. 135) fa la stessa osservazione, senza, s'intende, la gratuita aggiunta del De

**Conclusione intorno al divorzio, considerato in relazione ai veri interessi dei conjugi, della prole, del sesso femminile.**

Tutto adunque cospira contro la introduzione del divorzio dove questo non esiste già, e specialmente in Italia: i diritti e le vere convenienze dei conjugi e dei figli, gli speciali interessi del sesso femminile, non meno delle leggi naturali dell' umano sentire, e dei supremi interessi morali, sia degli individui, sia della società. Il divorzio, che dapprima nega il diritto della società, per sostituirvi quello dell' individuo, e poi il diritto dell' individuo mette in lotta colla coscienza, col dovere, coi diritti degli altri, e collo stesso proprio interesse di lui, è per ogni verso funesta e sconsigliata innovazione. Soltanto menti leggiere si possono raffigurare la dissoluzione del matrimonio come un semplice atto di privata giustizia, come una riparazione di ingiuste offese, ed un ripristinamento di una condizione di cose, che per

---

Foresta. Ed anche in Francia il Le Play (*La Réforme sociale en France*, 3.° ed. p. 287 ap. Sal. ib.) notava il fatto che le donne più eminenti approvavano la proibizione del divorzio. Se non che il Le Play, con molto maggior senno e modestia del De Foresta. ritraeva da quel femminile consenso ragion sufficiente per pensare nello stesso modo anche lui. — Unanimi sono pure gli italiani che scrissero intorno al divorzio nel riconoscerne le funeste conseguenze per le donne. Dice il Salandra (l. c. p. 134 e segg.), fra le altre cose: « il fondamento vero della eguaglianza o almeno della eguaglianza possibile fra i sessi fu posto, allorquando fu assicurata stabilmente alla donna la sua qualità di moglie e di madre. Nella famiglia inscindibile essa trovò la dignità ed il potere e la protezione perenne per la sua debolezza fisica e morale ». E il Cenni (l. c. p. 110): « solo dalla indissolubilità del matrimonio la donna ripete la sua grandezza, l' altezza del suo posto sociale. Ponete il divorzio, e la donna casca da questa altezza, o, per dir meglio, mai non la tocca. Sovrana provvisoria con diritti incerti, soggetta al capriccio dell' uomo che è più forte di lei, diventa strumento del suo piacere e nulla più, per essere abbandonata quando l' uomo ne è sazio, come l' odalisca fastidita dal suo voluttuoso signore ». E il sacerdote Zinelli (l. c. p. 288): « la donna in virtù di questa legge non è più sicura di rimanere in casa sua ».

errore o per inganno era stata turbata e guasta. Codesta immagine non può rispondere in realtà, come io ebbi occasione di avvertire, che ad un piccolissimo numero, di casi, i quali non possono venire a parte considerati dalla legge. Di regola il divorzio non ripara, ma sconvolge e distrugge sentimenti, doveri, interessi, propri ed altrui, privati e pubblici, della più alta importanza, che al matrimonio non preesistevano, ma che, una volta posti in essere, indistruttibili sono, e al matrimonio medesimo comunicano la propria indistruttibilità. Sconvolge e distrugge, e in pari tempo crea e moltiplica con rapida progressione ascendente la stessa materia da creare e da distruggere, per la virtù sua corruttrice delle coscienze e dei costumi. Sconvolge e distrugge, sostituendo ai matrimoni disciolti, altri ancor più male auspicati e funesti. È un gran male, una gran piaga sociale, ogni matrimonio conturbato dalle male passioni; ma di sì gran male non vi ha purtroppo cura radicale, e non è certamente questa il divorzio. Ciò che solo può fare il legislatore, è di non accrescere quel male, e di arrestarlo, e questo rimedio non è altro che la separazione. Non è sapienza cattolica, nè ecclesiastica, codesta, ma vera sapienza civile, di cui, oggi specialmente, tutti sono compresi, i veri pensatori non solo, ma anche i migliori uomini di Stato, non esclusi quelli che pur dovettero far concessioni alla dissennata falange dei pseudo-liberali di scuola e di piazza. Nella società presente, in cui la più fine sensibilità va di pari coi crescenti pericoli e col crescente bisogno dell' ordine e delle sue guarentigie, il divorzio riparatore del matrimonio, oltre all' essere un non senso, è anche un vero anacronismo. Non è progresso, ma regresso, cioè ritorno a barbarie, è

**Sapienza civile dell'istituto della separazione.**

procedimento consimile a quello del selvaggio che recide l' albero per toglierne i frutti. Guaribili sono in molta parte i vizi della società in cui viviamo, e primi quelli che affliggono il matrimonio, ma non colla esteriore coazione delle leggi, nè distruggendo e sconvolgendo, bensì coll' interiore e spontaneo rinnovamento degli animi e dei costumi, e specialmente col richiamare seriamente gli uomini all' idea del dovere, e alla responsabilità dei fatti propri e delle loro conseguenze.

Oramai io potrei davvero considerare finito il mio compito, se non mi paresse opportuna aggiunta alle generali considerazioni sin qui fatte, il prendere in esame colla scorta delle medesime le positive disposizioni contenute nel Progetto di legge per la introduzione del divorzio in Italia.

Se infatti ella è oramai cosa indubitabile che l' innovazione in discorso riescirebbe funesta sotto ogni rispetto all' Italia, e che ciò non sarebbe in potere del legislatore l' impedire, egli è fuori di dubbio però che, come in ogni male, così anche in questo vi sono gradi, e che per conseguenza ogni legge positiva, e quindi anche il Progetto di legge italiana intorno al divorzio vuol essere esaminato anche da tal punto di vista. Già al principio di questo scritto (p. 4) io ebbi ad anticipare il risultato di così fatto esame; ciò che ora vengo a dire sarà una dimostrazione del giudizio da me allora pronunciato.

Nel delineare, come feci sopra, i pericoli del divorzio per la morale privata e pubblica, per la famiglia e per la società, e più particolarmente pel sesso debole e per l' età debole, cioè per le donne e per la prole, io non mi rappresentai già quella istituzione come

una libertà data apertamente ed espressamente dal legislatore ai conjugi, o ad uno qualunque di questi, di sciogliere a capriccio il vincolo conjugale, non appena lo vogliano, e per qualunque buono o cattivo pretesto lo vogliano. Nessuna legge ha mai accordato apertamente ed espressamente cotanta libertà, nè io avevo bisogno di dipingermi il diavolo peggiore di quello che è. Non vi ha legislatore per cui la dissoluzione del matrimonio non sia un fatto gravissimo, e quindi una eccezionale concessione; onde non tutte le leggi lo ammettono per semplice consenso dei conjugi, e quelle che lo ammettono, circondano però quel consenso di formalità tendenti a renderlo meno facile e meno frequente. Io ho combattuto e combatto e ripudio il divorzio ai giorni nostri, specialmente là dove non esiste, appunto perchè sono persuaso, ed ho dimostrato, che le tristi condizioni morali, e le tendenze dominanti nell'epoca presente, avranno per immancabile effetto, in quei paesi specialmente, di favorire gli abusi della legge, di produrre tristi effetti molto al di là delle previsioni del legislatore, senza che questi valga, neppure col più fino accorgimento, a prevenirli. Chi dunque si faccia ad apprezzare il valore relativo di una legge sul divorzio, deve considerarlo dal lato della maggiore o minore facilità che essa presti a quegli abusi, della maggiore o minore idoneità dei provvedimenti che essa adopera a prevenirli. E questo è il duplice punto di vista, dal quale io mi faccio ora a studiare il Progetto italiano.

Criterio con cui giudicare della bontà relativa di una legge sul divorzio.

Chi consideri l'andamento delle legislazioni moderne intorno alle cause del divorzio, e lo stato attuale delle medesime, si accorge di leggieri che esse veramente oscillano fra il divorzio per semplice volontà dei conjugi, e il divorzio per sole cause

determinate, e che quelle legislazioni le quali si appigliano al secondo sistema, vanno sempre più aumentando il numero di quelle cause.

Il divorzio per sole e poche cause determinate non vige che nei paesi meno travagliati dal liberalismo individualistico, causa prima dell' odierna dissoluzione della famiglia e della società. Vige per esempio nella Russia, nella Svezia, nell' Inghilterra, e in tutti quanti gli Stati Uniti di America. Ma in questi stessi paesi il numero delle cause del divorzio è oggi maggiore di quello che era soltanto al principio di questo secolo, quando il solo adulterio soleva giustificare la dissoluzione del matrimonio. In tutti gli altri paesi, dove il divorzio è ammesso, vi può tanto dar causa uno dei motivi determinati dalla legge, quanto la semplice volontà dei coniugi, senza indicazione di causa, e ciò in virtù di un primo esempio francese del 1792, ripetuto poscia nel *Landrecht* prussiano, indi comunicatosi a sempre maggior numero di Stati.

**Le cause del divorzio nelle legislazioni moderne.**

Una legge del 20 settembre 1792, prima introduttrice del divorzio in Francia, lo ammise per consenso di entrambi i conjugi, senza dichiarazione di causa; ed anche per incompatibilità di carattere, del pari senza addurne i motivi. Ma ben presto parve troppa anche a quei rivoluzionari cotanta libertà, e la dissoluzione del matrimonio per semplice incompatibilità di carattere disparve dalla legge del 1793 e dal *Code civil* (art. 233). Rimase invece in quella ed in questo il divorzio per mutuo consenso, perseverante bensì, e manifestato in modi e limiti di tempo determinati. Abolito il divorzio in Francia nel 1816, esso continuò invece a sussistere nella Prussia, e vi continuò anche nella forma di semplice consenso dei conjugi, ammessa dalla legi-

slazione del 1794. Che anzi il *Landrecht* aveva seguito pienamente l'esempio della legge francese del 1792, ammettendo il divorzio per *ripugnanza invincibile,* che risponde alla *incompatibilità di carattere* o di *umore.* Soltanto la legge prussiana proibì il divorzio per mutuo consenso, esistendo prole. Nel 1811 il Codice civile austriaco, seguendo l'esempio francese e prussiano, ammise pure il divorzio per ripugnanza invincibile, fra i soli conjugi acattolici. Successivamente ci fu una lunga sosta nei progressi del divorzio, sosta iniziata dalla abolizione fattane in Francia nel 1816, e dal tempo necessario alla ripresa ed ai nuovi successi della relativa propaganda in quel paese, modello a tutti gli altri nel fare e rifare riforme e rivoluzioni. In tutti i Progetti di ristabilimento del divorzio, abortiti in Francia dal 1830 al 1848, fu sempre ammesso il divorzio consensuale, secondo il disposto del *Code civil.* Nella legge 27 luglio 1884, che finalmente ristabilì il divorzio in Francia, il semplice consenso non è più titolo sufficiente. Con grandissima sorpresa del mondo intiero l'art. 233 del *Code civil* non è riprodotto in detta legge. Ma questa restrizione, e qualche altra dello stesso genere (v. sopra p. 118), non è di tutto gusto del liberalismo francese, che se n'è anche lagnato altamente per bocca dei suoi più legittimi interpreti nella Camera e fuori. Sicchè anche per questo verso vi ha luogo a dubitare che la legge suddetta non debba durare molto tempo, e non abbia a dar luogo, più o meno presto, a un ritorno completo al disposto del *Code civil,* e poi fors' anche ad una seconda reazione, simile a quella del 1816. Ma, ripudiato in Francia nell'anno 1884, il divorzio consensuale si era già fatto strada dopo la metà di questo secolo nella legislazione danese

**Il divorzio consensuale non ammesso dalla legge francese 27 Luglio 1884.**

(1856), nella norvegiana (1867), nell' alsaziana-lorenese (1873), nella Svizzera (1874), mentre si era conservato sempre ed è rimasto fino ad oggi in quella del Cantone di Vaud (1819), e nella legislazione belgica anche dopo la separazione del Belgio dall' Olanda (1832). La sola Olanda nell' anno di grazia 1856 aveva avuto il coraggio di abolire il divorzio per semplice consenso. Dove però il liberale spirito del *Code civil* e del secolo decimonono in materia di facile divorzio, come anche in tante altre, fu più lealmente e intieramente seguito, è senza dubbio il Cantone di Ginevra. Qui non solamente il divorzio consensuale si è sempre mantenuto, dalla dominazione francese in poi, ma raggiunse anche una estensione assai maggiore di quella stessa assegnatagli dal Codice civile francese. Imperocchè in virtù della legge ginevrina 6 agosto 1876 basta a conseguire il divorzio: il dimostrare in generale, " l' incompatibilità della vita comune colla natura del matrimonio ", od anche il dimostrare " profondamente scosso il legame del matrimonio ". Frasi generiche, le quali significano in pratica piena libertà data ad ogni singolo conjuge di ottenere il divorzio a forza di offendere l' altro, o di farsi offendere da lui. Libertà si intende, fatta piuttosto per gli uomini che per le donne, e nei suoi effetti più disastrosa, senza paragone, per queste che per quelle.

**La legge ginevrina sul divorzio, del 1876.**

**Il primo Progetto Naquet.**

E che veramente cosiffatte larghezze rispondano appieno ai sentimenti e ai voti del liberalismo contemporaneo, lo prova abbastanza il testimonio del celebre Naquet, autor massimo del recente ritorno della Francia al divorzio. Nel primo suo Progetto del 1876 egli voleva permesso il divorzio non solo per consenso dei conjugi, ma eziandio per domanda

*persistente*, di uno di essi, senza indicazione di causa alcuna, neppure della " incompatibilità di umori o di carattere "; in altri termini, non solo per consenso di entrambi i conjugi, ma anche per mero arbitrio di uno solo di questi. Terribili conseguenze di false premesse, ma pur conseguenze logiche. Se invero il matrimonio non è che un contratto, deve valere anche per esso ciò che vale per tutti i contratti, cui oggetto sono personali prestazioni, cioè che ogni contraente può ritrarsene come e quando crede, purchè paghi l'*id quod interest* a chi ne risente danno.

**Crescente numero delle cause determinate di divorzio nelle moderne legislazioni.**

Quanto poi alle cause determinate del divorzio, è pur manifesto il progresso numerico nelle recenti leggi e nei Progetti. Dalla sola ed unica causa dell'adulterio, la legislazione russa del terzo decennio, e quella scandinava e inglese del sesto decennio di questo secolo, sono passate a quattro o cinque ([1]); ma già nel periodo rivoluzionario della fine del secolo scorso la legislazione francese era arrivata a sette cause, che poi il *Code civil* ridusse a cinque, scartando quelle della demenza e dell'abbandono del conjuge. E la legislazione prussiana del 1794 era giunta a tredici cause, introducendo per la prima volta quelle della impotenza, del mestiere vergognoso, della vita disordinata e prodiga, del rifiuto di alimenti alla moglie, e persino del cambiamento di religione. Al principio del secolo, Mel-

---

([1]) Una legge russa 1833 ammette come cause di divorzio: la condanna ai lavori forzati o alla deportazione, la disparizione del conjuge, l'adulterio; una legge svedese del 1874: l'adulterio, l'abbandono del conjuge, l'impotenza o le malattie contagiose preesistenti al matrimonio; la inglese del 1857: l'adulterio, le sevizie, la diserzione dal dominio conjugale per due anni o più. Come però già ebbi sopra a notare (p. 33 nota ([1]) ), sembra prossima nella legislazione russa l'aggiunta di alcune altre cause di divorzio a quelle sunnominate.

chiorre Gioja, il quale fino ad oggi è rimasto unico e solo fautore del divorzio in Italia, che abbia fama di scienziato, fece la scoperta della causa dell'impotenza sopraggiunta. Nel Progetto poi del Naquet del 1876 il novero delle cause del divorzio è giunto a tale, da non lasciar proprio più nulla a desiderare, nè in nome della logica, nè in quello della morale e della umanità. Sono ben *quattordici* cause, cioè tutte quelle immaginate dai legislatori anteriori, e qualcuna di più. Liberalismo commovente davvero nella generosità sua, se non paresse ben poco faticoso a chi aveva gia proclamato che il matrimonio si possa disciogliere, ogniqualvolta uno dei conjugi lo voglia, e persista a volerlo, anche senza dir ragioni della sua volontà! Dopo il Naquet l'ultima novità in fatto di cause determinate del divorzio è stata la proposta del defunto S. Morelli, di accordarlo anche per la prodigalità *estrema* di un conjuge.

**Esigenze dell'odierno liberalismo in fatto di cause del divorzio.**

Di fronte a tali testimonianze della storia, egli è chiaro che l'individualismo egoistico e lo scetticismo dominanti nell'epoca presente, quelle tendenze che osteggiano e ripudiano l'indissolubilità del matrimonio, non si appagano ormai più di una ristretta e limitata facoltà di divorziare, ma esigono una libertà piena, controllata ma non circoscritta dalle leggi e dalle autorità dello Stato. *Divorzio consensuale, divorzio per riluttanza insuperabile di uno dei due coniugi al vincolo matrimoniale, divorzio per tutte quante le cause di grave e durevole risentimento, o di invincibile disaffezione, che un conjuge fornisca all'altro;* tale, e non altra, è la meta a cui mirano, e mirar devono gli odierni divorzisti, e a cui riusciranno infallibilmente dovunque, per poco che si conceda loro da principio. Ma egli è anche certo che il divorzio, inteso in quella maniera,

è la totale degradazione del matrimonio, da istituzione a semplice interesse e affar privato; è il matrimonio dato pienamente in balia ad ogni più triste calcolo dell'egoismo e alla più sfrenata licenza; è il più libero campo aperto alla prepotenza e alla brutalità del sesso più forte a danno del più debole; in una parola è lo sfacelo della famiglia e della società per le forze congiunte dell'umana malizia, della corruttela dei tempi, e della legge.

**Dilemma legislativo in fatto di cause del divorzio.**

È questo il dilemma, in presenza del quale si trova oggi necessariamente ogni legislatore, in materia di divorzio: o tener fermo il principio della indissolubilità, o rassegnarsi a cedere, poco per volta, l'intiera padronanza del matrimonio all'arbitrio dei conjugi. Egli è oggimai un arcadico sogno il divorzio per solo titolo di adulterio della moglie, benchè veramente questa infrazione del patto matrimoniale, per la gravità e irreparabilità ad un tempo delle sue conseguenze, da tutte le altre differisca. Ma è anche un sogno il pensare che un legislatore del dì d'oggi, aprendo la porta al divorzio, possa fermarsi anche soltanto al punto a cui era giunto il *Code civil* ottant'anni fa, non che rimanere addietro di quello. L'ultima parola in proposito è e rimarrà sempre il primo Progetto del signor Naquet. Una rettitudine istintiva, oppure una certa timidezza nell'affrontare apertamente e in tutta la estensione loro le secolari credenze e abitudini di un popolo cristiano, l'un movente o l'altro potrà indurre qualche divorzista, scrittore o legislatore, a sottrarsi, in maggiore o minore misura, alla logica delle false premesse che lo padroneggiano. Egli potrà per esempio, ristabilire il divorzio, escludendo il titolo del semplice consenso,

come appunto si è fatto ultimamente in Francia([1]); od anche potrà, come aveva consigliato due anni fa una commissione senatoria francese, permettere il divorzio soltanto ai conjugi senza figli, e interdirlo ai padri e alle madri con prole. Ma siffatti provvedimenti, che mal rispondono all'odierno spirito della istituzione, cioè ai fondamentali dogmi del dottrinarismo liberalesco, sono mezzi termini, espedienti transitori, soste momentanee, che ritarderanno di poco, ma non impediranno il pieno trionfo di quello spirito e di quei dogmi. Un secolo e mezzo fa erano *nugae academicae* le dottrine di Cristiano Tomasio intorno al matrimonio; oggi sono diventate per molti un catechismo, che non si può rifiutare nè ammettere se non per intiero. ([2])*. Dice il proverbio essere più facile non evocare il diavolo, di

---

([1]) Emilio Bianchi (l. c. p. 55, 67, 75) non vuole il divorzio, nè per semplice consenso, nè per incompatibilità di carattere, nè per la insistenza di uno solo dei conjugi, ma egli stesso nota che il Drouet, il Richer, il Naquet, ed altri *ejusdem farinæ*, che formano pure lo stato maggiore dei divorzisti odierni, sono di contrario avviso. E il nostro Conte De Foresta vuole anche lui il divorzio consensuale (l. c. p. 268), e ciò pel motivo di evitare specialmente ai mariti il *ridicolo* che colpisce le disgrazie conjugali (p. 266). Vero è che lo stesso signore in altro luogo (p. 275) ripudia come scandalosa e pericolosissima la dottrina rivoluzionaria francese, che fa del matrimonio un'obbligazione di fare e di non fare, risolventensi in mera prestazione di *danni e interessi*. Ma chi gli assicura che nella pratica il divorzio consensuale non abbia molte volte a celare un'intelligenza di quel genere? Forse il vento che spira nella atmosfera morale dell'epoca nostra? O forse la rilassatissima morale conjugale, da lui insegnata, e di cui io ho riferito qualche saggio nelle note precedenti?

**Dottrina del matrimonio secondo Cristiano Tomasio.**

([2]) Il riassunto del catechismo matrimoniale tomasiano lo ha fatto il Cenni (l. c. p. 60), e noi lo riproduciamo. «Posto che l'uomo abbia a considerarsi in se stesso, senza altro rispetto all'ordine dell'universo, segue che il matrimonio non sia niente altro che

quello che, dopo evocato, mandarlo via; e chi oggi vuole custodire il matrimonio, non deve aprire al

un contratto, il quale non ha altra essenza se non la volontà dei coniugi, per soddisfare la reciproca tendenza dei sessi, ed ottener la prole; onde egli ne ricava, come diritto naturale, che il matrimonio sia per sè dissolubile, quando i coniugi non abbiano pattuito, contraendolo, la continua coabitazione - (Christ. Thom. *Institut. jurispr. div*, Halae Magdeburg, 1730. Lib. 2, n. 99). Non è di essenza del matrimonio che la moglie sia obbligata di serbare la fede al marito (ib. n. 100); nè che ella si obblighi a coabitare continuamente con lui (ib. n. 102); nè che il marito sia per natura il capo della famiglia (ib. n. 103); nè che il marito abbia alcuna potestà sulla moglie (ib. n. 105), ancor quando ella si obbligasse a dargli l'esclusivo possesso di se (ib. n. 107); perocchè il matrimonio viene dall'amore, il quale non implica questa potestà (ib. n 108 e 109), ed è perciò società di uguaglianza assoluta; e quindi molto meno può il marito aver nessun diritto sui beni della moglie (ib. n. 114). Comunque non possa meritare il nome di società coniugale la congiunzione momentanea, non per questo deve quella esser perpetua; nè difetta della natura di matrimonio l'unione pattuita in modo che, dopo concepita la prole, i coniugi si disgiungano per sempre (ib. n. 118 e 119); migliore è quella, se i conjugi la vogliono continuare fino al parto; ed anche migliore, se intendono di farla durare fino a quando la prole sia educata: e ottima, se per tutta la vita; ma questi sono semplici gradi di perfezione maggiore, i quali non sono richiesti assolutameute per l'essenza del matrimonio. Insomma nel matrimonio la fede scambievole, la durata più o meno lunga, la perpetuità, la potestà del marito sulla famiglia, sulla persona della moglie e sui suoi beni, dipendono unicamente dai patti che i coniugi stabiliscono tra loro, e non punto dal diritto naturale. Dacchè scaturisce che, una volta conseguito il fine, la generazione della prole, l'un conjuge ha facoltà di sciogliersi dal matrimonio, anche senza il consenso dell'altro (ib. n. 114). Da ciò deriva che sieno cagione di divorzio: l'abbandono del conjuge (ib. n. 132), la sterilità (ib. 120), la durezza dei costumi, i maltrattamenti (ib. n. 195), la incompatibilità di carattere (ib. n. 136); e ripugna in questi ultimi casi al diritto naturale la separazione di corpo *(mensae thorique)*, fermo rimanendo il vincolo conjugale. - Soggiunge benissimo il Cenni: « ecco stabilito a rigore di logica un diritto naturale in controsenso quasi perfetto delle consuetudini umane e del diritto civile di quasi che tutte le nazioni. Ma la logica è logica, e non ci è rimedio ».

* S'illuda chi vuole. L'attuale propaganda del divorzio riceve il suo carattere dai veri suoi capi, e non dagli epigoni, che,

divorzio neppure il più piccolo adito, che non tarderebbe gran fatto a diventare una voragine.

La logica del contratto applicata alle cause del divorzio.

E, di vero, per qual buona ragione non ammetterà il divorzio consensuale, chi proclama essere il matrimonio, non una istituzione sociale, ma un contratto! I contratti si sciolgono come si conchiudono, quando ne convengono le parti interessate, e diceva benissimo il Savoie-Rolin al Tribunale: " la causa del divorzio, consistente nel mutuo consenso, è la più importante nel progetto di legge, anzi, non bisogna dissimularlo, *tutta la legge del divorzio sta in codesta causa* ", e il Treilhard, in un superficialissimo discorso, che fu onorato dal Ministro italiano di giustizia del 1.° febbraio 1881, di essere allegato al suo Progetto di legge, quasi sapientissimo oracolo, affermava pure, assai giustamente dal suo punto di vista individualistico-liberale, che le obbiezioni fatte al divorzio consensuale " non distruggono nessun ragionamento, e non lasciano che

---

pur correggendola, l' imitano. Le intenzioni di costoro non possono prevalere alla logica dei primi, e questa sola può decidere, e deciderà a più o meno lungo andare a che cosa servano quelle. Come si debba intendere e volere il divorzio al dì d' oggi, non sono veramente competenti a insegnarcelo se non il Naquet, il Richer, e simili *gros bonnets* del dottrinarismo liberale. E per costoro, i quali sanno almeno bene che cosa vogliono, e hanno almeno il merito di dire apertamente tutta la verità, cioè tutto l' errore, il divorzio non è che un primo passo e un capitolo primo di una intiera rivoluzione sociale contro la famiglia, la proprietà, e Dio medesimo. Il Naquet infatti, essendo nel 1869 professore aggregato alla Facoltà di medicina di Parigi, pubblicò un libro intitolato *Religione, proprietà, famiglia,* in cui apertamente combatte l'idea di Dio, il libero arbitrio, il diritto di successione, il matrimonio e la famiglia, proponendo sostituirvi il potere della madre nei primi anni, e poi lo Stato, educatore generale e fornitore a tutti di un capitale eguale per entrare nella vita. *E questo fia suggel che ogni uomo sganni!*

Filosofia sociale del signor Naquet.

vuoto nello spirito [1] „. S' intendono obbiezioni fatte da chi non segue i fondamentali dogmi della pseudo-filosofia a cui apparteneva il Treilhard [2]. Che se il matrimonio si deve potere disciogliere per solo consenso, perchè è un contratto, non si comprende qual differenza debba fare in proposito l' esserci o il non esserci figli. I contraenti sono i conjugi, e se il matrimonio è contratto, deve essere l' interesse di quelli prevalente ad ogni altro, come già io ricordai essere stato detto dal Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881, più conseguente alle premesse, che non i legislatori francesi del 1884. E se il consenso di entrambi i conjugi giustifica il divorzio, egli è chiaro altresì che da tale consenso si deve potere prescindere, allorquando uno di quelli lo rifiuta capricciosamente; e tale è il caso dell' incompatibilità di carattere, o della domanda persistente, o della ripugnanza o avversione invincibile di un conjuge contro l'altro. In difetto poi di consenso di entrambi, o di irrevocabile volontà di uno solo dei conjugi, le cause determinate per le quali ad un conjuge è lecito

---

[1] Rel. Min. p. 44

[2] Sono così lampanti verità codeste che persino il criterio popolare non manca di avvertirle, e di ricordarle ai *dotti* che vi si ribellano, mentre pure ne accettano le premesse. Per esempio un giornaletto di Livorno, intitolato il *Telegrafo*, così esprimevasi in data 15-16 agosto 1884: « perchè costringere due conjugi bene educati, che non riescono a trovare la via di mezzo dei loro caratteri a inventare e *fabbricare* ingiurie, offese reciproche, da cui la loro educazione rifugge? Non è questa ipocrisia bella e buona?..... Levata di mezzo l'indissolubilità, il matrimonio resta ridotto, secondo il diritto civile, alla formula di semplice contratto, e i contratti decadono e si sciolgono col consenso delle parti ». Se poi l' anonimo articolista richiamasse i divorzisti alla logica, perchè egli pure fosse di quel numero, oppure per semplice ironia, non mi è dato comprendere.

domandare il divorzio, non si possono di certo ridurre a minor numero di quello che vuole la premessa del matrimonio contratto, cioè del matrimonio posto in essere principalmente per la felicità dei contraenti. Non solo l' adulterio, sia stato o no provocato dal cattivo esempio, od anche da peggior malizia di colui che se ne lagna, nè soltanto l' impotenza anteriore al matrimonio, la quale del resto è piuttosto causa di nullità, che non di scioglimento del vincolo, ma ogni fatto anormale, volontario o no, sopraggiunto in un conjuge, il quale impedisca la matrimoniale convivenza, oppure la renda soverchiamente penosa, materialmente o moralmente, deve giustificare una dimanda di divorzio. E quindi l' abbandono del conjuge, l' assenza troppo prolungata, l' impotenza sopraggiunta, le infermità ributtanti e incurabili, la demenza, la condanna per grave reato, gli abituali maltrattamenti, il rifiuto di alimenti, le gravi offese nell' onore, una professione turpe, le abitudini intemperanti e disonorevoli, tutte queste devono essere cause legittime di divorzio, come voleva il Naquet nel primo suo progetto. Tutte quante, e non alcune soltanto, come vorrebbero alcuni Codici e scrittori, e lo stesso Progetto italiano; tutte quante, ed anzi più ancora. Precisamente come dice il Naquet in quel suo progetto, e come stabilisce la legge ginevrina del 1876, “ tutte quelle cause che sembreranno idonee al tribunale „; giudicandone, s' intende, alla stregua della premessa del matrimonio contratto, del matrimonio mezzo di felicità per coloro che lo contraggono. *Aut, aut:* chi non vuole gli effetti non deve volere le cause, e chi pone queste, deve, di buono o di mal grado, arrendersi a quelli tutti, quanti e quali sono, nessuno eccettuato.

Vana resistenza del sentimento morale alla logica del matrimonio contratto.

E non importa che l'animo si rivolti a non poche delle anzidette illazioni. Davvero non si può dare nulla di più brutale e di più inumano del divorzio per impotenza sopraggiunta, o per infermità ributtnti, o per demenza, o per mala condotta ([1]). Non sara più dunque il matrimonio una istituzione etica, in cui le ragioni del senso cedono ai più elevati fini della vita; non sarà più una società di compatimento e di soccorso, una perfetta solidarietà nelle sventure come nella felicità! La virtù, finora ammirata di Isabella Gonzaga, moglie ad Urbano duca di Montefeltro, diventerà d'ora innanzi ridicola; l'animalità terrà il primo posto fra le ragioni e i criteri direttivi del matrimonio, e non sarà laido e compassionevole spettacolo quello del coniuge che tripudia in nuove nozze, mentre il suo compagno langue nell'ergastolo o nel manicomio. E forse quel conjuge rimasto libero e sano, è stata la causa precipua della rovina dell' altro; e forse anco il primo è la sola persona che conosca la piena innocenza del secondo ([2])! Bando alla pietà, se la ragione

([1]) Dice benissimo il Tempia circa il divorzio per infermità: «chi non vede che il conjuge del malato incurabile, il quale nel regime dell' indissolubilità si ripeterà forse ogni giorno: io sono sventurato più del mio compagno, nel regime del divorzio per infermità incurabile, si ripeterà ogni giorno: la mia sventura sono io che me la voglio?» (l. c. p. 430).

([2]) Ottimamente anche il Salandra osserva circa il divorzio per condanna di un conjuge (l. c. p. 170): «la commissione si è giustamente commossa della condizione del conjuge costretto a portare un nome disonorato; ma non ha punto pensato alla riabilitazione possibile, all' unità della famiglia, alla condizione dei figli, cui quel nome resterà sempre, alla pena che ricade più sopra di loro, quando anche il genitore incolpevole abbandona la famiglia, da cui a loro non è dato di uscire: nuova e ripugnante vittoria dell' egoismo sopra la carità». Consimili osservazioni fa in proposito il Raffaelli (l. c. p. 36). Anche E. Bianchi (l. c. p. 80, 83) non vuole divorzio per impotenza sopraggiunta, nè per demenza di un conjuge.

non la giustifica! A chi non valgono quelle mostruose conseguenze come indizi della fallacia delle premesse, e come ragione sufficiente di abbandonarle, fa più onore lo affrontarle imperterrito ed insensibile, che non lo scansarle, incorrendo nella taccia di pusillanime. Certo è che anche una sensibile persona non ha diritto di apparir tale, quando i principii da cui ella si diparte, non glielo consentono. Nè del resto il senso morale può rimanere indifferente a nessuna causa di divorzio, quando questa, qualunque ella sia, venga considerata in relazione ai possibili suoi abusi. Disse una grande e profonda verità il nostro Tempia, quando asserì [1] che in materia di divorzio *le cause determinate diventano in fatto indeterminatissime*. Forse che in un epoca e presso un popolo corrotto, o che volge a corruzione, l'adulterio, i mali trattamenti, l'abbandono, la mala condotta, non possono suscitare anch' essi una pietà pari allo sdegno verso quel conjuge che vi sia stato provocato, od anche quasi trascinato dai cattivi esempi, dal tristo carattere del suo compagno? O che non vi hanno positivi fatti di tal genere? E non saranno essi più frequenti appunto là dove minore è il rispetto del matrimonio; e non sarà il divorzio in tali circostanze efficace impulso onde renderli anche più numerosi? Ai tempi nostri, io l'ho già dimostrato sopra, il divorzio viene ad essere necessariamente nella maggior parte dei casi una manifesta o celata inumanità, e quindi, o lo si reputa irragionevole appunto perchè inumano, oppure si deve sagrificare il sentimento da chi non crede di poterlo ripudiare senza sagrificare l'intelletto.

(1) l. c. p. 130.

Tale è la relazione che al dì d'oggi intercede fra le premesse razionali dei partigiani del divorzio, e la dottrina delle cause e dei modi di questo.

Pratico valore delle restrizioni introdotte nel novero delle cause del divorzio, in onta alla premessa del matrimonio contratto.

Poste tali cose, ne consegue necessariamente, che, se oggi un legislatore si affatica a restringère il novero dèlle cause di scioglimento del matrimonio, questo proposito può fare tutt' al più onore al suo buon cuore, ma non di certo alla sua ragione. Che se egli riesca iu tale intento, il risultato non potrà essere che temporario, e da correggersi ben presto dalla forza dei principii e dallo spirito dei tempi. Sicchè quella maggiore o minore nocevolezza, che io dissi poco sopra potersi avvertire in una legge sul divorzio, secondo che questa maggiore o minor campo lasci alle frodi e all'arbitrio dei conjugi, non ha in realtà che un valor pratico transitorio, il quale a lungo andare non implica una minore responsabilità del legislatore, molto meno l'assoluzione di lui al cospetto dei contemporanei e dei posteri.

Cause del divorzio secondo il Progetto italiano.

È questo il primo giudizio che portar si debba circa il Progetto in esame dal punto di vista in discorso.

Quali cause determinate del divorzio esso ammette soltanto (art. 1): la condanna di un conjuge a pena capitale o ai lavori forzati a vita, e le stesse cause determinate della separazione fra conjugi, cioè l'adulterio, il volontario abbandono, gli eccessi, le sevizie, le ingiurie gravi. (Cod. civ. it. art. 150). Sola aggiunta a questa enumerazione di cause proporrebbe la Commissione parlamentare ogni pena criminale, non minore di dieci anni, per reato comune e per sentenza pronunciata in contraditorio.

Sono queste in sostanza le stesse cause determinate, ammesse dalla legge francese del Luglio 1884.

L'enumerazione è di certo meno ricca di molte altre ricordate sopra, specialmente di quella del Naquet. In particolare, quelle oscene cause di divorzio, benchè logicissime ai tempi nostri, che sono: la demenza, l'impotenza matrimoniale sopraggiunta, le malattie incurabili e contagiose, non ebbero il suffragio del legislatore italiano, più che non lo abbiano avuto dal francese. Manifesta è la intenzione di quello, come di questo, di ridurre il divorzio a casi eccezionali, anzichè di renderlo tanto facile come il matrimonio, o poco meno difficile. Ed egli è anche certo che già per tal motivo, in Italia come in Francia, i casi di divorzio non avrebbero ad essere troppo frequenti, fintantochè il popolo non si fosse intieramente educato ai principii, di cui quella modesta riforma è parziale ed illogica applicazione. La quale perfetta educazione, e la conseguente esigenza di una sempre maggiore indulgenza rispetto alle cause del divorzio, non potranno mancare neppure in Italia, per le cagioni che ho poste in chiaro precedentemente, se anche in questo paese matureranno i suoi frutti più lentamente che altrove.

Verrà del resto ad essere abbreviato non poco siffatto pervertimento del popolo italiano, in virtù di una notevolissima innovazione, tutta propria del Progetto, e senza esempio finora nelle moderne legislazioni.

**Precedenza della separazione al divorzio nel Progetto italiano.**

Alludo alla disposizione (art. 3) che, all'infuori dei casi di gravi condanne criminali, il divorzio debba essere sempre preceduto dalla separazione dei conjugi, e che da questa al divorzio non si proceda, se non per domanda del conjuge innocente, ove entrambi non siano colpevoli. E la separazione deve essere durata tre o cinque anni, secondo chè ci siano o non ci siano figli.

Egli è chiaro che con tale sistema, nei primi tempi della riforma i conjugi onesti e a cui le credenze religiose interdicono il divorzio, saranno assicurati contro di questo, e che, anche indipendentemente dal ritegno religioso, il solo intervallo di tre o cinque anni, fra le ingiuste offese e la domanda di divorzio, avrà il più delle volte l'effetto di dissipare il proposito che in origine se ne aveva, sia favorendo la riconciliazione, sia facendo restar contento il conjuge offeso della semplice separaziore, specialmente se egli ha figli.

Ma poichè non tanto alle buone intenzioni del legislatore, nè ai pratici effetti che potrà avere sulle prime una legge sul divorzio, ma bensì a quegli effetti che la medesima, per la forza delle cose, verrà ad avere in processo di tempo devesi por mente, onde apprezzarne rettamente l'intrinseco valore, importa ora investigare da questo punto di vista l'innovazione surriferita.

Osserverò anzi tutto che, anche prescindendo dai suoi pratici resultati definitivi, la precedenza della separazione al divorzio è per sè medesima da condannarsi, per più di un grave motivo, come del tutto irrazionale.

**La separazione nelle legislazioni odierne che ammettono il divorzio.**

In materia di relazioni fra la separazione ed il divorzio, le legislazioni fin quì conosciute si appigliarono ad uno di questi due partiti: o concedere ai cittadini libera scelta fra la separazione e lo scioglimento del matrimonio, oppure abolire a dirittura il primo istituto, e non lasciar sussistere che il secondo. Al primo novero appartengono il *Code civil* francese, rimesso in vigore su questo punto nel mese di luglio scorso, e la legge ginevrina del 1876; al secondo appartiene la legge germanica del 5 febbraio

1875. Ed è certamente un argomento degno di studio, benchè solitamente sorvolato negli scritti intorno alla riforma matrimoniale, quello della possibile coesistenza di quei due istituti nella medesima legge, e del modo di ordinarla.

A me pare che per essere coerente a sè medesimo, chi propugna il divorzio deve sbandire la separazione, e che dal punto di vista della logica la legge germanica del 1875 è da preferirsi alla francese del 1884 ed al Progetto italiano (¹). Qual' è infatti la ragione di conservare la separazione, dopo che il diritto del divorzio è stato proclamato? Non altra al certo fuorchè quella di fare minor violenza alle convinzioni dei sudditi cattolici, pei quali il divorzio è una impossibilità religiosa e morale. Lo dice espressamente il Ministro di giustizia italiano del 1.° febbrajo 1881 (²), bensì con un giro di frasi, studiato a bella posta, onde non chiamare col loro nome certe cose che non si vorrebbe che fossero. " Per mantenere inalterate le nostre tradizioni legislative "; " onde il divorzio entri a far parte della

(¹) Il Conte Deforesta vuole anche lui sbandita la separazione (l. c. p. 308). Bensì non capisco come un giureconsulto possa scrivere queste parole: « la separazione di fatto, che nulla pregiudicherebbe, non potrebbe essa bastare in ogni caso a dar soddisfazione a quell' esagerato senso religioso, di cui la legge non si deve occupare? ». Dovrà dunque un marito offeso, ma religioso, a cui la separazione legale dalla moglie non è concessa, per acquietare la sua coscienza di cattolico rassegnarsi ad essere legalmente padre dei figliuoli che la moglie sua durante la separazione *di fatto* disonestamente e irreligiosamente generasse? Mettere quel povero marito in un bivio siffatto, pare davvero al Conte Deforesta un rispettare il senso religioso, comunque *esagerato*, o non piuttosto tirannia legislativa?

(²) Anche E. Bianchi (l. c. p. 39) vuole mantenuta la separazione per lo stesso motivo.

legislazione italiana, piuttostochè con un carattere di radicale innovazione, come uno sviluppo e un complemento della separazione personale „ (¹).

**Contraddizione del legislatore che conserva la separazione nel mentre proclama la dissolubilità del matrimonio.**

Ma, dico io, codesto preteso riguardo alle credenze cattoliche, non è tale in realtà; il vero si è che il legislatore si contradice, e, direbbesi, non ha il coraggio delle proprie opinioni. A che serve infatti il rispettare le convinzioui del popolo, non costringendo singolarmente nessuno a dissolvere un matrimonio, quando non le si rispettano col permettere a chiunque lo voglia, di scioglierlo, e di rimaritarsi dopo? Di avere una seconda moglie mentre vive la prima, figli legittimi di due madri viventi ambedue? E qual rispetto mai si dimostra alla libertà di coscienza de' singoli individui, intesa secondo il dottrinarismo liberale, cioè quale diritto individuale non limitato mai da nessuna esigenza sociale, mentre si permette di non divorziare al conjuge a cui la coscienza proibisce il divorzio, e si proibisce il divorzio all' altro conjuge, che per avventura non abbia gli stessi scrupoli di coscienze del primo? E sul serio si parla, oppure non sembra che si voglia corbellare la gente da chi dice che il divorzio non *innova radicalmente* il diritto esistente, ma diventa *un mero svolgimento* della separazione, solo perchè, introducendolo dove non è mai stato conosciuto, lo si fa precedere dalla separazione, che non ha mai avuto quel seguito totalmente diverso da lei? Se il legislatore è convinto che il divorzio è una buona, e opportuna e indispensabile istituzione, e la separazione invece una istituzione pessima, la quale, come si suol dire, " ha tutti gli inconvenienti del divorzio, senza averne i vantaggi „;

(¹) l. c. p. 18.

se le contrarie opinioni il legislatore reputa pregiudizi, che è dover suo " non l'alimentare, ma il combattere " ([1]), come mai egli non comanda e non proibisce in modo aperto e riciso, conforme a quelle convinzioni? Come mai egli si induce a transigere col male e coi pregiudizi, e anzi ad imporre per tre o cinque anni ai conjugi divorziandi " quei danni inestimabili ", che egli ebbe a dipingere con sì foschi colori per desumerne la necessità di un provvedimento " più radicale? " ([2]).

**Mancanza di logica e di sincerità nel sistema di divorzio adottato dal Progetto.**

Transazioni e tentennamenti siffatti nessuno al certo può ascrivere nè a lealtà, nè a coraggio, nè a logico rigore. Sono quelli invece mezzi termini, equivoci giochi di parole, e nulla più; e se non vi ha ragione di disprezzarli, considerandone il possibile vantaggioso effetto, almeno ne' primi tempi della riforma, il legislatore però che li adopera e se ne vanta, fa in realtà gran torto a se medesimo, perchè implicitamente viene a dichiararsi colpevole di aver voluto ciò che il popolo non aspetta da lui, e che egli stesso gli fornisce dapprincipio il mezzo di rifiutare. Il legislatore francese è stato meno incoerente del Ministro italiano di giustizia del febbraio 1881, nel conciliare la separazione col divorzio. Imperocchè nel *Code civil* quella conciliazione è passeggiera soltanto, e il divorzio ha una definitiva prevalenza sulla separazione. Statuisce infatti l'articolo 310 del *Code civil* che, dopo tre anni, il conjuge contro il quale venne pronunciata la separazione, possa domandare il divorzio al tribunale, ove l'altro conjuge non consenta a riunirsi con lui. In tal guisa vien fatto manifesto che

---

([1]) Rel. min. p. 18.
([2]) Salandra, l. c. p. 166.

l' apparente riguardo usato alle convinzioni religiose dei cattolici, è passeggiera ipocrisia, e che in realtà il legislatore non esita, come non può esitare senza contraddirsi, ad anteporre a quei riguardi il suo proposito di far trionfare ciò che ai suoi occhi è verità e giustizia, su ciò che è invece mero pregiudizio. Nel Progetto italiano quella ipocrisia è meno manifesta; essa riducesi a non proibire ciò che non si ha il coraggio di imporre, e ciò che si dà la facoltà, e quindi si ammette implicitamente giusto il dare la facoltà di non fare. A dir vero però, fra quei due modi di procedere, fra quei due diversi gradi di ipocrisia, non val la pena di scegliere il meno funesto e il meno biasimevole.

**Pessimi effetti pratici del sistema di divorzio adottato dal Progetto.**

Non fosse che la intrinseca contraddizione di una legge sul divorzio, avente il suo punto di partenza nella separazione, già per questo solo motivo poco assegnamento si porebbe fare sull' idoneità della medesima a produrre quei pratici vantaggi che pure il legislatore se ne ripromette. Ma chi più addentro consideri siffatta legge, deve facilmente persuadersi che per l'indole sua essa deve produrre nella pratica, non che più tristi effetti, che i suoi autori non se ne aspettino, pessimi invece, cioè, molto peggiori di quelli di una legge apertamente e pienamente consona alle più estreme dottrine odierne in fatto di matrimonio e di divorzio. Ed ecco giunto il momento in cui io debbo giustificare la grave accusa che io pronunciai sin dal principio di questo scritto, di essere cioè il Progetto italiano la peggiore di quante leggi finora si conoscano in materia di scioglimento del matrimonio.

E di vero, sia pure che sulle prime, in virtù della innovazione sopra accennata, basterà il ritegno dell' abitudine e delle credenze religiose a far sì che

pochissime separazioni si tramutino in divorzi. Ma ben presto non saranno sole quelle generali cause che sopra ho additate, ad accorciare quel periodo di esitanze e di astinenze, cioè la crescente decadenza morale, la seduzione del possibile, lo scandalo dato dallo stesso legislatore, e il conseguente maggior pervertimento dell' idee morali e della coscienza pubblica. A siffatte cause coopererà potentemente anche un' altra, sconosciuta affatto ad ogni altra legge sul divorzio, cioè la nuova e inaudita facilità che il Progetto procaccia ai timidi e agli esitanti, di emanciparsi dagli scrupoli di coscienza e dai rispetti umani.

Statuisce infatti l' oramai famigerato Progetto, non solamente che al divorzio debba sempre la separazione precedere, ma che il divorzio sia un semplice effetto della separazione, ad ottenere il quale un nuovo processo non occorra, ma soltanto una sosta di tre o cinque anni, secondochè non ci siano, oppur ci siano figli, e poi una domanda corredata della sentenza di separazione, e la formalità del sermoncino del Presidente, e della comparsa dei conjugi davanti al consiglio di famiglia. Ed anzi alla Commissione parlamentare è sembrata ancor poca siffatta indulgenza, imperocchè nella sua Relazione ella propone " che i termini fissati nell' articolo 1 del Progetto possano essere abbreviati in casi eccezionali sull' istanza di uno dei conjugi " e non si dà neppur la briga di definire ciò che per eccezionali casi ella intenda [1]. Egli è manifesto che con sif-

---

[1] Giustamente osserva il Salandra (l. c. p. 17), fra le tante dissennatezze del Progetto, anche quella di lasciare ai giudici il fissare il tempo necessario fra la separazione e il divorzio, di guisa che, in un elemento di tanta importanza, il diritto del divorzio potrebbe differire in Italia da città a città, e da un anno all' altro!

fatto sistema verrà a mancare affatto in Italia un vero e proprio processo, cioè una vera e propria *causae cognitio* intorno al divorzio, e in pari tempo l'odiosità di un processo apertamente e deliberatamente iniziato e proseguito a quello scopo, ed anche la necessità di un certo e non comune coraggio di affrontare col medesimo la coscienza propria e lo scandalo altrui. La pubblicità sopratutto della procedura del divorzio, che almeno sulle prime distoglierebbe al certo moltissimi dal tentarla, manca del tutto nel sistema del Progetto, poichè non si faranno certamente in pubblico nè l'ammonizione del Presidente ai divorzianti, nè quella del consiglio di famiglia. Ciò che non si avrebbe osato di dire e di chiedere col vero suo nome e al cospetto del pubblico, vien fatto quasi da sè, con lieve fatica di semplici formalità, al cospetto di pochi e discretissimi testimoni, qual mera conseguenza di un fatto anteriore, del tutto diverso nell'indole e nella gravità.

**Deplorabile mancanza nel Progetto, di una vera e propria procedura di divorzio.**

Mirabile comodità davvero, e inaudito buon mercato, a cui il Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881 seppe ridurre le pene, i fastidi, e le lunghe e dolorose peripezie dei processi di scioglimento del matrimonio. Tanto piana e facile cosa viene a diventare in quella maniera il divorzio, da tentare ed invogliare più d'uno, che altrimenti non avrebbe forse ricorso neppure alla separazione.

Ma, la celia a parte, in quella comodità e facilità risiede appunto la più severa condanna del sistema in esame. Egli è certo che questo sistema contribuirà potentemente ad abbreviare quel periodo di esitanza, per cui dovrebbe naturalmente passare un popolo, così alieno dal divorzio, come l'italiano, prima di risolversi a far uso di questo

nuovo diritto. Ben presto si vedranno molti appigliarsi alla separazione, per riuscire poi al divorzio, nel modo indicato dal Progetto, i quali rifuggirebbero dallo iniziare apertamente un processo di questo genere; e molti pur si vedranno, che avevano ottenuto la separazione, coll' animo di arrestarsi a questa, e magari di tentare in seguito una riconciliazione, cambiare d' un tratto d' avviso, e risolversi subitamente al divorzio, solo perchè si accorgeranno di trovarsi, senza volerlo, a così poca e facile distanza da questa meta (¹). E il numero delle une e delle altre persone andrà poi rapidamente crescendo, non appena la nazione si sarà alquanto abituata a simigliante spettacolo. Or non sarà tutta quanta del legislatore la colpa di tutti codesti divorzi? Non si fa egli tentatore e seduttore del popolo a divorziare, coll'appianare, coll'abbreviare, e persino col ricoprire la via che vi conduce? Egli, che pur disse di volere la precedenza della separazione al divorzio, per uno scopo morale,

---

Curiose lacune nel Progetto italiano intorno al divorzio.

(¹) Al novero dei conjugi, che impareranno dalla legge una malizia che non avevano, potranno appartenere indifferentemente conjugati prima e dopo l' attuazione della legge sul divorzio. Imperocchè non può essere dubbio che della facoltà di sostituire alla separazione il divorzio potranno profittare anche conjugi, separati vigendo la legislazione anteriore, che il divorzio non ammetteva, non meno dei separati dopo l' attuazione della legge nuova. Nulla dice per verità in proposito il Progetto, i cui autori non ebbero tempo di aggiungervi le solite disposizioni transitorie. Prova novella della precipitazione e della leggerezza di cui è frutto questo mostruoso parto legislativo. E chi ne volesse ancora un' altra prova più solenne, rifletta col Salandra (p. 168-169) che l' adozione del divorzio esige modificazioni e adattamenti corrispondenti in tutte le altre parti della legislazione, e che l' articolo 22 del Progetto, riferendosi vaghissimamente a modificazioni siffatte, si limita a dire: « il Governo è autorizzato a coordinare, *occorrendo*, le altre leggi ed i regolamenti in vigore colle disposizioni della presente legge »! Quell' *occorrendo* vale proprio un Perù.

per offendere meno la coscienza della nazione? Può darsi di peggio? E non sono cose inaudite codeste?

In quel tristissimi risultati potrà forse taluno ravvisare meri effetti di imprevidenza legislativa, che non esclude un intendimento per sè medesimo lodevole e buono. E ciò io non nego, ma non credo però facile cosa l'assolvere il Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881 da una imprevidenza di quella fatta. Se anche egli era alieno, come si deve credere, dal voler propriamente sedurre gli italiani al divorzio, non gli era però lecito, senza incorrere nella taccia di gravissima e imperdonabile negligenza, non accorgersi che col sistema da lui ideato vengono meno le necessarie e ordinarie guarentigie giudiziali contro gli abusi del diritto di divorziare. Si può infatti paragonare da questo punto di vista il procedimento contenzioso di divorzio con quello della semplice separazione? No certamente, come già ebbe sapientemente ad osservare l'avvocato Carcanigo [1]. Dice questi benissimo che: « la separazione personale nel vigente Codice, non è che un rimedio a mali di una gravità non sempre ben definita, e che si presumono passeggieri; e che la possibilità del ricongiungimento dei conjugi separati è nello spirito della istituzione. Onde viene che la legge, nella separazione personale, ha lasciato ampia facoltà di apprezzamento al tribunale, di decidere intorno alla gravità delle cause ». Le quali cose tutte al divorzio e al relativo processo non convengono manifestamente, sicchè il volere nondimeno il legislator nostro dare per base al divorzio la procedura di separazione, sia gravissima e imperdonabile sproporzione fra l'entità del giudizio e i mezzi di prevenire decisioni meno accu-

**La separazione fra conjugi, premessa inadeguata allo scioglimento del matrimonio.**

[1] l. c. p. 6.

rate e meno fondate, che non consentirebbero i supremi sociali interessi che vi si collegano, e la responsabilità, suprema del pari, del legislatore.

Ma ancor di peggio v' ha, incredibile a dirsi, nel sistema di divorzio, architettato dal Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881. Tal cosa vi ha, che gli stessi autori del Progetto non ebbero coraggio di apertamente dichiarare; che anche pochi censori del Progetto ebbero l'accorgimento di discernere; tal cosa, per cui non solo massima diventa la seduzione al divorzio per opera della stessa legge, e minimo quindi il periodo di transizione dai presenti mali ad una vera dissoluzione morale della nazione italiana, ma questa medesima dissoluzione sarà più completa e spaventevole. Vi ha cioè in quel sistema nè più nè meno che il *divorzio consensuale!*

**Il divorzio consensuale reso possibile dal Progetto.**

Propriamente il *divorzio consensuale!* La più legittima forma del divorzio, come oggi questo s'intende, e la più logica conseguenza del *matrimonio contratto,* ma appunto perciò la più funesta, la più rovinosa, viene ad essere introdotta in Italia precisamente per mezzo della voluta precedenza della separazione al divorzio. Non già apertamente, ma di sopiatto; non scritta sulla bandiera della riforma, ma nascosta fra le sue pieghe, poichè era detto pur troppo che di sincerità non doveva affatto risplendere questa sciagurata riforma legislativa!

Dice infatti l'articolo 1.° del Progetto: è ammesso lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio: 1.° nel caso in cui uno dei conjugi sia incorso in una condanna alla pena capitale, od ai lavori forzati a vita, e, per la Toscana, all'ergastolo; 2.° nel caso di separazione personale a termini di legge ec. Ma per l'articolo 158 del Codice

civile la separazione può aver luogo pel solo consenso dei conjugi, omologato dal tribunale; dunque anche per solo consenso i conjugi possono divorziare, dopo che per solo consenso si sono separati. Non varrebbe in contrario il dire che l'articolo 3 del Progetto attribuisce il diritto di chiedere il divorzio al conjuge innocente, nè a qualunque dei conjugi lo attribuisce, se non quando siano colpevoli entrambi. Imperocchè la quistione del modo in cui il divorzio debbasi attuare, è secondaria affatto di fronte a quella dell'ammetterlo o no, ed ora, che il divorzio sia possibile tra conjugi separati per semplice consenso, è troppo chiara illazione dall'articolo 1.° del Progetto, perchè possa far difficoltà il modo di conciliare codesta illazione col disposto dell'articolo 3°. Come del resto quest' ultimo articolo prescinde dal criterio della colpa per determinare il conjuge che può domandare il divorzio, nel caso che entrambi i conjugi siano colpevoli, così, per analogia, si potrà del pari attribuire il diritto di chiedere il divorzio a qualunque dei conjugi, nel caso in cui nessuno di loro apparisca colpevole. Il solo autore del Progetto avrebbe potuto conciliare perfettamente i due articoli, escludendo espressamente il divorzio fra conjugi separati per semplice consenso; ma ciò egli non fece, e può quindi ben dirsi che egli ha aperto l' adito ad una così enorme e così funesta innovazione, l' abbia o non l' abbia voluta, l' abbia o non l' abbia preveduta. Come sta ora il Progetto, e specialmente l' articolo 1.° di questo, egli è certo che due conjugi, i quali, per qualunque motivo, fosse anche il meno serio o il meno onesto, si accordano di sciogliersi e liberarsi reciprocamente l' uno dall' altro, vi possono riuscire nel più facile modo. Essi non hanno

bisogno che di separarsi consensualmente, e poi di aspettare cinque o tre anni, secondo che ci siano o non ci siano figli. Esaurite queste due formalità, non occorre più altro fuorchè la formale domanda di divorzio, che magari deciderà la sorte chi dei due debba presentare.

Facile procedimento, senza scandalo e senza rumore, che mette veramente il colmo alle seduttrici comodità additate poc' anzi nel sistema di divorzio ideato dal Progetto, e alla insipienza od alla imprevidenza, in ogni caso alla responsabilità di chi ebbe ad inventarlo!

Altri già, benchè pochi, ebbero ad avvertire e stigmatizzare quel tristissimo compimento di un' opera sciagurata, che è lo *scioglimento consensuale* del matrimonio, nel Progetto presentato al Parlamento italiano [1]. Ma appunto perchè il paese nostro non ne venne finora fatto accorto abbastanza, io reputo dover mio, e di ognuno che di quel Progetto ragiona, gridar forte l'allarme su quel proposito, e veramente gridarlo con tutta la possa dell'animo e della voce.

Massimo capo di accusa contro il Progetto italiano sul divorzio.

Sì, a tutta Italia, nelle strade e sui tetti, bisogna, esclamare questa tristissima verità: *i nostri legislatori ci vogliono regalare anche la libertà di sciogliere il matrimonio, nel modo istesso, colla stessa facilità, con cui lo si conchiude.* Quel divorzio consensuale, che oggi ancora non è conosciuto in Russia, nella

[1] Il citato avv. Carganico (l. c. p. 7-8) ha avvertito che il Progetto viene ad ammettere il divorzio consensuale, *anche se vi sono figli*, ed egli, pur non fautore della indissolubilità, pur non manca di riprovare e deplorare con calde parole siffatta innovazione. Ed anche al Salandra (l. c. p. 93 i. n.) non è sfuggito il valor pratico della colleganza posta dal legislatore nostro fra separazione e divorzio, nel rendere possibile il divorzio consensuale.

Svezia, in Inghilterra, e in nessuno degli Stati Uniti d'America; quel divorzio consensuale, che ultimamente non ebbero coraggio di proclamare neppure i repubblicani della Francia [1], si vorrebbe permettere e consigliare agli Italiani, a compimento della loro educazione morale, e delle loro prerogative civili. Il più funesto modo di sciogliere i matrimonii, quel modo che pur troppo non tarderebbe ad essere invocato ed imposto al legislatore, quando il popolo avesse cominciato a gustare il fatal pomo del divorzio per causa determinata e per sentenza di giudice, ma che nondimeno sarebbe un avanzo di pudore per il legislatore il lasciare che gli richiedessero coloro che egli stesso avrebbe pur educato ad invocarlo, sì tristo e fatal modo il legislatore italiano non si perita di permettere e di raccomandare di primo acchito egli stesso.

In tal maniera il legislatore italiano compensa quella concessione alle abitudini e alle credenze della nazione, che era parso volesse fare, ordinando la precedenza della separazione al divorzio! E se io ebbi ragione di affermare che la via commoda, preparata in quella maniera al divorzio, dovrà di per sè sola abbreviare il periodo del nazionale tirocinio alla nuova istituzione, e rendere ben presto più numerosi i divorzi in Italia, di quello che in altri paesi dove lo scioglimento del matrimonio è oggetto di una speciale ed apposita procedura, non era forse egualmente fondato quell' altro mio asserto, che ambedue quegli inconvenienti dovranno farsi di

[1] La legge 27 luglio 1884 rimette in vigore il Titolo VI del Code civil, salve le modificazioni e le aggiunte successive, fra le quali vi ha quella che il divorzio possa ottenersi soltanto per causa determinata. Fu questa una delle modificazioni introdotte dal Senato, dietro proposta Eymard-Duvernay, nel Progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati.

gran lunga e senza paragone maggiori, poichè il peggiore dei divorzi potrà ottenersi colla più facile delle procedure?

In queste parole appunto io traduco, e in pari tempo giustifico il mio severo giudizio circa il famigerato Progetto: *la peggiore, la più pericolosa procedura di divorzio, che mette capo alla peggiore, alla più pericolosa specie di divorzio.*

**Il consiglio di famiglia nel sistema del divorzio secondo il Progetto.**

Nè di certo può reputarsi una attenuazione di così grandi mali e pericoli, e molto meno una discolpa del Ministro di giustizia italiano del 1.° febbraio 1881, e della commissione parlamentare che gli tenne bordone, l'aggiungere il Progetto alle formalità della procedura di divorzio, anche le dissuasioni del consiglio di famiglia (v. art. 5-6 del Progetto). In realtà codesto provvedimento, poichè non è di certo una resipiscenza, risolvesi in una nuova contraddizione, poichè con esso il legislatore chiama á cooperare alla sua riforma persone quasi sempre avverse alla medesima, quali non mancheranno di essere i componenti dei consigli di famiglia in discorso nel nostro paese. Ma, prescindendo dal valore razionale di quest'altra invenzione, il pratico valore della medesima apparisce nullo a dirittura al riflettere che il suddetto consiglio di famiglia non ha autorità di impedire il divorzio, e che quei conjugi i quali hanno così poco pudore in Italia da sporgere al giudice una domanda di quel genere, molto meno possono aver scrupolo di fare i sordi alle dissuasioni dei parenti, ed anche di neppure comparire davanti a loro. Bene quindi fecero in Francia non introducendo nella legge del 27 luglio 1884 l'istituzione in discorso, che pure era stata proposta per la prima volta in quel paese da una commissione parlamentare quattro anni prima.

Peccato che anche su questo argomento gli autori del Progetto italiano non abbiano potuto avere in tempo sott' occhio l' ultimo figurino di Parigi.

**Genesi degli errori del Progetto sul divorzio.**

Al Ministro di giustizia italiano del del 1.° febbraio 1881, e ai deputati ommissari, che ne accettarono e completarono i suggerimenti, a tutti questi uomini, dominati da necessità dogmatiche di partito, e dall' autorità dei francesi esempi, piuttosto che illuminati da profonde e imparziali studi, e dai reali bisogni del popolo italiano, è accaduto, nel tema del divorzio, ciò che accader suole a tutti coloro i quali osano più di quello che la coscienza loro permetterebbe. Dapprima eglino si industriarono a vincere in sè medesimi, e nascondere agli altri, l' interna titubanza, fabbricandosi una artificiale convinzione, col confondere insieme cose disparate, col sostituire al naturale ordine delle cose uno affatto immaginario, collo scambiare la regola colla eccezione, e il certo col probabile. Poscia il risultato propostosi essi cercarono ancora di attenuare, circondandolo di cautele, di condizioni e di forme, che alla vera natura di quello non rispondono, ma soltanto alle ambagi del pensiero e dell' animo dei loro autori. E di tali incertezze, incoerenze e dissimulazioni l' effetto ultimo è stato quel solito e noto delle cosidette mezze misure, cioè il far peggio che non sarebbe stato chiamando le cose col loro nome, e prendendo un partito netto e deciso. Peggio d' assai, ed anzi il pessimo assoluto, e colla circostanza per così dire aggravante, che gli autori di tanto male, offuscati dagli equivoci e dalla confusione delle idee, neppur ne siano pienamente consapevoli a se medesimi. L' Italia è minacciata di una legge sul divorzio, di cui non si è mai veduta altra più sconsigliata nè più funesta, e in pari

tempo non c'è nessuno, neppure fra gli stessi autori di quella legge, il quale assuma apertamente la responsabilità di così terribile attentato, cioè capisca e sappia di doverla assumere piena ed intiera. Il comico si unisce al tragico, e rende anco più amaro quest' ultimo.

L' opinione pubblica e il Parlamentu d' Italia, e il Progetto di legge sul divorzio.

In tale condizione di cose, i critici prestano opera salutare e santa, rettificando frasi, illazioni, e calcoli sbagliati, e ajutando gli intelletti offuscati dagli equivoci, a comprendere la realtà delle cose, e anzitutto le stesse loro opere. Quando l' Italia si sarà resa esatto conto di ciò che il Progetto di legge sul divorzio significa, promette, e vale in realtà, non è dubbio che la gran maggioranza degli onesti, in Parlamento e fuori, rimuoverà con indignazione quel tristissimo spettro, evocato ancor più dalla malaccortezza che dalla malizia.

Ho detto: in Parlamento e fuori. E veramente io confido assai nel senno della maggioranza dei nostri deputati, non soltanto pel motivo della tristizia della causa che io combatto, ma ancora per un' altra ragione.

Il nostro Parlamento, che da qualche tempo a questa parte non sa produrre nè partiti, nè idee, nè uomini di governo, ha però più di una volta provato di saper contenere e frenare i fuorviamenti degli apparenti suoi capi. Esso è alieno dalle arditezze, tanto nel male quanto nel bene; in difetto di senso politico ,abbonda di senso comune, e, sfuggendo per temperamento da ogni grave responsabilità, si salva anche sempre dai grossi spropositi, opponendo sotto varie forme una sapientissima e invincibile inerzia. Or queste preziosissime qualità del nostro Parlamento mi sembrano incoraggiare assai più le speranze degli avversari, che non quelle degli apostoli

del divorzio. Non può certamente mancare la gran maggioranza dei nostri daputati di accorgersi dei pericoli gravissimi di tale riforma, della insufficienza dei dati, della poca sicurezza delle previsioni a cui ella è raccomandata, della immaturità delle discussioni che l' hanno preceduta, e del pochissimo, anzi nullo interessamento che vi prende la nazione. Specialmente quest' ultima circostanza farà il suo effetto su non pochi deputati, sensibili alla popolarità. Finora il pubblico italiano non ha seguito per nulla, neppure coll' attenzione, le scarse declamazioni dei divorzisti nei giornali, nei libelli, nei teatri, e per la massima sua parte non sa neppure che esista una proposta ed una commissione parlamentare a quello scopo. Il giornalismo in particolare, di cui il Parlamento è fedele specchio, non solo ha quasi generalmente passato sotto silenzio la minacciata riforma, ma, le poche volte che ne ha tenuto parola, o non l' ha discussa affatto, o l' ha apertamente combattuta, e messa in ridicolo. Sono tutte circostanze codeste di gran peso, per far sì che anche il Parlamento non si muova.

Italia non è Francia, e grazie a Dio non lo sarà mai. In Francia il divorzio, ripudiato dal Parlamento tre anni fa, è stato ammesso l' anno scorso; chi può garantire che non lo si abolirà da capo fra poco tempo, salvo a ricominciare di poi la solita altalena di votazioni favorevoli e contrarie? Tanto meno ciò si può escludere, al riflettere che una sì grave riforma è stata adottata dai deputati e dai senatori con una debole maggioranza, e dentro così stretti confini, e a condizioni tali, che meno ancora debbono rimanerne contenti i suoi propugnatori, di quello che dolenti e impauriti gli avversari. In Italia vi è meno leggerezza e meno mobilità che in

Francia; il paese dove il *sì* suona, se rade volte sa opporre un *no* franco e riciso a irragionevoli suggestioni, le sa invece di frequente mandare a vuoto col non darsene per inteso, col fare il sordo e lo svogliato (¹). Dei due qual sia migliore o peggiore stoffa di popolo, lo si domandi ai sobbillatori di mestiere, agli intraprenditori di riforme, siano prestigiatori di piazza, o siano dottrinari di cattedra e di fôro.

**Quali uomini propugnino il divorzio in Italia.**

O io non conosco affatto le presenti condizioni d'Italia, o gli uomini non sono ancor nati, i quali possano indurre gli italiani a quest' altra rivoluzione che si chiama *divorzio*. Quando l'indissolubilità del matrimonio e della famiglia sarà combattuta in Italia da uomini autorevoli per virtù e per sapienza come un Balbo, un Manzoni, un Gioberti, un Azeglio, allora soltanto la nazione vi si convertirà, o tollererà che vi si convertano in suo nome i suoi rappresentanti. Ma da tanto siamo ancor lontani, senza far torto ai pochi valentuomini, che in buona fede, e colle migliori intenzioni, sonosi fatti propugnatori del divorzio fra di noi, nel campo della scienza.

Finora un solo scienziato di molta fama ha propugnato il divorzio in Italia. E fu Melchiorre Gioja, sessant'anni fa. Ma se il valore degli argomenti di lui, su quel proposito, e in generale la competenza sua nella filosofia morale e nella sociale, par-

(¹) Dello stesso avviso è il Sac. Luigi Vitali nel suo pregevole articolo *Il matrimonio*, inserito nella *Rassegna Nazionale* del 1.° dicembre 1884. « Speriamo, egli dice, che... pel proverbiale senno legislativo degli italiani, i quali sanno accoppiare alle arditissime speculazioni della mente il senso pratico delle cose, questi voti abbiano a morire senz'eco, e la legislazione civile proceda sempre concorde colla legislazione religiosa ». (p. 334).

vero poche ai contemporanei [1], minori ancora furono e sono riputate dai posteri. Ligio al sensismo condillachiano, e vivendo in tempi e in una parte d'Italia, dominati materialmente e moralmente dalla rivoluzione francese, il Gioja non si elevò a più alto concetto della società umana, e dell'uomo, che a quella scuola e a quell'ambiente non convenisse. Epperò la filosofia morale del Gioja, e le applicazioni ehe egli ne fece a gravi questioni sociali, come appunto a quella del divorzio, non sono ormai più che dati e memorie storiche, fra le meno gloriose per l'Italia.

**Quali uomini abbiano avversato il divorzio nei tempi moderni, e lo avversino oggidì.**

E mentre nessun grande pensatore italiano ha suffragato finora la dissolubilità del matrimonio, questa infausta dottrina ha contro di sè molti fra i più eletti ingegni di ogni nazione e di ogni tempo, compreso il nostro, e pochissimi in favor suo. Ed anche questa è circostanza degnissima di essere fatta nota al pubblico italiano, e di venir rinfacciata ai nostri apologisti del divorzio, poichè l'uno e gli altri fanno tanto caso dell'autorità e dell'esempio altrui.

Fu contro il divorzio, almeno in teoria, come già ebbi a notare, lo stesso Martin Lutero; e poi fu contro il divorzio David Hume [2], e lo furono Bentham [3], Hegel [4], F. Walter, I. P. Proudhon,

---

[1] Quanto superiore al Gioja in altezza e diconsiderazioni, in e nobiltà di aspirazioni non era il suo avversario, il consigliere G. Giudici, autore di una *Memoria sul divorzio*, Milano. anno VI Repub. — Nella *Teoria civile e penale del divorzio* il Gioja, fra le altre idee strambe, espone anche quella di sussidiare le divorziate oneste e indigenti mediente una cassa costituita dalle pene pecuniarie dei divorziati colpevoli, incoraggiando così al divorzio anche colla mira di un compenso pecuniario.

[2] *Essai* 18 (ap. Cenni, l. c. p. 45).

[3] *Traité de législ.* Bruxelles, 1840, p. 109.

[4] *Philos. d. Rechts.* §. 163.

Ozanam, Augusto Comte (1), e Le Play (2); oggi lo sono Jules Simon (3), Trendelenburg (4), e Guglielmo Gladstone, il solo grande uomo di Stato che oggi vanti il partito liberale, nel mondo intiero (5) *.

Finchè nomi altrettanto illustri e numerosi, in ogni paese del mondo cristiano, e sopratutto in Italia, non figureranno fra i porta-bandiera del di-

---

(1) V. sopra p. 00.

(2) *La Réforme sociale*, 2.e edit. Paris, 1866. l. c. p. 287.

(3) Tra i francesi avversari al divorzio sarei tentato di annoverare anche il Legonvè, il quale (*Hist. mor. de la femme*, 6.a edit. p. 344) fa la bizzarra proposta di introdurre il divorzio *transitoriamente*.

(4) *Dir. nat.* ediz. ital. Napoli 1873, p. 278.

(5) In un discorso del 31 luglio 1857, in occasione della seconda lettura del *bill* sul divorzio, W. Gladstone chiamò questa legge: « il primo passo sopra una via, della quale non sappiamo nulla, salvo che essa è diversa da quella dei nostri antenati, e che è una via, la quale parte dal punto a cui il Cristianesimo ci ha condotti, e ci riconduce allo stato, in cui il Cristianesimo trovò l'uomo pagano » (ap. Salandra, l. c. p. 129).

* Fra gli avversari del divorzio, almeno come questo è inteso e voluto dai liberali contemporanei, si può annoverare anche il celebre A. E. Oettingen, il principe degli odierni scrittori della cosidetta *statistica morale*. Nella sua *Moral statistik*, 2.a ed.e, Erlangen 1882, p 150, egli dichiarasi contrario al divorzio fuorchè per caso di adulterio, e anche sfavorevole al tentativo di introdurre il divorzio in Francia ed in Italia. Ecco le sue parole: « sembrami un tristo segno dei tempi il veder tentarsi in Italia di trasformare la separazione in divorzio. Quest' ultimo dovrebbe accadere soltanto allorchè l'adulterio ha sciolto di fatto e per sempre il vincolo matrimoniale. L'essenziale differenza fra la separazione e il divorzio consiste però soltanto in ciò che la prima non ammette nuovo matrimonio, e quindi implica la possibilità della riconciliazione. Per verità nei più gravi casi in cui il matrimonio è diventato un tormento, l'isolamento e il vivere fuori di matrimonio non è pel conjuge separato una più penosa croce, di quello che il celibato imposto dalle circostanze a tante migliaja di persone. Questa croce deve chi fu sventurato nel matrimonio, sopportare per amore della gran causa, della grande idea del matrimonio, e tanto più lo deve, poichè nella maggior parte dei casi essa è la conseguenza della soverchia leggerezza con cui il matrimonio è stato conchiuso ».

vorzio, io persisto a credere inutile e vano l'apostolato del divorzio fra il nostro popolo. Ad ogni popolo infatti non tanto fa impressione ciò che su di una bandiera sta scritto, quanto la personalità di chi la porta e la sventola. E l' indifferenza e la diffidenza del popolo, comunicandosi al Parlamento, faciliteranno il compito e il successo di chi anche in quel ricinto combatterà i sofismi dei divorzisti in nome della scienza vera e dei reali bisogni della nazione.

Oneste mediocrità ministeriali e parlamentari, cui giova sorprendere e turbare l' Italia con una proposta di legge, tanto poco desiderata e aspettata da lei, quanto ripugnante all' essere e al sentir suo, e quanto pericolosa ai più vitali suoi interessi, ai diritti e alla dignità della maggior parte dei suoi membri, lasciate che, salvo il rispetto dovuto alle intenzioni vostre, certamente rettissime, io attinga dalla pochezza della vostra autorità un' ultima ragione di disperare della vostra vittoria. [1] Grandi uomini che errano, possono trascinare un' intero popolo ad errare con loro; ma è gran ventura per noi che patroni siffatti non siano sorti ancora, e

---

[1] Il Salandra giudica nei termini seguenti i promotori parlamentari del Progetto di legge sul divorzio: « pochi uomini politici, senza nessun precedente autorevole, senza sufficiente autorità propria, hanno dichiarato di volere siffatta legge in nome di vaghi principj dottrinali, in nome d' improprie imitazioni straniere, in nome di sentimentalità morbose, in nome di interessi inferiori, dopo avere raccolti e studiati malamente alcuni fatti, in gran parte monchi ed inesatti. Ne hanno tratto un disegno di legge grossolanamante compilato, senza nessuna previsione di difficoltà, senza nessuna ricerca per ovviarle, nel quale non appare traccia di prudenza d'uomo di Stato o di coscienza di giurista. E questo disegno si è gettato in faccia al paese » (l. c. p. 172).

che siano ancora fra noi sufficienti ostacoli la retta ragione e lo studio imparziale dei fatti, *ad una riforma, che sarebbe davvero l'ultimo colpo dato alla già vacillante moralità del popolo italiano.*

Milano 12 Gennaio 1885

C. F. Gabba.

FINE

# INDICE DELLE RUBRICHE

# PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

## DELLO STESSO AUTORE

| Opera | | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Philosophie du droit de succession, ouvrage couronné parl'academie royale de Belgique. Bruxelles, 1858 | L. | — | — |
| Della condizione giuridica delle donne nella legislaazione austriaca, francese, sarda, Milano 1861 | » | — | — |
| Studi di legislazione civile comparata in servizio della nuova codificazione civile italiana. Milano 1862 | » | — | — |
| Il pro ed il contro nella quistione della pena di morte. Considerazioni critiche. Pisa 1866, in 8.º | » | 2 | — |
| I due matrimoni civile e religioso nell' odierno diritto italiano, lettera all'Avv. A. Mosca. Pisa 1866 in 8.º | » | 3 | — |
| Teoria della retroattività delle leggi. Pisa 1868-74 Vol. 4. in 8.º | » | 25 | — |
| La stessa opera, 2.ª edizione, Torino Vol. 1.º 1883. Vol. 2.º 1884 | » | — | — |
| Della retroattività in materia penale: studii teorici pratici. Pisa 1869. in 8.º | » | 3 | — |
| Le second mariage de la Princesse de Beauffremont et le droit international. Paris, 1876 | » | — | — |
| Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale. Conferenze dette nella scuola di scienze Sociali in Firenze durante l'anno accademico. Torino 1875-76 | » | 5 | — |
| Prolusione ad un corso di legislazione comparata. Pisa 1874. in 8.º | » | 1 | — |
| Intorno ad alcuni più generali problemi della scienza sociale. Conferenze. Firenze 1881 | » | 5 | — |
| Della condizione giuridica delle donne, studii e confronti. Parte storica. Torino 1880. in 8. | » | 12 | — |
| Questioni di diritto civile Torino, 1882 | » | 7 | 50 |
| La stessa opera, Torino 1885. | » | 7 | 50 |
| La propaganda del divorzio in Italia. Milano 1880-81.- (Annuario delle scienze giuridiche) | » | — | — |
| Le donne non avvocate. Considerazioni. Pisa 1884 in 8.º. | » | 1 | — |
| Il nuovo disegno di leggo intorno all' istruzione superiore in Italia. Considerazioni. Pisa 1883 | » | — | — |

**Altra opera di mia edizione recente.**

| Opera | | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| **Hennig,** Madre e bambino dottrine e consigli fondamentali per la gravidanza, il puerperio e la educazione fisica dei bambini. trad. dal tedesco. Pisa 1884 | » | 2 | 50 |



**Prezzo del presente Volume Lire 4.**